
*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ministero dell'Economia e delle Finanze*

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA DIFESA DEL SUOLO

Aspetti tecnici e normativa di riferimento



PODIS

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA DIFE SA DEL SUOLO

A cura di:

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ufficio Progetto Operativo Difesa Suolo**

Responsabile delegato per il PODiS
Tenente Generale Matteo Facciorusso

Direttore operativo del PODiS
Dott. Ing. Felice Buggè

Coordinatore area tecnica
Dott. Ing. Gabriele Felli

REDAZIONE

**Il presente manuale è stato redatto dal Consorzio
Interuniversitario per l'Ingegneria delle Georisorse
(C.I.N.I.Geo)**

Supervisione generale
Prof. Dott. Ing. Paolo Massacci

Supervisione tecnico scientifica
Prof. Dott. Ing. Mercurio Sappa

Coordinamento generale
Dott. Arch. Maria Cecilia Natalia

Autori
Dott. Arch. Maria Cecilia Natalia
Dott. Ing. Barbara Bianchini
Dott. Ovidio Bartoli
Dott. Ing. Ivan Roselli

Collaboratori
Dott. Ing. Laura Cutaia

© Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2003

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i Paesi.
Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, registrata o trasmessa con qualsiasi mezzo: elettronico, elettrostatico, meccanico, fotografico, magnetico (compresi microfilm, microfiches e copie fotostatiche).

Impaginazione: Ideamorphosy S.r.l. - Roma
Stampa: AMG Promotion S.r.l. - Roma



PODIS

PODIS-PON Progetto Operativo Difesa Suolo ATAS 2000-2006
Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma
www.podis.it

In copertina:
Archivio fotografico Marka.
Diga del Vajont

REVISIONE

A cura del PODiS

Supervisione
Dott. Ing. Gabriele Felli

Revisori
Dott. Ing. Chiara Biscarini
Dott. Geol. Grazia Varacalli

PRESENTAZIONE

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, attraverso il PON ATAS 2000-2006 Progetto Operativo Difesa Suolo (PODIS), svolge attività di supporto alle Regioni dell'obiettivo 1 del QCS 2000-2006 (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) nell'attuazione delle misure previste nel POR in tema di Difesa del Suolo.

A tal fine, il PODIS ha costituito un insieme organico di strutture funzionali a queste necessità: una struttura centrale di coordinamento e una rete di unità locali presso le quali operano tecnici ed esperti in grado non solo di raccogliere dati per trasmettere informazioni su scala nazionale dei fenomeni di dissesto del territorio, ma anche di intervenire direttamente, accanto agli Enti Locali.

L'unità centrale di coordinamento si occupa altresì di mettere a disposizione delle Regioni e degli Enti Locali manuali tecnici e linee guida contenenti le metodologie e le esperienze già maturate ai fini di una migliore e più rapida soluzione delle problematiche afferenti i processi di attuazione della Programmazione Operativa Regionale nel settore della difesa del suolo.

Le materie trattate riguardano i principali settori di dissesto del territorio (frane, idraulica e litorali), nonché i relativi aspetti tecnico-amministrativi.

I manuali che presentiamo sono stati redatti sotto la guida dell'unità centrale di coordinamento da esperti delle varie materie affrontate.

Il PODIS vuole, con questa iniziativa, fornire uno strumento agli operatori impegnati nella difesa del suolo, in maniera che essi abbiano a loro disposizione i migliori riferimenti teorici ed applicativi oltre che contribuire a divulgare una materia ricca e complessa come quella della difesa del suolo e dare un contributo utile in questo senso.

Il presente volume "LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA DIFESA DEL SUOLO – Aspetti tecnici e normativi" apre la serie di manuali tecnico-operativi rivolti ai Dirigenti, ai Professionisti ed in generale a tutto il personale della pubblica amministrazione che si occupa di difesa del suolo e degli interventi che comunque costituiscono impatto con l'ambiente e il territorio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Francesco NUCARA

PREFAZIONE

Il presente manuale ha lo scopo di chiarire la complessa procedura tecnico-amministrativa legata alla valutazione di impatto ambientale per le opere di difesa del suolo.

A questo scopo sono stati accuratamente approfonditi ed illustrati gli strumenti normativi che disciplinano questa materia, sia a livello nazionale che a livello locale. Per ciascuna norma sono stati esaminati gli obiettivi e le finalità principali che sono alla base dei principi ispiratori della norma stessa.

Anche se la materia trattata risulta molto complessa ed articolata, il presente lavoro ha cercato di esemplificarla attraverso l'illustrazione sistematica degli strumenti di gestione del territorio e del sistema delle competenze. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, nell'esaminare la programmazione europea per la difesa del suolo.

Gli autori in tal modo hanno voluto fornire, a tutti gli operatori pubblici e privati che si devono confrontare con la valutazione di impatto ambientale delle opere di difesa del suolo, un quadro organico e completo degli strumenti necessari ad affrontare tale tematica.

Lo statuto del CINIGeo, cui questo lavoro è stato affidato, prevede che una delle preminenti finalità della sua attività sia il conseguimento, attraverso la ricerca, del dialogo e dello scambio di conoscenze con Organismi Pubblici; questo lavoro, infatti, è stata l'occasione per l'accrescimento delle esperienze del Consorzio in questo particolare settore di ricerca.

Prof. Paolo Massacci
Direttore CINIGeo

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 1 |
| 1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE TECNICO | 3 |
| 1.1 Generalità | 3 |
| 1.2 Alcuni casi di valutazione | 5 |
| 1.3 Modalità di esposizione della relazione di progetto | 9 |
| 2. LA DIFESA DEL SUOLO – ASPETTI NORMATIVI | 11 |
| 2.1 Generalità | 11 |
| 2.2 Evoluzione e stato attuale della normativa | 13 |
| 2.3 Piani di Bacino e Piani di Assetto Idrogeologico | 15 |
| 2.3.1 I Piani di bacino | 15 |
| 2.3.2 I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) | 18 |
| 2.4 La nuova normativa sismica | 21 |
| 3. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE | 23 |
| 3.1 La normativa dell’Unione Europea | 23 |
| 3.2 Il recepimento nazionale | 25 |
| 3.3 Il recepimento regionale | 30 |
| 3.4 Lo Studio di Impatto Ambientale | 34 |
| 3.4.1 Riferimenti normativi e obiettivi | 34 |
| 3.4.2 Articolazione del SIA | 36 |
| 3.4.3 Il SIA per le opere di competenza regionale | 45 |
| 3.4.4 Documentazione per i rapporti di <i>screening</i> statali e regionali | 46 |
| 3.4.5 Rapporto d’Impatto Ambientale e SIA nella normativa sui lavori pubblici | 47 |
| 3.5 Cenni sull’evoluzione del quadro normativo | 49 |
| 3.5.1 La Valutazione Ambientale Strategica | 49 |
| 3.5.2 Valutazione di incidenza | 51 |
| 4. URBANISTICA | 53 |
| 4.1 Generalità | 53 |
| 4.2 Gli strumenti urbanistici | 54 |
| 4.3 I vincoli territoriali | 57 |
| 5. LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA E LA DIFESA DEL SUOLO | 59 |
| 5.1 I fondi strutturali | 59 |
| 5.2 Piano di Sviluppo per il mezzogiorno | 65 |
| 5.2.1 Gli assi prioritari | 66 |
| 5.3 I Programmi Operativi Nazionali (PON) | 69 |
| 5.3.1 Il Progetto Operativo Difesa Suolo | 70 |
| 5.4 Programmi operativi regionali – gli interventi di difesa del suolo | 72 |
| 5.5 Le opere di difesa del suolo nei POR: aspetti economico-finanziari | 74 |

| | | |
|--|---|------------|
| 5.5.1 | Basilicata | 74 |
| 5.5.2 | Calabria | 75 |
| 5.5.3 | Campania | 76 |
| 5.5.4 | Puglia | 77 |
| 5.5.5 | Sardegna | 78 |
| 5.5.6 | Sicilia | 78 |
| 6. | PROCEDURE E COMPETENZE | 81 |
| 6.1 | Difesa del suolo | 81 |
| 6.1.1 | Individuazione delle criticità e dei fabbisogni finanziari | 81 |
| 6.1.2 | Finanziamento | 81 |
| 6.1.3 | Programmazione | 82 |
| 6.1.4 | Progettazione | 82 |
| 6.1.5 | Esecuzione lavori | 83 |
| 6.1.6 | Conclusione | 84 |
| 6.2 | Valutazione di Impatto Ambientale | 84 |
| 6.2.1 | I soggetti del procedimento | 84 |
| 6.2.2 | La procedura ordinaria per le opere di competenza nazionale | 85 |
| 6.2.3 | La procedura ordinaria per le opere di competenza regionale | 92 |
| 6.2.4 | La procedura Speciale | 94 |
| 6.2.5 | Le procedure d'urgenza | 95 |
| 6.2.6 | Le procedure semplificate | 95 |
| 6.3 | Gestione del territorio | 98 |
| 6.4 | Fondi comunitari | 100 |
| 6.4.1 | Attivazione dei POR: utilizzo delle risorse presenti nelle Misure | 100 |
| APPENDICI | | 109 |
| A . | CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO | 111 |
| B . | STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, STRUMENTI OPERATIVI E VINCOLI | 115 |
| Strumenti di pianificazione | | 115 |
| Programma territoriale regionale (P.T.R.) | | 115 |
| Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) | | 118 |
| Piano Paesistico (P.P.) | | 121 |
| Piano di Bacino (P.d.B.) | | 125 |
| Piano Regolatore Generale (P.R.G.) | | 129 |
| Strumenti operativi | | 134 |
| Accordo di Programma (A.D.P.) | | 134 |
| Conferenza di Servizi (C.d.S.) | | 136 |

| | |
|--|------------|
| Vincoli | 138 |
| Vincoli di P.R.G. e di pianificazione attuativa | 138 |
| Vincolo ambientale-paesaggistico e vincolo archeologico | 138 |
| Vincolo idrogeologico | 141 |
| Vincolo idraulico | 142 |
| Vincolo demaniale marittimo | 143 |
| Vincolo di immodificabilità temporanea | 144 |
| | |
| C . LE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1: LA NORMATIVA SPECIFICA | 147 |
| La difesa del suolo | 147 |
| Basilicata | 147 |
| Calabria | 149 |
| Campania | 152 |
| Puglia | 154 |
| Sardegna | 156 |
| Sicilia | 157 |
| | |
| La Valutazione di Impatto Ambientale | 159 |
| Basilicata | 159 |
| Calabria | 160 |
| Campania | 160 |
| Puglia | 161 |
| Sardegna | 162 |
| Sicilia | 162 |
| | |
| La gestione del territorio | 163 |
| Basilicata | 163 |
| Calabria | 164 |
| Campania | 166 |
| Puglia | 167 |
| Sardegna | 168 |
| Sicilia | 168 |
| | |
| BIBLIOGRAFIA | 169 |

INTRODUZIONE

La Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 Giugno 1985, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, introduce la VIA come strumento di previsione, valutazione e prevenzione degli effetti di un progetto su una pluralità di fattori: *biotici* (uomo, flora, fauna), *abiotici* (suolo, acqua, aria, clima, paesaggio) e rispettive interazioni (ecosistema, beni materiali, patrimonio culturale). La Direttiva elenca i progetti che devono essere sottoposti a VIA, quelli per i quali la necessità di VIA è determinata dagli stati membri sulla base delle caratteristiche del progetto e, inoltre, specifica le informazioni relative al progetto ed ai suoi effetti sull'ambiente che devono essere messi in evidenza dal Committente.

Nell'ambito di questa Direttiva generale si colloca la Valutazione di Impatto Ambientale per la Difesa del Suolo.

Il presente manuale è rivolto ai Tecnici della Pubblica Amministrazione che, a vario titolo, operano in questo settore e sono chiamati a verificare che i vari interventi sul suolo e sul sottosuolo abbiano i requisiti tecnici richiesti dalle norme vigenti.

Pertanto, il presupposto fondamentale del manuale è quello di mettere in evidenza i principi fondamentali che il Tecnico è chiamato a svolgere e precisamente:

1. analizzare gli effetti, attuali e potenziali, prodotti da qualunque evento sullo stato di fatto del suolo e del sottosuolo;
2. valutare che le modalità di intervento siano finalizzate a rendere accettabili gli effetti dell'evento stesso;
3. controllare che l'intero procedimento si svolga nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

Tale compito si presenta estremamente delicato, complesso e di capitale importanza per il Paese e richiede cognizione di causa, oltre a coscienza ed a diligenza.

E' necessario, quindi, che il Tecnico sia "informato" sui principali elementi che caratterizzano i problemi che deve affrontare e, con l'aiuto di Esperti, risolvere.

Il problema che i Tecnici sono chiamati ad affrontare ha due componenti principali: una di carattere tecnico ed una di carattere amministrativo.

La prima riguarda l'inquadramento tecnico dell'evento, indispensabile per la progettazione e per la valutazione degli effetti sul suolo e sul sottosuolo.

La seconda comprende norme, vincoli e competenze che regolano l'attuazione dell'eventuale intervento.

Tale parte prende in analisi:

- le norme urbanistiche;
- le norme di difesa del suolo;
- le norme di valutazione di impatto ambientale;
- le norme relative ai fondi comunitari.

In ultimo viene effettuata una ricognizione specifica relativa allo stato dell'arte della normativa nelle regioni dell'Obiettivo 1, cioè quelle che, nella programmazione politico-finanziaria dell'Unione Europea, sono definite "aree in ritardo di sviluppo": Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE TECNICO

1.1 GENERALITÀ

Il suolo ed il sottosuolo fanno parte di una struttura geologica che, per distinguerla da una struttura progettata e costruita dall'uomo, può essere definita, con termine ingegneristico, *geostruttura*.

Una struttura progettata e costruita dall'uomo è ben definita sotto l'aspetto geometrico, statico ed estetico e la sua condizione di equilibrio è affidata ai *coefficienti di sicurezza* adottati dal progettista.

Una *geostruttura* è, invece, caratterizzata da numerosi parametri naturali attraverso i quali può essere ricostruita sotto il profilo ingegneristico. La Scienza e la Tecnica consentono, oggi, di individuare e quantificare questi parametri con sufficiente approssimazione e, di conseguenza, di stimare i *coefficienti di sicurezza* che assicurano l'equilibrio della *geostruttura*.

I parametri principali che caratterizzano qualitativamente una *geostruttura* sono i seguenti:

- geologia, geomorfologia, struttura, litologia, stratigrafia, tettonica;
- idrogeologia, idrologia, idrografia, idraulica;
- geotecnica, geomeccanica, geofisica, geochimica;
- eterogeneità, continuità, anisotropia;
- presenza di cavità sotterranee.

A questi sono da aggiungere:

- presenza di manufatti;
- vegetazione;
- pedologia;
- estetica del paesaggio.

La quantificazione di questi parametri può essere effettuata attraverso indagini geognostiche basate su osservazioni dirette, su sondaggi, su "indizi", su prove in "situ" ed in laboratorio, su prospezioni geofisiche. I risultati ottenuti, interpretati ed analizzati con molta attenzione ed alla luce dei dettami della scienza, consentono di ipotizzare, con sufficiente approssimazione, il probabile assetto tecnico della *geostruttura* e, quindi, di valutare gli effetti, su di essa, delle modificazioni prodotte da un qualunque evento, sia esso di carattere antropico o naturale.

Sotto questo aspetto si deve tenere presente che qualunque intervento provoca una modificazione dell'equilibrio di una *geostruttura*.

Occorre, pertanto, verificare se queste modificazioni possono essere "tollerate" dalla *geostruttura* senza danno e nel tempo.

In caso contrario si dovrà verificare se esistono interventi atti a ripristinare l'equilibrio.

Oggi è possibile ricostruire, con sufficiente approssimazione, il quadro tecnico di una *geostruttura*. Non si deve, quindi, ammettere l'"*imprevisto geologico*". Si può parlare soltanto di "*imprevedibile geologico*", cioè dell'evento che può verificarsi anche dopo aver correttamente e completamente studiato la *geostruttura*.

I tecnici non devono, inoltre, trascurare l'aspetto economico dei danni che un evento naturale o antropico può causare nella *geostruttura*, ma devono valutare se la spesa preventivata è giustificata; dovranno inoltre stimare il rischio di insuccesso di un qualunque intervento sul suolo o nel sottosuolo, intendendo per rischio il prodotto del valore del danno presunto moltiplicato per la probabilità che l'evento si verifichi.

All'interno del processo di valutazione, quindi, i Tecnici devono essere in grado di entrare nel merito della fattibilità tecnica ed economica di un qualunque evento o intervento che possa modificare l'equilibrio della *geostruttura* o che si renda necessario per ristabilire, in essa, l'equilibrio.

Le valutazioni che il Tecnico è chiamato ad effettuare nel caso di interventi antropici possono, in linea generale, portare ai seguenti risultati:

- l'intervento non provoca modificazioni sostanziali alla *geostruttura* e può, conseguentemente, essere autorizzato;
- l'intervento proposto può arrecare modificazioni sostanziali alla *geostruttura* e deve quindi comprendere le opere che, sotto il profilo tecnico ed economico, sono in grado di ripristinare l'equilibrio; l'autorizzazione all'intervento è, quindi, subordinata a precise prescrizioni;
- l'intervento può arrecare alla *geostruttura* modifiche tali da provocare danni irreversibili (ad es. movimenti franosi non controllabili, danni a manufatti, depauperamento di falde acquifere, disboscamento non programmato, modificazioni morfologiche ed estetiche ecc.). In questi casi l'intervento non deve essere autorizzato.

Per consentire queste valutazioni, il progetto di intervento deve mettere bene in evidenza, tra l'altro, le caratteristiche della *geostruttura* che interessano il problema in questione.

1.2 ALCUNI CASI DI VALUTAZIONE

A chiarimento dei concetti sinteticamente esposti sopra, si riportano, a titolo indicativo, alcuni esempi di eventi che possono modificare l'equilibrio della *geostruttura* e si indicano le informazioni che debbono essere fornite nel progetto per consentire la valutazione di "impatto" ambientale.

Scavi a cielo aperto

Si tratta di uno degli interventi antropici più comuni. Il progetto deve comprendere:

- caratterizzazione tecnica della *geostruttura* alla quale appartiene l'ammasso roccioso interessato dall'intervento;
- la verifica di stabilità dello scavo con indicazione delle indagini geognostiche eseguite e dei coefficienti di sicurezza assunti;
- la verifica della presenza di manufatti nelle vicinanze e il rilievo dello stato deformativo "ante operam";
- la verifica della presenza di cavità sotterranee naturali o artificiali;
- il dimensionamento di eventuali opere artificiali di consolidamento o di sostegno previste per compensare lo squilibrio;
- la verifica che la stabilità dello scavo non sia pregiudicata da inondazioni o da abbassamento di eventuale falda acquifera;
- il recupero ambientale.

I coefficienti di sicurezza da assumere nella progettazione, non inferiori a quelli dettati dalle norme vigenti, dipendono dal grado di conoscenza delle caratteristiche tecniche della *geostruttura*. Quanto minore è quello, tanto maggiore deve essere il coefficiente di sicurezza.

Nelle zone urbanizzate il grado di vulnerabilità di manufatti potenzialmente interessati dallo scavo deve essere ridotto al minimo, se non a zero, cioè il rischio di dissesti deve essere confinato nel campo del "ragionevolmente imprevedibile".

Sui manufatti che possono essere interessati dallo scavo è opportuna l'installazione di apparecchiature per il rilevamento delle deformazioni da tenere sotto controllo durante e dopo il termine dei lavori.

Discariche e rilevati

Con questi termini si intendono gli accumuli di materiale di ogni tipo, realizzati con mezzi meccanici al disopra di superfici naturali o artificiali.

Un accumulo di materiale provoca sempre una sollecitazione di compressione nella parte superficiale della *geostruttura*.

Il progetto deve comprendere:

- la caratterizzazione tecnica ed idrogeologica della *geostruttura* alla quale appartiene l'ammasso interessato dall'intervento;

- la valutazione della permeabilità del terreno di appoggio, ai fini di stimare i tempi di smaltimento delle pressioni interstiziali e per dimensionare eventuali opere di drenaggio;
- la verifica di stabilità a breve termine dei terreni di appoggio;
- la verifica di stabilità a lungo termine dei terreni di appoggio;
- la valutazione dell'influenza del carico sulle caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche del sottosuolo interessato dal carico;
- la verifica dell'inquinamento.

Nel caso di riempimento di vallate, a quanto sopra si deve aggiungere:

- la garanzia del libero deflusso delle acque superficiali e di falda (se esiste);
- il trasporto solido dovuto all'erosione del materiale accumulato;
- la compatibilità ambientale.

Il tecnico deve verificare che il progetto sia tecnicamente fattibile e conforme alla normativa vigente.

Emungimento di falde acquifere

La conoscenza della *geostruttura* consente di dimensionare e caratterizzare gli acquiferi.

Il progetto deve essere descritto attraverso:

- le caratteristiche tecniche della *geostruttura*;
- le indagini geognostiche eseguite e l'interpretazione dei risultati;
- il tipo e le caratteristiche delle falde acquifere;
- il chimismo delle acque;
- il bilancio idrologico - è, questo, un elemento di capitale importanza in quanto da esso dipende la quantità di acqua emungibile senza correre il rischio di depauperare la falda in modo irreversibile;
- le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del bacino idrografico;
- l'influenza che l'abbassamento della falda può avere sulla stabilità di versanti o di manufatti.

Nelle zone costiere il progetto deve anche verificare l'influenza che può avere l'abbassamento della piezometrica della falda acquifera in emungimento sulla posizione altimetrica e sulla forma dell'interfaccia fra acqua salmastra e acqua dolce.

Interventi di stabilizzazione dei versanti

Le caratteristiche *geostrutturali* degli ammassi affioranti condizionano la stabilità dei versanti. Il progetto di stabilizzazione di un versante deve comprendere:

- la descrizione tecnica della *geostruttura*;
- le indagini geognostiche eseguite e l'interpretazione dei risultati;
- la segnalazione di manufatti lesionati e la descrizione delle lesioni;
- l'individuazione e la caratterizzazione di movimenti franosi potenziali o attuali;
- la descrizione ed il dimensionamento degli interventi di stabilizzazione e di controllo.

Tra i metodi di controllo sono da ricordare:

- rilievi topografici di dettaglio;
- rilievi satellitari;
- misure di deformazione superficiale;
- misure inclinometriche in fori appositamente eseguiti e completati.

Tra gli interventi di stabilizzazione più comuni, sono da ricordare:

- *su pendii rupestri in rocce lapidee*: consolidamento con iniezioni di malte o resine sintetiche – bullonatura - rete elettrosaldata e spritz-beton - muri di rivestimento e di sostegno - drenaggi;
- *su pendii aperti in terreni sciolti (coerenti e non)*: trincee e pozzi drenanti;
- modellazione del suolo; gabbionate o altre opere deformabili; forestazione ed inerbimento; libero deflusso delle acque superficiali; manutenzione dei corsi d'acqua e protezione delle sponde.

In questo settore sono da tenere presenti gli interventi di ingegneria naturalistica in quanto sono in grado di svolgere diverse funzioni:

- difesa dall'erosione;
- consolidamento della coltre superficiale mediante miglioramento della resistenza a taglio nel terreno;
- ricostruzione ed innesco di ecosistemi naturali mediante impiego di specie autoctone;
- protezione del paesaggio.

In tutti i casi, la scelta del tipo di intervento da adottare per la stabilizzazione di un versante, oltre che da fattori tecnici ed economici, dipende anche dalla reperibilità sul mercato locale dei materiali, dei mezzi e della manodopera specializzata.

Scavi nel sottosuolo

Fra gli effetti che lavori in sotterraneo possono generare sul suolo sono da ricordare:

- fenomeni di subsidenza causati da scavi nel sottosuolo;
- cedimenti in fondazione di edifici dovuti ad abbassamento della piezometrica di falde acquifere;
- vibrazioni dovute a mezzi meccanici di scavo;
- vibrazioni dovute all'impiego di esplosivi.

Nelle sedi opportune il tecnico deve segnalare questi possibili risentimenti in superficie e deve verificare che lo scavo venga eseguito con particolari accorgimenti.

Insedimenti urbani

Devono far parte del progetto:

- la descrizione e caratterizzazione tecnica della *geostruttura*;
- la descrizione della tipologia delle fondazioni degli edifici;
- i carichi da questi trasmessi al terreno;
- l'esame della eventuale interferenza con falde acquifere superficiali;
- le considerazioni sull'inquinamento;
- l'analisi dell'aspetto ambientale.

Opere marittime

Il progetto deve comprendere:

- la caratterizzazione tecnica e idrogeologica dell'ammasso interessato dall'opera;
- l'analisi topografica e batimetria del sito e la sua posizione geografica;
- le informazioni sul clima, sulle correnti marine e sul moto ondoso;
- la ricostruzione storica della linea di costa (se possibile);
- la previsione dell'evoluzione della linea di costa con o senza interventi;
- la valutazione della compatibilità ambientale;
- la descrizione particolareggiata del progetto di intervento.

Il Tecnico dovrà verificare che le opere progettate siano adeguate alle sollecitazioni alle quali saranno sottoposte. In particolare dovrà controllare che i materiali impiegati nelle opere, naturali e artificiali, abbiano i requisiti adeguati al tipo di impiego e che le parti portanti metalliche siano adeguatamente protette.

Costruzioni in zona sismica

Tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo debbono essere progettati nel rispetto delle vigenti norme sismiche. Occorre quindi:

- verificare il grado di vulnerabilità di edifici costruiti alla base di fronti rupestri ed evitarne la costruzione di nuovi;
- individuare eventuali aree suscettibili di innesco di movimenti franosi o di fluidificazione del suolo.

1.3 MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI PROGETTO

Per facilitare la Valutazione di Impatto Ambientale per la difesa del suolo, tutti i progetti debbono contenere:

- la relazione tecnica che illustra il progetto e che motiva l'intervento;
- una relazione che descrive le caratteristiche tecniche della *geostruttura* interessata dall'intervento;
- una relazione che illustra in maniera esauriente la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio della *geostruttura*;
- i disegni illustrativi necessari per chiarire i vari aspetti del progetto, redatti nelle scale opportune ad illustrare chiaramente le opere.

In ogni caso il Tecnico deve essere disponibile a fornire al progettista tutte quelle indicazioni utili per presentare un progetto che evidenzi chiaramente le modificazioni che l'intervento apporta allo stato di fatto del suolo e sottosuolo.

2. LA DIFESA DEL SUOLO – ASPETTI NORMATIVI

2.1 GENERALITÀ

Le attività di difesa del suolo fanno riferimento all'obiettivo strategico del recupero e del mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi naturali e quindi della prevenzione del rischio idrogeologico attraverso il ripristino delle condizioni di "naturalità" dei bacini idrografici.

Il settore della Difesa del suolo è regolato a livello nazionale da due leggi fondamentali: la L. 183/89 e la L. 267/98 (Legge di conversione Decreto 180/98, emanato a seguito degli eventi alluvionali di Sarno).

Prima dell'emanazione della Legge quadro n. 183/89, il concetto di "difesa del suolo" poteva essere ricondotto essenzialmente ai processi di riqualificazione e di sviluppo socio-economico, in particolare attraverso le opere idrauliche e di bonifica, la disciplina dell'uso delle risorse idriche, le sistemazioni idrogeologiche, la disciplina delle attività estrattive e le opere per la navigazione interna.

La L. 183/89, esprime il punto di arrivo di un lungo dibattito culturale e politico avviatosi nel 1966 con la costituzione della "Commissione De Marchi" e rappresenta uno strumento di riforma generale della pianificazione del territorio, perché vengono prese in considerazione nella loro globalità tutte le problematiche inerenti la difesa del suolo.

La legge in realtà non dà una definizione rigorosa del concetto di "difesa del suolo", ma si riferisce a tutte le attività finalizzate alla salvaguardia del territorio da tutti i fattori negativi sia di origine antropica che naturale (dissesto del suolo, difesa delle coste, riordino dei vincoli paesaggistici, ecc.), al mantenimento delle caratteristiche qualitative delle risorse idriche e alla loro razionale utilizzazione nonché alla tutela dell'ambiente più generale

Tutto ciò è da realizzarsi attraverso la pianificazione e la programmazione di interventi sul territorio e l'attuazione di sistemi per la gestione ottimale delle risorse disponibili.

La L. 183/89 rappresenta il riferimento principale per tutte le azioni di difesa del suolo, perché non solo indica in maniera dettagliata l'insieme delle attività da svolgersi per il conseguimento degli obiettivi prefissati, ma riordina l'organizzazione delle strutture preposte e ne stabilisce le specifiche competenze, oltre ad indicare gli strumenti tecnico-operativi per la pianificazione, la programmazione ed il rilevamento delle attività.

La normativa indica come essenziali l'attività "*conoscitiva*", che mira alla ricostruzione complessiva delle condizioni di rischio del territorio nazionale attraverso la raccolta e la diffusione dei dati, la sperimentazione, l'elaborazione di studi e ricerche, ecc., e le attività di "*pianificazione, programmazione e attuazione*", che devono essere svolte secondo i metodi e i criteri indicati dal Consiglio dei Ministri, attraverso la redazione dei Piani di Bacino e attraverso i Piani Nazionali di Intervento.

Si sottolinea che una delle novità più importanti della L. 183/89 è proprio quella di aver introdotto, come unità territoriale di riferimento per le attività di difesa del suolo, il Bacino Idrografico e di aver istituito le Autorità di Bacino, organismi competenti sullo specifico bacino a livello nazionale, interregionale e regionale, con il ruolo fondamentale di avviare tutte le iniziative ed attivare tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo e tutela delle risorse. Tutto ciò attraverso i suoi organi principali: il Comitato Istituzionale, il Comitato Tecnico e il Segretario generale insieme alla segreteria tecnico-amministrativa.

In questo quadro si inserisce il Piano di Bacino come fondamentale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo che la legge introduce per la corretta pianificazione e programmazione della difesa del suolo, tale documento contiene un'analisi qualitativa e quantitativa delle situazioni di dissesto e del conseguente livello di rischio sul territorio di competenza.

Le successive azioni per la riduzione dei livelli di rischio saranno quindi attuate attraverso programmi triennali di intervento che vengono redatti in funzione delle indicazioni e dei contenuti dei Piani di Bacino.

Un ulteriore atto di indirizzo alle attività di difesa del suolo è fornito alle Autorità di Bacino locali e nazionali dalla L. 267/98, che introduce, come strumento specifico di prevenzione del rischio idrogeologico, il Piano di Stralcio e sollecita l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. Il legislatore ha come obiettivo, tra gli altri, quello di colmare, almeno in parte, il ritardo diffuso delle attività di pianificazione delle Autorità di Bacino, soprattutto a livello regionale.

La legge quadro definisce, inoltre, in maniera dettagliata le competenze ai diversi livelli della pubblica amministrazione.

Sono assegnate agli organi dello Stato (Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Ambiente) essenzialmente attività di indirizzo e coordinamento, compreso il rilevamento delle attività finalizzate alla difesa del suolo, rilevamento che ha come fase conclusiva la redazione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico che viene allegata alla relazione sullo stato dell'ambiente (art. 1, comma 6, L. 349/86) e di una relazione sull'attuazione dei programmi triennali di intervento.

Resta, inoltre, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di competenza statale nei bacini di rilievo nazionale.

Sono, invece, trasferite e delegate alle Regioni le funzioni legate alla gestione delle risorse idriche e del suolo e sottosuolo. In particolare partecipano a tutte le attività legate alla elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale, provvedono all'approvazione dei Piani di Bacino di rilievo interregionale e collaborano alle attività necessarie all'elaborazione dei Piani di Bacino di rilievo nazionale eventualmente ricadenti nel territorio regionale.

Le Regioni hanno, inoltre, il compito di pianificare e rendere esecutivi i progetti degli interventi di difesa del suolo che ricadono nel territorio di competenza e di rendere conto dell'attività svolta attraverso la predisposizione di una relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni di assetto idrogeologico e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso.

Sono delegate, infine, alle Regioni tutte le funzioni relative al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) e le funzioni amministrative e statali relative alla difesa delle coste, ad esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale e delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione.

Gli altri Enti Locali, infine, (Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, ecc.) partecipano alle attività di difesa del suolo secondo quanto stabilito dalle normative specifiche delle singole Regioni.

2.2 EVOLUZIONE E STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA

L'intero corpo normativo nazionale in materia di Difesa del suolo fonda le sue basi sul R.D. 523/04 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e fino all'emanazione della L. 183/89 era costituito essenzialmente da norme riguardanti le acque, le opere idrauliche, la bonifica, le sistemazioni montane, l'igiene del suolo e degli abitanti, la difesa dagli inquinamenti.

- il R.D. 523/04, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. n. 1809/22 che attribuisce al Ministero dei Lavori Pubblici i "lavori di rinsaldamento dei terreni e di rimboschimento";
- il R.D. 3267/23 in tema di "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani", ove vengono definite le opere c.d. di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani con riferimento ai "rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse" e ad "altre opere idrauliche eventualmente occorrenti";
- il R.D. n. 1726/29 che riconosce al Ministero dell'Agricoltura le competenze in materia di bonifica montana e forestazione;
- il T.U. n. 1775/33, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il R.D. n. 215/33 recante nuove "Norme sulla bonifica integrale" che definisce opere di bonifica quelle "opere da realizzare [...] in terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici o forestali".

Il settore trova quindi una più specifica ed unitaria regolamentazione solo a seguito dell'emanazione della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la L. 253/90 "*Disposizioni integrative alla L. 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per*

il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e la L. 493/93 “Disposizioni per l’accelerazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”.

In attuazione di quanto indicato dalla legge furono emanati negli anni successivi al 1989 una serie di provvedimenti normativi complementari ed integrativi alla Legge quadro:

- D.P.C.M. 23 marzo 1990 “Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che indica i contenuti degli schemi previsionali e programmatici finalizzati alla redazione dei Piani di Bacino, fornisce indicazioni sui contenuti minimi dei dati da acquisire, specifica le funzioni delle Autorità di Bacino e indica i criteri generali per la valutazione delle priorità degli interventi di difesa del suolo.
- D.P.R. 7 gennaio 1992: “Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di Bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. 18 marzo 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che fornisce le indicazioni relative ai contenuti dei programmi delle attività che le Regioni e le Autorità di Bacino devono predisporre per l’acquisizione dei dati necessari alla redazione dei Piani di Bacino e fornisce in allegato una scheda indicante le “modalità di rappresentazione dell’informazione disponibile e da acquisire”, ciò al fine di omogeneizzare a scala nazionale il quadro conoscitivo relativo all’assetto del territorio e alle risorse disponibili.
- D.P.R. 18 luglio 1995: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino”, in cui sono definite, in allegato, le fasi in cui deve essere articolato il processo di redazione del Piano di Bacino (l’analisi dello stato delle conoscenze, l’individuazione delle condizioni di rischio e/o degrado ambientale che possono richiedere un intervento di bonifica ed infine l’individuazione delle azioni propositive).
- DM 14 febbraio 1997: “Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione da parte delle Regioni delle aree a rischio idrogeologico” con il quale viene ribadita la definizione di rischio e i criteri per l’individuazione delle aree a rischio idraulico e rischio frana.

A seguito dell'evento, alluvionale del maggio 1998 la normativa in materia di difesa del suolo subisce un ulteriore impulso con l'emanazione del D.Lgs. 180/98, poi convertito nella L. 267/98, e del successivo atto di indirizzo e coordinamento, il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D. L. 180/98*" che per la prima volta indirizzano le attività delle Autorità di Bacino verso la redazione di uno specifico Piano Stralcio dedicato all'assetto idrogeologico e alla individuazione delle relative misure di salvaguardia, indicando, inoltre, la prioritaria necessità di redigere Piani Straordinari (PSAI) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (aree a rischio R3 e R4).

E' ancora un evento calamitoso a stimolare l'emanazione di norme sulla difesa del suolo. Infatti, la più recente L. 365/2000 "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*" viene emanata a seguito della colata di fango che travolge il camping "Le Giare" tra Soverato e Montepaone in Calabria.

Tale Legge, oltre a ribadire l'urgenza dell'adozione dei Piani di Assetto Idrogeologico, focalizza l'attenzione sulle misure di prevenzione del rischio attraverso l'implementazione, laddove necessario, o il miglioramento delle reti di rilevamento dei parametri meteorologici, idrometrici e pluviometrici che possono essere precursori di situazioni di grave rischio per l'incolumità delle persone e delle cose; il controllo del territorio attraverso l'attività di polizia idraulica ed infine la predisposizione dei Piani di Emergenza.

La Legge individua, infine, gli interventi urgenti a favore delle zone colpite da calamità naturali di tipo idrogeologico, con particolare riferimento alle alluvioni in Calabria, alle zone colpite dagli eventi di ottobre e novembre del 2000 ed a quelle del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del 1994.

2.3 PIANI DI BACINO E PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

2.3.1 I Piani di Bacino

Il Piano di Bacino è uno strumento di pianificazione, assolutamente innovativo, introdotto dalla L. 183/89.

La novità principale è rappresentata essenzialmente dall'approccio all'analisi del territorio che deve essere alla base della redazione di un Piano e che non prescinde più dai fenomeni fisici che influenzano le condizioni di assetto idrogeologico, ma piuttosto viene rivolta all'unità territoriale rappresentata dal bacino idrografico a prescindere dagli esistenti limiti amministrativi.

Per la prima volta si percepisce che un cambiamento nell'uso del suolo di un'area collinare, l'antropizzazione di un'area di pertinenza fluviale, la realizzazione di un'opera idraulica possono innescare cambiamenti nell'assetto del territorio tali da propagarsi a

distanze molto elevate rispetto alla localizzazione dell'elemento scatenante; pertanto diventa chiara l'esigenza di una programmazione delle attività di prevenzione ad una scala ben più ampia di quella locale.

Il Piano di Bacino deve contenere indirizzi, prescrizioni, norme e interventi che abbiano, come fine ultimo, quello della gestione e della tutela delle risorse all'interno del bacino idrografico di pertinenza.

Ai sensi della L. 183/89 è emanato il D.P.R. 18 luglio 1995 che approva l'atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri fondamentali e le principali attività che sono alla base della redazione dei Piani di Bacino.

Secondo quanto riportato dalla norma, la prima fase è quella di raccolta di tutte le informazioni relative alle caratteristiche del territorio ricadente all'interno del bacino, informazioni che dovranno essere opportunamente riportate su carte tematiche e raccolte in un sistema informatico e che andranno a costituire il cosiddetto "*quadro organizzato delle conoscenze*".

Successivamente dovranno essere individuati gli "squilibri", ovvero quelle situazioni in cui il territorio presenta evidenti condizioni di rischio o degrado ambientale; tali analisi devono interessare le risorse idriche, il suolo ed il sottosuolo, l'ambiente acquatico, le attività estrattive, gli insediamenti antropici.

Infine si deve provvedere alla definizione delle "*azioni propositive*", ovvero di quelle azioni "*rivolte alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, nonché alla corretta gestione complessiva di tutte le risorse esistenti nel bacino*¹"; in questo contesto è inserita l'individuazione dei progetti di difesa del suolo, forestali, di realizzazione di infrastrutture, nonché i provvedimenti normativi ed amministrativi necessari per il ripristino degli equilibri.

Il Piano dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica che descrive le analisi dello stato di fatto, indica gli obiettivi, le fasi attuative e le ipotesi progettuali;
- elaborati che indicano lo stato di fatto e quello di progetto;
- norme di attuazione.

Il Piano di Bacino, in relazione a quanto indicato all'art. 17 della L. 183/89, acquista il valore di Piano Territoriale, acquisisce ed integra i vincoli già esistenti all'uso del suolo e ovviamente dovrà essere coerente ed integrabile non solo con i programmi nazionali e regionali di sviluppo economico, ma anche con ogni altro piano e programma che abbia un'incidenza sulla conservazione sia sull'uso del suolo sia sulla tutela delle acque.

¹ DPR 18 luglio 1995, punto 3.1 dell'Allegato

Le disposizioni che il Piano riporta, dal momento dell'adozione, hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici, oltre che per i soggetti privati.

I Bacini Idrografici di pertinenza delle Regioni Obiettivo 1

Nel seguito viene riportato il dettaglio delle Autorità di Bacino istituite, in attuazione dell'art. 12 della L. 183/89, nell'ambito delle regioni dell'Obiettivo 1, suddivise per autorità di rilievo Nazionale, Interregionale e Regionale.

- Bacini di rilievo nazionale:
Liri, Garigliano e Volturno, istituito con D.P.C.M. del 10.8.89 e comprendente aree della regione Lazio, della regione Campania e della regione Abruzzo.
- Bacini di rilievo interregionale:
Sangro, istituito con L.R. Abruzzo 43/01 e con Intesa Abruzzo-Molise 8.9.99;
Saccione e Fortore, Trigno e Biferno e bacini del Molise, istituito con L.R. Molise 20/98, L.R. Abruzzo 78/98, L.R. Puglia 12/01 e con L.R. Campania n. 11/02;
Bacini della Puglia e fiume Ofanto, istituito con DPGR Puglia 448/96, DCR Basilicata 308/91, Intesa con la Regione Campania D.G.R. n. 306/93, DPGR 303 e 333 del 1997 e con L.R. Puglia 19/02;
Sele, istituito con D.G.R. Basilicata 307 del 30.7.91 e con D.G.R. Campania 306 del 2.2.93 e comprendente aree delle regioni Basilicata e Campania;
Bacini della Basilicata (ex Bradano, Sinni e Noce, Regionali Basilicata), istituito con L.R. Basilicata 2/01, DCR Puglia 110/91 (Bradano) e con L.R. Calabria 34/96 (Sinni e Noce);
Lao, istituito ma non operante con L.R. Calabria 34/96 e con L.R. Basilicata 24/94.
- Bacini di rilievo regionale:
Campania-Sarno, Campania Nord Occidentale, Campania destra Sele, Campania sinistra Sele, istituiti con L.R. Campania 8/94;
Calabria, istituito con L.R. Calabria 35/96;
Bacini Regionali Sicilia;
Bacini Regionali Sardegna.

2.3.2 I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il concetto di Piano Stralcio viene introdotto dal legislatore con la L. 493/93 anche al fine di arginare il notevole ritardo che le Autorità di Bacino e le Regioni avevano accumulato nella stesura dei Piani di Bacino.

L'art. 12 della citata legge prevede, infatti, la possibilità di redigere piani stralcio relativi a settori funzionali i cui contenuti devono essere in stretta relazione con quelli dei Piani di Bacino. I Piani di Assetto idrogeologico sono quindi il risultato dell'elaborazione relativa allo specifico settore funzionale e si inseriscono in maniera assolutamente congruente all'interno dei più generali Piani di Bacino.

A seguito degli eventi di Sarno e dell'emanazione della L. 267/98, in considerazione dell'estremo ritardo rispetto alle disposizioni della L. 183/89 nella redazione dei PIANI di Bacino, con il D.P.C.M. 29 settembre 1998, lo Stato fissa come termine ultimo per la **redazione** dei Piani Stralcio sull'Assetto Idrogeologico il 30 giugno 1999, mentre sono fissate rispettivamente le scadenze del 30 giugno 2001 e del 30 giugno 2002 per l'**adozione** e l'**approvazione**. Viene disposto che tali Piani debbano contenere in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione di idonee misure di salvaguardia delle persone e delle infrastrutture presenti.

Nella redazione del Piano Stralcio, oltre alle disposizioni della L. 183/89 e della L. 267/98 l'Autorità di Bacino deve tenere conto anche di tutte le già richiamate disposizioni di coordinamento emanate ai sensi della stessa L. 183/89 (D.P.C.M. 23 marzo 1990, D.P.R. 7 gennaio 1992, D.P.R. 18 luglio 1995).

Si sottolinea che, dato il carattere emergenziale sia del D.Lgs. 180/98 sia del successivo atto di indirizzo e coordinamento, i risultati di tutte le attività conseguenti e successive a queste disposizioni normative sono da considerarsi suscettibili di revisione e modifica, previa la consultazione con tutti i soggetti coinvolti. A tale proposito già la L. 365/2000 stabilisce la necessità della convocazione, da parte delle Regioni, di una conferenza programmatica che ha lo scopo di assicurare la "*necessaria coerenza tra la pianificazione territoriale e la pianificazione di bacino*". A tale conferenza partecipano rappresentanti delle Province, dei Comuni interessati e dell'Autorità di Bacino. Tali rappresentanti sono chiamati ad esprimere un parere sul progetto di piano, con particolare attenzione all'individuazione delle integrazioni necessarie dei contenuti del Piano a scala provinciale e comunale.

Il Progetto di Piano, così come modificato ed integrato a seguito della Conferenza Programmatica, viene quindi adottato e approvato come Piano Stralcio con atto del Comitato Istituzionale.

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 si riferisce sia alla individuazione delle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 1, del D. L. 180/98 che alle "*aree dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale*".

L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione delle misure di salvaguardia possono essere suddivise in tre fasi sia per quanto riguar-

da le aree a rischio idraulico che per quelle a rischio frana o valanga.

FASE 1: individuazione delle aree a rischio attraverso l'acquisizione delle informazioni disponibili sul dissesto;

FASE 2: perimetrazione delle aree, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle misure di salvaguardia;

FASE 3: programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio.

Si ricorda che nel Piano sono inseriti come misure per la riduzione del rischio non solo interventi di tipo strutturale ma anche una serie di prescrizioni e vincoli all'uso del territorio ed eventuali delocalizzazioni degli insediamenti.

In particolare, per le **Aree a rischio idraulico** la **FASE 1** consiste nell'individuazione su cartografia in scala opportuna, comunque non inferiore a 1:10.000, dei tronchi di rete idrografica per i quali deve essere eseguita la perimetrazione delle aree di rischio. Per ciascun tronco dovrà essere compilata una scheda sintetica che contenga informazioni su:

- tipologia del punto di possibile crisi;
- caratteristiche idrauliche degli eventi temuti;
- descrizione sommaria del sito;
- descrizione della tipologia dei beni a rischio;
- valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto.

A disposizione di questa prima fase conoscitiva risultano essere, oltre alle informazioni reperite in loco dalle strutture tecniche competenti, anche le informazioni archiviate dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalla Catastrofi Idrogeologiche del CNR (GNDCI-CNR) nell'ambito del progetto "Aree Vulnerate Italiane" (AVI).

Nella FASE 2 si procederà alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico che dovrà essere eseguita con un grado di definizione che sia compatibile con la rappresentazione cartografica in scala non inferiore a 1:25.000.

Attraverso studi idraulici e idrogeologici si dovranno identificare aree caratterizzate da tre diverse probabilità di evento:

- aree ad alta probabilità di inondazione (tempo di ritorno 20-50 anni);
- aree a moderata probabilità di inondazione (tempo di ritorno 100-200 anni);
- aree a bassa probabilità di inondazione (tempo di ritorno 300-500 anni).

I valori delle portate di piena corrispondenti ai fissati tempi di ritorno possono essere calcolati da valutazioni idrologiche speditive, sulla base di elaborazioni statistiche oppure estrapolando informazioni storiche o ancora utilizzando criteri geomorfologici e ambientali. La norma però suggerisce di utilizzare, se possibile, i dati messi a dispo-

sizione dal GNDICI-CNR nell'ambito del progetto VAPI.

Sulla cartografia e con l'ausilio di foto aeree dovranno poi essere individuati sul territorio gli elementi vulnerabili agli eventi idraulici che saranno alla base della realizzazione della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale. Questa, sovrapposta a quella delle aree inondabili, consente di definire i livelli di rischio (crescenti da R1, rischio moderato, a R4, rischio molto elevato²).

Infine nella **FASE 3** si procederà all'individuazione delle tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o la rimozione del rischio, alla programmazione e alla progettazione preliminare finalizzata ad un eventuale finanziamento, alla definizione di vincoli, all'utilizzazione territoriale e di eventuali delocalizzazioni degli insediamenti.

Per quanto riguarda invece le **Aree a rischio frana** e valanga, la fase conoscitiva (fase 1) dovrà basarsi sull'analisi del territorio, su elementi noti e dati già disponibili, e dovrà condurre alla realizzazione di una carta dei fenomeni franosi e valanghivi.

Le Autorità di Bacino e le Regioni, oltre alle informazioni reperibili presso le proprie strutture tecniche, si possono avvalere anche dei dati archiviati dal GNDICI-CNR nel corso dello sviluppo del progetto AVI.

Per la **FASE 2**, quindi per la definizione delle aree a rischio, sarà necessario sovrapporre alle informazioni sui fenomeni franosi quelle relative alla presenza di persone, beni, attività umane e patrimonio ambientale. Anche per i fenomeni franosi le aree devono essere suddivise in quattro classi di rischio (da R1 a R4).

Anche in questo caso la **FASE 3** ha l'obiettivo di individuare gli interventi necessari alla mitigazione o alla rimozione del rischio, la programmazione e la progettazione preliminare per gli eventuali finanziamenti, l'individuazione dei vincoli all'uso del territorio e la valutazione dell'eventuale delocalizzazione di insediamenti.

Per ciascuna delle quattro classi di rischio il D.P.C.M. fissa, infine, le **misure di salvaguardia** che altro non sono che disposizioni circa gli interventi e le attività che è possibile svolgere su una determinata area.

² **R1**: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; **R2**: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; **R3**: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; **R4**: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio-economiche.

2.4 LA NUOVA NORMATIVA SISMICA

Per il corretto dimensionamento degli interventi sul territorio, ed in particolare per quelli di difesa del suolo, oltre a considerare tutte le caratteristiche della *geostruttura* non si può prescindere dalla sensibilità dell'area di intervento agli eventi sismici. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare nel seguito una sintesi della nuova normativa sismica nazionale, con la quale si è pervenuti ad una nuova classificazione sismica del territorio nazionale.

La normativa sismica italiana, attualmente in vigore, si può suddividere in due principali tipologie che spesso risultano correlate tra loro:

- a. la normativa relativa all'edilizia antisismica, che comprende sia la normativa tecnica per la costruzione in zona sismica sia le norme che delimitano le zone sismiche;
- b. le norme emanate a seguito del verificarsi di eventi sismici, che comprendono le dichiarazioni dello stato di calamità e le norme che definiscono lo stato di danneggiamento dei territori comunali.

La riduzione del rischio sismico è strettamente legata al rispetto delle norme tecniche per tutte le costruzioni che rientrano in zone classificate sismiche; in relazione a ciò il problema della classificazione sismica acquista un'importanza rilevante. Pertanto si ritiene opportuno ricordare in questa sede la recente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 con la quale sono stati definiti i "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*".

La produzione di normativa sismica ha inizio a seguito del terremoto di Reggio Calabria e Messina nel 1908 con l'emanazione del R.D. n. 193/09, ma solo con l'emanazione della L. 64/74 (attualmente in vigore) si stabiliscono i principi generali, anche di carattere tecnico, si stabiliscono criteri per la classificazione sismica del territorio italiano e si affida a successivi Decreti Ministeriali la disciplina dei diversi settori delle costruzioni, dal punto di vista della sicurezza.

Prima della recente ordinanza, il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 luglio 1984 rappresentava l'ultimo di una serie di decreti con i quali venivano individuati i limiti delle aree a rischio sismico.

L'Ordinanza è nata dalla necessità di un aggiornamento rapido della "pericolosità sismica" del territorio nazionale e delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. In particolare sono stati approvati:

- i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone;
- le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici;
- le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;

- le norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Viene demandato alle Regioni il compito di individuare e aggiornare l'elenco delle zone sismiche, oltre che di elaborare, insieme con il Dipartimento della Protezione civile, il programma di verifica degli edifici di interesse strategico e delle infrastrutture la cui funzionalità, in caso di evento sismico, è rilevante per le finalità di protezione civile e delle strutture il cui collasso può determinare conseguenze rilevanti.

La nuova classificazione sismica suddivide il territorio comunale in 4 zone; le prime tre corrispondono alle zone di sismicità alta ($S=12$), media ($S=9$) e bassa ($S=6$), già previste dalla L. 64/74, mentre la quarta è di nuova introduzione e corrisponde ad una zona all'interno della quale le Regioni hanno la facoltà di decidere se imporre o meno l'obbligo di progettazione antisismica.

Nell'allegato A è riportata una lista dei Comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali; tale classificazione ha carattere temporaneo, perché è previsto che entro un anno, dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, lo Stato predisponga una nuova mappa di riferimento su scala nazionale.

3. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

3.1 LA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

La procedura di VIA risultante dalle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE costituisce ancor oggi l'imprescindibile modello minimo di riferimento per i legislatori dei vari Stati membri ed il parametro per giudicare la conformità delle diverse soluzioni adottate a livello nazionale rispetto ai principi comunitari dettati in materia.

La Direttiva 85/337/CEE è stata emanata al fine di ravvicinare le legislazioni in materia di VIA vigenti nei vari Stati membri, eliminando così quelle disparità che rischiavano di falsare le condizioni di concorrenza, in violazione del Trattato istitutivo della CEE. Il fondamento giuridico della Direttiva è dunque rappresentato dagli artt. 100 (ora art. 94) e 235 (ora art. 308) del Trattato.

L'ambito di applicazione della Direttiva è individuato dall'art. 1, laddove è detto che la VIA riguarda "progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante", con l'esclusione dei "progetti destinati a scopi di difesa nazionale" e di quelli "adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico", in quanto in tale ipotesi si è ritenuto che gli obiettivi della VIA, in particolare quello della disponibilità delle informazioni, siano assicurati dalla procedura legislativa. I criteri in base ai quali determinare il carattere "importante" dell'impatto ambientale di un progetto sono individuati dal successivo art. 2 nella natura, nelle dimensioni e nell'ubicazione dell'opera da realizzare.

Lo stesso art. 2, però, per definire i progetti da sottoporre a VIA rinvia espressamente all'art. 4, il quale a sua volta li suddivide in due distinte classi in base al diverso grado di impatto che possono avere sull'ambiente, operando un rinvio agli elenchi contenuti negli allegati alla Direttiva.

Il primo gruppo, il cui elenco è contenuto nell'allegato I, riguarda i progetti il cui impatto è più elevato, e devono obbligatoriamente essere assoggettati a VIA.

Il secondo gruppo, il cui elenco è contenuto nell'allegato II, riguarda i progetti la cui sottoposizione a VIA è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, secondo il principio della sussidiarietà. Nell'effettuare questo cosiddetto *screening*, che può avvenire o in base al metodo concreto, ossia con un esame caso per caso, o in base al metodo astratto, ossia mediante la fissazione di criteri cui far riferimento, gli Stati membri devono tener conto dei criteri di selezione individuati dall'allegato III nelle caratteristiche dei progetti, nella localizzazione degli stessi e nelle caratteristiche dell'impatto potenziale.

La Direttiva 85/337/CEE contiene inoltre alcune rilevanti definizioni. In particolare, con il termine "progetto" si indica sia "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere", sia gli "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo", comprenden-

do non solo interventi che diano luogo alla costruzione di “opere”, ma anche semplici “attività” come, ad esempio, quelle di rimboschimento e disboscamento o ancora quelle minerarie (menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato II). Per “*committente*” si intende “*il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa a un progetto*”. La “*autorizzazione*” va identificata nella “*decisione dell’autorità competente o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso*”. Infine, le “*autorità competenti*” sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente Direttiva.

La Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, ha dunque predisposto una procedura ad hoc, che si configura come ulteriore sia rispetto ai procedimenti già previsti dai singoli ordinamenti interni a tutela di specifici profili ambientali, sia rispetto ai procedimenti finalizzati all’autorizzazione definitiva del progetto, ma in essi opportunamente integrata.

Di seguito si riportano le norme emesse dalla CEE in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Direttiva 85/337/CEE *del Consiglio, 27 giugno 1985* concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Essa introduce la VIA quale procedimento finalizzato alla previsione, valutazione e prevenzione degli effetti di un progetto su una pluralità di fattori biotici (uomo, fauna, flora), abiotici (suolo, acqua, aria, clima, paesaggio) e le rispettive interazioni (ecosistema, beni materiali, patrimonio culturale). La Direttiva include tre allegati: l’allegato I elenca i progetti che devono essere sottoposti alla VIA; l’allegato II elenca i progetti per i quali la necessità di soggezione alla VIA è determinata dagli Stati membri sulla base delle loro caratteristiche; l’allegato III specifica le informazioni relative al progetto e agli effetti del progetto sull’ambiente che devono essere fornite dal committente. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri era fissato al luglio 1988.

Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 inerente la valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Essa regola le procedure nel caso che un progetto possa avere un impatto ambientale negativo al di là delle frontiere dello Stato nel cui territorio si intende realizzarlo. E’ entrata in vigore nel 1997.

Direttiva 96/61/CE inerente la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC - Integrated Pollution Prevention Control) che introduce un approccio integrato nella procedura di autorizzazione all’esercizio di una vasta gamma di impianti industriali. E’ presa in considerazione nella Direttiva 97/11/CE che prevede la possibilità di istituire una procedura unica per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali di impianti esistenti rientranti nel campo di azione delle due Direttive (VIA e IPPC).

Direttiva 97/11/CE *del Consiglio, 3 marzo 1997*. Modifica alla Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Integra le disposizioni della Direttiva del 1985, estendendo le categorie dei progetti degli allegati I e II, ed includendo un ulteriore allegato relativo ai criteri di selezione dei progetti dell’allegato II. Il recepimento da parte degli Stati membri era pre-

visto entro il 14 marzo 1999. (In G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073).

Direttiva 2001/42/CE del Consiglio, 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3.2 *IL RECEPIMENTO NAZIONALE*

A livello nazionale si distinguono due gruppi di disposizioni: un primo complesso che riguarda le opere di competenza statale ed un secondo complesso che riguarda le opere di competenza regionale. La distinzione ricalca, grosso modo, quella tra opere elencate rispettivamente negli allegati I e II alla Direttiva 85/337/CEE (come ora modificata dalla Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997), che costituisce il fondamento della disciplina statale, da ritenersi, tuttavia, ancora in fase transitoria.

Di seguito si riporta l'elenco dei principali atti normativi emanati in materia a livello nazionale:

L. 349/86: *Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*. Modificata dalla L. 265/99, dalla L. 388/00 e dalla L. 93/01.

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: *Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349*.

D.P.C.M. 27 dicembre 1988: *Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377*. Modificato dal D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348.

L. 241/90: *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

L. 640/94: *Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991*.

D.P.R. 12 aprile 1996: *Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*.

D.P.R. 11 febbraio 1998: *Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6*. Completa il quadro di recepimento della Direttiva 85/337/CEE, estendendo l'elenco delle opere sottoposte a VIA nazionale ad altre opere dell'allegato II della Direttiva non trasferite alla competenza regionale con il D.P.R. 12 aprile 1996.

D.lg. 112/98: *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97*. Modificato dal D. Lgs. 7 settembre 2001, n. 343. L'art. 35 assegna la competenza alle Regioni relativamente ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse

geotermiche sulla terraferma, a condizione che esse abbiano provveduto o provvedano a disciplinare la procedure a livello regionale. L'art. 71 stabilisce che il trasferimento alle Regioni di altre competenze avvenga entro 8 mesi, a condizione che le regioni abbiano legiferato in materia di VIA in ottemperanza all'atto di indirizzo e coordinamento.

D.P.R. 3 luglio 1998: *Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale.*

Dirett. D.P.C.M. 4 agosto 1999: *Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta.*

D.P.C.M. 3 settembre 1999: *Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.*

D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: *Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.*

D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549: *Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Ambiente.*

L. 340/2000: *Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.* Modifiche alla L. 241/90.

L. 93/2001: *Disposizioni in campo ambientale.*

D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190: *Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.*

Circolare 25 novembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: *Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'Ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui quotidiani".*

L'individuazione dei progetti da sottoporre obbligatoriamente a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ex art. 6, L. 349/86, è stata effettuata dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, attraverso il sistema dell'elencazione tassativa. Tale elenco, contenuto nell'art. 1, comma 1, riprende quasi integralmente la lista di cui all'allegato I della Direttiva comunitaria, ed è stato integrato e modificato dalla L. 220/92, dal D.P.R. 27.04.1992 e dal D.P.R. 11.02.1998.

Di seguito si riporta l'elenco delle categorie di opere soggette a VIA obbligatoria statale, ex art. 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e sue successive modifiche ed integrazioni:

- a. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono sol-

tanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

- b. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non superi 1 kW di durata permanente termica).
- c. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.
- d. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
- e. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.
- f. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi (D.P.R. 11/2/98).
- g. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (D.P.R. 11/2/98).
- h. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.
- i. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi, mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra.
- l. Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trat-

- tenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³ (D.P.R. 11/2/98).
- m. Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km (D.P.R. 274 del 27.4.92).
 - n. Oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 Km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526 (D.P.R. 11/2/98).
 - o. Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m³; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m³ (D.P.R. 11/2/98).
 - p. Impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (D.P.R. 11/2/98).
 - q. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di connessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti (D.P.R. 11/2/98).
 - r. Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t (D.P.R. 11/2/98).
 - s. Impianti di gassificazione e liquefazione (D.P.R. 11/2/98).
 - t. Impianti destinati: al trattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (D.P.R. 11/2/98).
 - u. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenti scariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari (D.P.R. 11/2/98).

La VIA statale riguarda in primo luogo progetti pubblici e progetti privati. Infatti, la classificazione non prende in considerazione la natura pubblica o privata dell'opera, ma fa riferimento soltanto alla categoria in cui essa è inquadrabile.

Come sopra evidenziato, l'elenco contenuto nell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 è stato integrato dal D.P.R. 11 febbraio 1998, che ha inserito le tipologie progettuali di cui alle lettere da n) a u), che si riferiscono alle opere di cui all'allegato II della Direttiva comunitaria, che l'atto di indirizzo e coordinamento del 1996 non ha attribuito alla competenza regionale. Inoltre, sempre il citato D.P.R. ha riformulato le lettere f), g) e l).

La lettera m) è stata invece aggiunta dal D.P.R. 27.04.1992.

Da sottolineare che il comma 2 dello stesso art. 1 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 prevede l'estensione della procedura di VIA obbligatoria statale agli "interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse" e agli "interventi su opere già esistenti, rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio".

Sono inoltre esclusi gli interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti. Queste esclusioni, subordinate alla sola verifica delle emissioni, sono state mitigate dall'art. 6, comma 7, D.P.C.M. 27 dicembre 1988, laddove è previsto che la Commissione VIA verifichi caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione. Sono, infine, escluse dalla procedura in parola le opere destinate alla difesa nazionale.

Quanto all'individuazione del tipo di progetto da assoggettare a VIA, il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 faceva riferimento ai progetti di massima, secondo la normativa allora vigente, che distingueva tra progetto di massima e progetto definitivo. Successivamente, l'art. 16 della L. 109/94 (nota come "*Legge Merloni*") ha introdotto una nuova articolazione della progettazione, distinguendo tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. La stessa disposizione (comma 4) si incarica di coordinare la normativa sulla VIA e quella sui LL.PP., stabilendo che lo studio di impatto ambientale (SIA) deve essere inserito nel progetto definitivo. Ne deriva che le informazioni ambientali, necessarie alle fasi di *screening* e di *scoping* devono essere inserite nel progetto preliminare, mentre nel progetto esecutivo devono trovare posto le prescrizioni eventualmente dettate nel giudizio di compatibilità ambientale. Il successivo regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. (D.P.R. 21.12.1999, n. 554) prevede, inoltre, l'inserimento di uno studio di prefattibilità ambientale all'interno del progetto preliminare, contenente, nel caso di interventi assoggettati a VIA, le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti del SIA. Tale studio di prefattibilità ambientale deve, quindi, essere tale da consentire di verificare un eventuale impatto ambientale significativo e di identificare misure mitiganti tali impatti (v. § 3.4.5).

Il recente Decreto Attuativo (D.P.R. 3.05.2002) della L. 443/2001 (nota come “*Legge Obiettivo*”) prevede, tuttavia, che le opere considerate “strategiche” la VIA sia anticipata alla fase del progetto preliminare.

Dall’analisi della normativa emerge, quindi, che, a livello nazionale, non c’è alcun tipo di intervento riguardante la difesa del suolo da sottoporsi obbligatoriamente a procedura di VIA.

3.3 IL RECEPIMENTO REGIONALE

Ancor prima dell’attuazione della Direttiva CEE ad opera della legislazione nazionale, alcune Regioni avevano adottato una propria normativa in materia di VIA, sia pure limitatamente a taluni settori. Successivamente, l’art. 6 della L. 349/86 ha prefigurato, in materia, un rigido impianto centralistico, che lasciava alle Regioni un ruolo meramente consultivo. Tuttavia, permanendo lo stato di attuazione transitoria della Direttiva ed il conseguente confuso quadro legislativo di riferimento, alcune Regioni, specie quelle ad autonomia speciale, hanno adottato una propria disciplina.

In tal modo veniva a crearsi una sovrapposizione di competenze che rese necessaria l’adozione di una legge organica, diretta a definire e precisare i poteri regionali in materia, evitando duplicazioni di procedure e frantumazione degli interventi. In tale quadro si colloca l’emanazione della L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 40, comma 1, e del successivo D.P.R. 12 aprile 1996.

In particolare, con il D.P.R. 12 aprile 1996, “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale*”, sono stati definiti condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome. L’obiettivo del D.P.R. era quello di assicurare il sostanziale recepimento della Direttiva 85/337/CEE, consentendo l’applicazione dell’allegato II, e offrendo gli indirizzi fondamentali per l’attività delle Regioni, cui vennero concessi nove mesi per adeguarsi alla nuova normativa.

Successivamente, il predetto D.P.R. è stato integrato e modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999 e dal D.P.C.M. del 1 settembre 2000. Tali aggiornamenti sono stati resi necessari a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 112/98 recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97*”, la cui applicazione ha comportato un parziale mutamento nel riparto delle competenze.

Il quadro normativo denota una continua evoluzione, anche in considerazione del fatto che le modifiche alla Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA, nel frattempo introdotte dalla Direttiva 97/11/CE, hanno comportato un notevole incremento dell’attività legislativa in materia da parte delle Regioni e delle Province Autonome.

Le Regioni hanno provveduto ad emanare propri provvedimenti di attuazione del predetto decreto, ovvero di adeguamento ad esso della normativa previgente. La maggio-

ranza delle Regioni ha recepito il D.P.R. 12 aprile 1996 attraverso atti legislativi ad hoc, mentre altre attraverso deliberazioni di Giunta. In ogni caso, insieme alle leggi regionali di recepimento, sono state emanate numerose D.G.R. e circolari esplicative al fine di rendere più completa ed esaustiva la corretta applicazione delle norme stesse. Alcune Regioni hanno, inoltre, recepito anche le successive modificazioni apportate, come sopra accennato, al D.P.R. 12 aprile 1996.

La normativa statale sulla VIA non prende in considerazione le opere ex allegato II della Direttiva 85/337/CEE. Ciò ha indotto la Commissione Europea ad invitare lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per applicare la procedura VIA anche ai progetti di cui al predetto allegato II. A tale incombenza ha provveduto l'atto di indirizzo e coordinamento, contenuto nel D.P.R. 12 aprile 1996. Le categorie di progetti da sottoporre a VIA regionale, sostanzialmente coincidenti con le tipologie di opere di cui all'allegato II della Direttiva comunitaria, sono presi dunque in considerazione dall'atto di indirizzo e coordinamento, che li suddivide in due distinti elenchi (allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996), a seconda della loro diversa potenzialità inquinante e della diversa incidenza sulla conformazione del territorio.

I predetti allegati A e B sono stati oggetto di modifica ed integrazione da parte di un successivo atto di indirizzo e coordinamento, emanato con il D.P.C.M. 3 settembre 1999, che ha introdotto nuove tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale.

La procedura di VIA regionale è obbligatoria per i progetti di cui all'allegato A:

- Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
- Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
- Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di

- lunghezza superiore ai 500 metri.
- Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno.
 - Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
 - Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc.
 - Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 mc.
 - Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc.
 - Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
 - Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
 - Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

La procedura di VIA regionale è, invece, soltanto eventuale per i progetti dell'allegato B, ossia qualora l'intervento ricada all'interno di aree naturali protette (così come definite dalla L. 394/91 "*Legge quadro sulle aree protette*"), ovvero, pur non ricadendo in un'area protetta, presenti caratteristiche tali da richiedere, sulla base dei criteri indicati dall'allegato D, comunque, lo svolgimento della procedura di VIA.

Alle Regioni è, poi, attribuita la facoltà di disporre un incremento o un decremento (nella misura massima del 30%) delle soglie di cui all'allegato B per determinate tipologie di progetti e/o di aree, mentre restano esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente o in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In riferimento al D.P.R.³ si riporta nel seguito un elenco delle opere di difesa del suolo inserite negli allegati A e B del D.M. 16 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali sono obbligatorie le procedure di VIA, seppur con alcune limitazioni (vedi allegato B).

Sono state considerate come opere di difesa del suolo tutte quelle opere i cui effetti rientrano tra gli obiettivi generali espressi dalla L. 183/89 (ad es. gli impianti di depurazione, i collettori fognari, ecc.).

³ Un'analisi della normativa VIA relativa alle regioni dell'Obiettivo 1 è riportata in Appendice C. "Le regioni dell'Obiettivo 1: la normativa specifica".

Opere comprese nell'allegato A (*progetti assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale*):

- sistemazione delle coste quando sia prevista la realizzazione di porti le cui caratteristiche corrispondono a quelle indicate dalla lettera h⁴;
impianti di depurazione con caratteristiche corrispondenti alla lettera p⁵.

Opere comprese nell'allegato B (*progetti assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale se ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, altrimenti sottoposti a verifica da parte delle autorità competenti se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale*):

- interventi di protezione dei versanti da fenomeni di erosione quando sia prevista la forestazione di superfici superiori a 20 ha (come da lettera 1b⁶);
- realizzazione di strade extraurbane nell'ambito di sistemazione di aree in frana o di aree di pertinenza fluviale (come da lettera 7g⁷);
- realizzazione di opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare (come da lettera 7n⁸);
- opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (vedi lettera 7o⁹);

⁴ lettera h): porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

⁵ lettera p): impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

⁶ lettera 1b): iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

⁷ lettera 7g): strade extraurbane secondarie.

⁸ lettera 7n): opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

⁹ lettera 7o): opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

- interventi di sistemazione delle coste che prevedano la realizzazione di porti turistici con parametri inferiori di quelli nella lettera h dell'allegato A (come da lettera 7q¹⁰);
- impianti di depurazione con caratteristiche corrispondenti alla lettera 7v)¹¹.

3.4 LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

La conoscenza della struttura e dei contenuti del SIA facilita il processo valutativo dei tecnici chiamati ad esprimere pareri all'interno del procedimento di VIA consentendo un'agevole ricerca delle informazioni relative al progetto e facilitando la verifica di completezza ed esaustività dello studio stesso.

A tal fine, di seguito viene costruito un quadro sintetico dell'articolazione e dei contenuti del SIA così come definiti dalla normativa vigente¹² e in riferimento alla normativa nazionale, regionale, alla documentazione sui rapporti di *screening* nazionali e regionali e all'articolazione del SIA riguardante i lavori pubblici.

Sono inoltre inserite tabelle finalizzate a fornire:

1. una sintesi degli strumenti operativi maggiormente utilizzati nella redazione dei SIA;
2. indicazioni relative agli aspetti di maggior rilevanza ai fini della comprensione degli effetti dell'opera in progetto sulla *geostruttura*.

3.4.1 Riferimenti normativi e obiettivi

I contenuti indispensabili del SIA sono in primo luogo precisati nell'all. IV della Direttiva 85/337/CEE, così come modificato e integrato dalla Direttiva 97/11/CE e quindi dalle normative nazionali di recepimento. In modo più dettagliato i contenuti sono definiti dall'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988¹³ integrato dal D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348¹⁴.

¹⁰ lettera 7q): porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'Allegato A ("porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri"), nonché progetti d'intervento su porti già esistenti.

¹¹ lettera 7v): impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

¹² D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8./7/1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377"

D.P.C.M.27 dicembre 1988¹³ integrato dal D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348¹⁴. Vanno inoltre ricordati due regolamenti specifici: il D.P.R. 27.04.1992 relativo agli elettrodotti e il D.P.R. 18.4.1994, n. 526 relativo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è il documento tecnico di riferimento per la procedura di VIA e costituisce la base conoscitiva per l’Autorità competente e per il pubblico al fine di una valutazione di impatto che il progetto può generare sull’ambiente.

Il SIA è realizzato dal soggetto che propone il progetto e contiene l’insieme degli studi e delle ricerche di settore svolte da esperti scelti dal proponente. Il SIA deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’impatto connesso alla costruzione e all’esercizio delle attività del progetto stesso. Deve consentire di verificare ed apprezzare l’incremento di pressione ambientale dovuto agli impatti prodotti dalla realizzazione dell’opera nelle diverse fasi di cantiere, realizzazione, esercizio e dismissione.

I livelli di approfondimento del SIA sono connessi alla fase di evoluzione del progetto o dell’iter decisionale; ne consegue la possibilità di avere documenti diversi in relazione al progetto preliminare o definitivo o in relazione alla fase di valutazione di impatto ambientale o di screening. Occorre ricordare però che la validità informativa di un SIA ai fini del processo valutativo deve essere riferita al livello di progettazione “definitivo” così come previsto dalla normativa vigente sui Lavori Pubblici (§ 3.4.5)

Gli obiettivi del SIA possono essere schematizzati nel modo seguente:

- descrizione dello stato attuale dell’ambiente (*ex ante*): caratteristiche strutturali (qualità, valore delle componenti ambientali, interazioni fra le stesse, ecc.); stato di carico (*stress*, stato delle sub-componenti, ecc.); individuazione degli elementi di fragilità degli ecosistemi;
- descrizione del progetto ai fini di una corretta valutazione dei probabili impatti;
- descrizione dello stato futuro conseguente la realizzazione del progetto (*ex post*): valutazione dell’evoluzione dell’ecosistema individuando e valutando gli impatti e le possibili misure di mitigazione).

Per “componenti ambientali” si intendono gli elementi costitutivi dell’ambiente (aria, acqua, suolo, ecc.); per “fattori ambientali” si intendono gli elementi che costituiscono causa di interferenza e di possibile perturbazione nei confronti di altre componenti

¹³ “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6, L. 8/7/1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”

¹⁴ “Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere”

ambientali (rumore, vibrazioni, radiazioni, rifiuti, ecc.); in realtà la distinzione non è sempre così netta poiché anche le componenti ambientali possono costituire un fattore di interferenza per le altre componenti ambientali: ad esempio l'acqua è un fattore che modella la superficie terrestre, interferendo con la componente suolo.

3.4.2 Articolazione del SIA

La normativa vigente articola lo Studio di Impatto Ambientale secondo tre “Quadri di riferimento”¹⁵:

- quadro di riferimento programmatico;
- quadro di riferimento progettuale;
- quadro di riferimento ambientale.

Parte integrante del SIA è la “Sintesi non tecnica” il cui scopo è quello di garantire che i contenuti del SIA possano essere divulgati al pubblico in forma semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Le indagini vengono effettuate in riferimento a due ambiti territoriali. Quello di area vasta comprende l'area interessata dai potenziali effetti, diretti e indiretti, del progetto. E' utilizzato, inoltre, per un inquadramento più generale del progetto nel territorio, soprattutto in relazione alle varie emergenze ambientali e le rappresentazioni cartografiche dei vari tematismi sono riportate a scale piccole (di solito dall'1:100.000 all'1:25.000). L'ambito territoriale riferito al sito è quello direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento; le rappresentazioni cartografiche vengono effettuate su scale di maggior dettaglio (di solito dal 10.000 al 5.000).

Quadro di riferimento programmatico

In questa sezione sono descritti tutti gli elementi di programmazione e pianificazione in relazione ai quali si colloca l'opera da realizzare. Tali elementi forniscono un importante parametro di riferimento per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale; è inoltre escluso che, all'interno dell'espressione del giudizio di compatibilità, si entri nel merito della conformità delle opere a tali strumenti.

I contenuti del quadro di riferimento programmatico sono i seguenti:

- la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali nei quali è inquadrato il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
- la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:

¹⁵ D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art. 1, comma 3 e artt. 2÷5.

- le eventuali modificazioni intervenute rispetto alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

Il quadro di riferimento programmatico descrive inoltre:

- l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

Le rappresentazioni cartografiche sono, di massima, riferite all'area vasta e comprendono stralci della pianificazione sovraordinata, mentre, soprattutto nel caso di progetti "lineari" (infrastrutture di trasporto, elettrodotti, ecc.) per i quali l'area vasta risulta necessariamente estesa, le informazioni relative agli strumenti comunali (P.R.G., P.d.F.) vengono sintetizzate in un "mosaico piani" in cui le varie categorie di zonizzazione vengono accorpate per grandi classi omogenee.

In riferimento agli effetti del progetto sulla geostruttura, tale Quadro deve contenere, in scala adeguata alla comprensione dei tematismi, l'eventuale pianificazione di settore (Piani di Bacino, Piani di Assetto Idrogeologico, Piano delle attività estrattive, ecc.) e tutti i provvedimenti adottati a livello locale in materia di difesa del suolo, di gestione del territorio e di tutela e gestione delle risorse del suolo e del sottosuolo.

Il quadro di riferimento progettuale

Lo scopo di questa sezione è quello di chiarire le ragioni del progetto, il suo inquadramento nelle decisioni o nei programmi che stanno a monte, le utilità che si intendono perseguire, le caratteristiche tecniche generali.

In questa sezione viene descritto il progetto e le soluzioni tecniche adottate, l'inquadramento territoriale dello stesso con riferimento all'area direttamente interessata e all'"area vasta" potenzialmente interessata dalla realizzazione.

Nel quadro di riferimento progettuale sono esplicitate le motivazioni tecniche ed economiche adottate nella definizione del progetto e sono inoltre esplicitati tutti gli accorgimenti, le misure e gli interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che possono renderlo maggiormente compatibile con l'ambiente.

Nel quadro di riferimento progettuale il progetto va descritto con riferimento a:

- la natura dei beni e/o servizi offerti;
- il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, anche in riferimento all'ipotesi di assenza di intervento;
- la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
- i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.

Sono inoltre presenti informazioni:

- sulle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- sull'insieme di condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto (norme tecniche che regolano la realizzazione delle opere, norme e prescrizione degli strumenti urbanistici, piani paesistici territoriali e di settore, sistema dei vincoli e condizionamenti dovuti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di natura ambientale);
- sulle motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, con particolare riferimento a scelte di processo, per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento dei rifiuti;
- sulle condizioni di utilizzazione delle risorse naturali e di materie prime direttamente e indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera;
- sulla quantità e caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera con riferimento alle diverse fasi di realizzazione e esercizio dell'opera;
- sulle necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
- sulle eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione che di esercizio.

Sono in ultimo analizzati gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

Le rappresentazioni cartografiche sono alle scale più varie; generalmente sono privilegiate scale grandi in grado di rappresentare in modo migliore gli aspetti architettonici e tecnici del progetto.

Relativamente alle opere di difesa del suolo e agli aspetti di interferenza con la geostruttura, nel quadro di riferimento progettuale devono essere presenti e comprensibili tutti gli elementi, descritti in §1 – “Considerazioni di carattere tecnico” e necessari per una corretta valutazione.

Il quadro di riferimento ambientale

Secondo le Direttive comunitarie il concetto di ambiente può essere semplificato concipendolo come l'insieme di diverse componenti:

- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali e il patrimonio culturale.

Nel recepimento nazionale sono state definite nel dettaglio le diverse componenti dell'ambiente e le informazioni da fornire, all'interno del SIA, per la loro caratterizzazione:

- *atmosfera*: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- *ambiente idrico*: acque superficiali e sotterranee (dolci, salmastre, marine);
- *suolo e sottosuolo*: analisi della componente sotto il profilo geologico, geomorfologico, podologico, litologico, tettonico, geotecnico, ecc.;
- *vegetazione, flora e fauna*: formazioni vegetali e associazioni animali, emergenze significative, specie protette ed equilibri naturali;
- *ecosistemi*: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti che formano un sistema unitario ed identificabile (lago, bosco, fiume, mare) per la propria struttura, il proprio funzionamento e la propria evoluzione temporale;
- *salute pubblica*: intesa come individui e comunità;
- *rumore e vibrazioni*: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale sia umano;
- *radiazioni ionizzanti e non ionizzanti*: considerate in rapporto all'ambiente sia naturale sia umano;
- *paesaggio*: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

Di seguito si riportano le indicazioni normative relative ai contenuti del SIA in merito alla caratterizzazione delle componenti “ambiente idrico” e “suolo e sottosuolo” che rivestono maggiore rilevanza ai fini dell’analisi e valutazione degli effetti prevedibili di un progetto sulla *geostruttura*.

Ambiente idrico.

Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

- stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall’intervento proposto;
- stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall’intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:

- la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
- la determinazione dei movimenti delle masse d’acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall’intervento - per i corsi d’acqua si dovrà valutare, in particolare, l’eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti - per i laghi ed i mari si dovrà determinare l’effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti; la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interimenti;
- la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
- la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.

Tab. 3.1 - Quadro di Riferimento Ambientale: articolazione operativa

| Contenuti | Obiettivi | Metodi e rappresentazioni cartografiche |
|------------------------------|---|---|
| Descrizione dell' ambiente | Definizione delle caratteristiche e dei livelli di qualità ecologica dell'area oggetto di SIA prima della realizzazione dell'intervento. | Per la caratterizzazione delle componenti vengono solitamente utilizzati: - dati disponibili in letteratura; - dati da rilevamenti specifici; - modelli previsionali fisici o matematici; - riprese fotografiche, aerofotogrammetrie, rilevamenti da satellite. Le analisi di maggior dettaglio vengono svolte con riferimento al sito direttamente interessato dalla realizzazione del progetto mentre, per l'area vasta, riguardano un inquadramento più generale del progetto nel territorio soprattutto in relazione alle varie emergenze ambientali. |
| Individuazione degli impatti | Individuazione delle interazioni certe o probabili tra le azioni elementari di progetto e le componenti ambientali caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. | I metodi di <u>individuazione degli impatti</u> sono molteplici; lo strumento più semplice è quello delle <u>check-list</u> costituite da elenchi selezionati di parametri relativi alle componenti e fattori ambientali e ai fattori di progetto e/o fattori di impatto; la loro redazione consente di predisporre un quadro informativo sulle principali interrelazioni che dovranno essere esaminate. Si utilizzano inoltre matrici in cui le interrelazioni di impatto sono evidenziate dall'incrocio di righe (azioni) e colonne (effetti sull'ambiente). |
| Stima degli impatti | Stima delle variazioni prevedibili per le diverse componenti e fattori ambientali a seguito dell'esecuzione di diverse azioni di progetto. | Gli strumenti operativi più diffusi sono: <i>Indici ambientali</i> : prodotto di un'elaborazione matematica di diversi parametri che forniscono un singolo livello qualitativo ambientale – l'indice è un elemento informativo che sintetizza e/o misura le condizioni, la qualità, le interrelazioni, i problemi di ampi o complessi sistemi, nonché l'avvicinamento/allontanamento, nel tempo, di un fine desiderato – il calcolo del valore di un dato indice prima della realizzazione dell'opera e a seguito della realizzazione dell'opera consente la quantificazione dell'impatto. <i>Modelli</i> : metodi di previsione e stima degli impatti formalizzati, cioè documentabili e riproducibili – oltre ai modelli matematici vanno considerati i modelli fisici come ad esempio la produzione in scala di un bacino idrico allo scopo di sperimentare diverse ipotesi di gestione delle acque o la realizzazione di fotomontaggi allo scopo di stimare l'impatto visivo di un'opera. |

| Contenuti | Obiettivi | Metodi e rappresentazioni cartografiche |
|----------------------------------|--|--|
| <p>Valutazione degli impatti</p> | <p>Valutazione dell'importanza che la variazione prevista per una determinata componente o fattore ambientale assume in quel particolare contesto.</p> | <p>Costruzione di "scale di giudizio" relative agli impatti individuati. Le più comuni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scale qualitative o simboliche; - scale numeriche; - scale ordinali. <p>La scala di valutazione consente di disporre di valori omogenei di impatto per le diverse componenti e fattori ambientali.</p> |
| <p>Analisi delle alternative</p> | <p>Individuazione di possibili soluzioni diverse da quella di progetto e confronto dei potenziali impatti con quelli determinati dall'intervento proposto.</p> | <p>Le tipologie delle alternative che possono essere utilizzate all'interno di un SIA sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alternative strategiche (misure per prevenire la domanda; misure diverse per la realizzazione dello stesso obiettivo); - alternative di localizzazione (definibili in base: alla conoscenza dell'ambiente, all'individuazione della potenzialità d'uso dei suoli, ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili); - alternative di processo o strutturali (esame di differenti tecnologie, processi e materie prime da utilizzare nel progetto); - alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi (ricerca di contropartite, transazioni economiche e accordi vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili); - alternativa zero (non realizzare il progetto). |

| Contenuti | Obiettivi | Metodi e rappresentazioni cartografiche |
|---------------------------------------|--|--|
| Gestione e monitoraggio degli impatti | Garanzia della gestione e del controllo degli impatti esercitati dal progetto sull'ambiente per mantenerne l'entità al di sotto di determinate soglie di accettabilità e garantire il rispetto delle condizioni di accettabilità del progetto. | <p><i>Misure di mitigazione:</i> misure volte a ridurre o contenere gli impatti ambientali previsti; <i>misure di compensazione:</i> misure volte a migliorare le condizioni dell'ambiente interessato ma che non riducono gli impatti attribuibili specificatamente al progetto.</p> <p><i>Misure di monitoraggio:</i> misure volte, nelle diverse fasi (costruzione, esercizio, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - al controllo dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli di emissione, rumorosità, ecc.); - al controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali; - al controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione previste. <p>In particolare, per quanto qui d'interesse, l'attenzione si rivolge alle misure di mitigazione, il cui scopo è la riduzione o il contenimento degli impatti negativi previsti. Tali misure possono essere classificate in quattro categorie fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relative alla localizzazione dell'intervento in oggetto: individuazione di siti diversi o ripartizione degli interventi in diverse aree tra loro funzionali, ecc.; - relative alla scelta dello schema progettuale e tecnologico di base: scelta delle tecnologie, modifiche dei processi di costruzione o produzione, ecc.; - volte a ridurre interferenze indesiderate: depuratori per le acque reflue, impianti di abbattimento degli inquinanti in atmosfera, barriere antirumore, ecc.; - relative ad azioni che possono essere intraprese in fase di esercizio: riduzione o sospensione dell'attività dell'impianto in caso di superamento di determinate soglie d'inquinamento, ecc. |

Suolo e sottosuolo

Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono:

- l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni;
- determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali.

Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:

- la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
- la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
- la caratterizzazione geomorfologica e l'individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
- la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
- la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
- la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico devono essere esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro devono essere definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vul-

canici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

Sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica ha come scopo l'informazione al pubblico; è pertanto costituita da elaborati testuali di facile comprensione e riporta le tavole grafiche riguardanti, generalmente, l'inquadramento territoriale, gli elaborati progettuali di descrizione architettonica dell'intervento, gli elaborati dei modelli di dispersione degli inquinanti e le simulazioni grafiche relative all'inserimento paesaggistico.

3.4.3 Il SIA per le opere di competenza regionale

I contenuti e l'articolazione dei SIA per le opere di competenza regionale sono definite nel D.P.R. 12 aprile 1996 e riguardano i punti di seguito esposti.

Descrizione del progetto:

- descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento, con indicazione dell'ubicazione, dimensione, caratteristiche strutturali e finalità dello stesso;
- descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- valutazione del tipo e della quantità di residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- relazioni tra il progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

Soluzioni alternative:

- illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

Analisi della qualità ambientale:

- analisi della qualità ambientale in assenza di progetto con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

Descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente: individuazione e descrizione dei probabili effetti, positivi e negativi, del progetto sull'ambiente dovuti:

- all'esistenza del progetto;
- all'utilizzazione delle risorse naturali;
- all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

Misure di mitigazione: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Riassunto non tecnico: sintesi divulgativa delle informazioni raccolte sulla base dei punti precedenti.

Difficoltà incontrate: sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.4.4 Documentazione per i rapporti di *screening* statali e regionali

La procedura di VIA può essere preceduta da una preventiva procedura di *screening* tesa ad accertare le condizioni per l'assoggettamento a VIA di determinati progetti (allegato B D.P.R. 12 aprile 1996).

Il procedimento di *screening* è effettuato sulla base di uno Studio di Impatto Ambientale che, sebbene meno dettagliato di quello richiesto per le opere a VIA obbligatoria, deve comunque contenere gli elementi significativi necessari a consentire l'effettuazione dell'esame. Tale documento è generalmente detto "Rapporto d'Impatto Ambientale" e i contenuti sono i seguenti:

- dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
- utilizzazione delle risorse naturali;
- produzione dei rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;
- impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (turistiche, urbane, agricole).

Il documento di *screening* fornisce anche un'indicazione della sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto con riferimento ai seguenti elementi:

- la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione

alle zone costiere, alle zone montuose e forestali, alle zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati, alle zone a forte densità demografica, ai paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico, alle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche e, infine, agli effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

3.4.5 Rapporto d'Impatto Ambientale e SIA nella normativa sui lavori pubblici

La normativa sui lavori pubblici (L. 109/94) e il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 21.12.1999, n. 554) hanno assegnato un ruolo fondamentale alle indagini e agli studi ambientali dei progetti pubblici, al fine di realizzare una loro maggiore compatibilità con l'ambiente. La L. 109/94 evidenzia che *“La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è impostata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, curabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni di intervento”*.

Ai tre livelli di progettazione definiti dalla legge (preliminare, definitivo, esecutivo), si accompagnano, tra l'altro, una serie di considerazioni di carattere ambientale.

All'interno del progetto preliminare¹⁶ è previsto uno *“studio di prefattibilità ambientale”* che ha come scopo la ricerca del miglior inserimento paesaggistico e ambientale nel territorio interessato dal progetto. Tale studio comprende:

- la verifica preliminare in merito alla compatibilità dell'intervento con le prescrizioni relative a strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica, urbanistica e di settore;
- una previsione degli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'opera sulle varie componenti ambientali e sulla salute;
- una descrizione delle motivazioni relative alla scelta del sito, delle soluzioni progettuali, l'illustrazione delle alternative tecnologiche e localizzative considerate in riferimento alla minimizzazione dell'impatto ambientale;

¹⁶ Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria di intervento.

- la determinazione delle misure di compensazione ambientale, degli interventi di ripristino, riqualificazione, miglioramento ambientale e paesaggistico con una stima dei costi da comprendere, nelle fasi successive, nei piani finanziari dei lavori;
- i riferimenti alle normative di tutela ambientale da osservare, i limiti posti dalle normative di settore in riferimento alla fase di esercizio degli impianti con l'indicazione degli interventi tecnici da adottare al fine del loro rispetto.

Per i progetti oggetto di procedura VIA obbligatoria lo Studio di Prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie alla fase di *scoping* ovvero la fase di selezione preliminare dei contenuti del SIA. Per i progetti soggetti per legge ad una verifica preliminare in merito alla loro assoggettabilità alla procedura di VIA, lo studio ha come scopo l'accertamento di assenza di impatto significativo a seguito della realizzazione del progetto e l'identificazione delle condizioni e prescrizioni necessarie a mitigare gli impatti.

All'interno del progetto definitivo¹⁷ è prevista una distinzione tra le opere soggette alla procedura di VIA e le altre. Per le prime il SIA è redatto *“secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento a cave e discariche”*; per le altre opere lo studio di fattibilità ambientale è redatto *“tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, e riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e alle lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale”*.

¹⁷ Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. La fase definitiva è quella in cui vengono descritte le caratteristiche architettoniche della futura opera, tanto ai fini dell'esame e dell'istruttoria interna da parte della committenza, che del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organismi preposti.

3.5 CENNI SULL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

3.5.1 La Valutazione Ambientale Strategica

L'esperienza acquisita negli anni di applicazione della VIA ha consentito di evidenziare i limiti che l'applicazione di tale procedura comporta in termini di salvaguardia dell'ambiente: essendo la VIA applicata a singoli progetti, non consente di inquadrarne gli effetti ambientali nell'intero contesto ambientale e non permette la completa comprensione della dimensione globale che gli impatti antropici assumono con evidenza sempre crescente.

Pertanto si è resa necessaria la definizione di strumenti di valutazione che consentissero di stimare gli impatti indotti dalle grandi opzioni strategiche e dagli indirizzi di pianificazione territoriale e settoriale estendendo alla valutazione preventiva il ruolo che la VIA svolge nei confronti dei singoli progetti.

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("*Direttiva VAS*") è entrata in vigore il 27/7/01 e dovrà essere recepita entro il 21/7/04.

La disciplina della Direttiva, sebbene rappresenti una novità, potrà avvalersi dell'esperienza ormai consolidata derivante dalla sua applicazione ai piani ed ai programmi finanziati con i fondi comunitari. Il Manuale per la Valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'U.E, definisce la VAS come: "il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale".

L'obiettivo principale è quello di integrare le considerazioni ambientali nelle procedure di preparazione e adozione dei piani e programmi che presumibilmente possono avere effetti importanti sull'ambiente e di effettuare quindi una valutazione ambientale. Il principio di base è che la garanzia di un elevato livello di tutela ambientale può essere raggiunto solo inserendo le considerazioni ambientali in tutti i livelli delle politiche di pianificazione e programmazione.

Come obblighi generali la Direttiva prevede che le condizioni dettate siano integrate dalle procedure previste dai diversi Stati membri per l'adozione di piani o programmi o recepite con un'apposita normativa.

Relativamente al campo di applicazione, la Direttiva stabilisce che la VAS si applica sempre a piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e in particolare quelli:

- elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle tele-

comunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE¹⁸;

- per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui Siti di Importanza Comunitaria, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE (“*Direttiva habitat*”).

Dal punto di vista procedurale è previsto l'utilizzo della procedura di *screening* per decidere in merito all'applicazione della Direttiva rispetto a determinati piani e programmi. Per l'identificazione dei casi ai quali applicare la valutazione si dovrà tenere conto dei criteri specifici dettati dall'allegato II della Direttiva che, seppur non esaustivi, comprendono considerazioni relative:

- alla misura in cui i piani e i programmi costituiscono quadri di riferimento per i progetti;
- alla misura in cui incidono su altri piani;
- alla rilevanza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile e per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale;
- ai problemi rilevanti per il piano.

I criteri comprendono inoltre le caratteristiche delle aree potenzialmente interessate in riferimento al loro valore e vulnerabilità e degli effetti su queste, considerandone natura, probabilità, durata, frequenza ed entità.

Come per i progetti, è prevista una fase di *scoping*, intesa come consultazione preliminare con le autorità che possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e finalizzata alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il “Rapporto Ambientale”, i cui contenuti sono indicati nell'allegati I della Direttiva, fornisce le informazioni relative alle possibili conseguenze sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma e, in considerazione degli obiettivi della pianificazione e della programmazione, descrive le possibili ragionevoli alternative. Tale rapporto dovrà comprendere le informazioni relative allo stato attuale dell'ambiente e alla sua prevedibile evoluzione, le caratteristiche ambientali delle aree presumibilmente interessate, i problemi ambientali esistenti e gli obiettivi di tutela, i possibili effetti significativi sulle componenti ambientali, le misure di mitigazione e il monitoraggio.

¹⁸ “*Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*”

3.5.2 Valutazione di incidenza

L'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE¹⁹ e l'art. 5 del D.P.R. 8/9/97 n. 357²⁰ prevedono che per ogni piano che possa avere incidenze significative su un Sito di Interesse Comunitario (SIC²¹) sia effettuata una valutazione di incidenza che tenga conto delle caratteristiche specifiche del sito e degli obiettivi di conservazione.

Il SIC può essere brevemente definito come un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della Direttiva "Habitat" in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

In particolare il citato art. 5 stabilisce che "i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, presentano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle Regioni, nel caso di piani a rilevanza regionale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La valutazione va effettuata anche per i piani che, pur non interessando direttamente il SIC, possono in qualche modo avere su questi influenza.

Il documento tecnico necessario per effettuare la valutazione è la Relazione Ambientale contenente una descrizione delle caratteristiche del piano con riferimento alla tipologia delle azioni previste, all'ambito di riferimento, alla complementarietà con altri piani, all'utilizzo delle risorse naturali, all'inquinamento e ai disturbi ambientali e al rischio e, in ultimo, una descrizione delle interferenze del piano con il sistema ambientale con riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche.

¹⁹ "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"

²⁰ "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

²¹ Il SIC può essere brevemente definito come un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della Direttiva "Habitat" in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografia o nelle regioni biogeografiche in questione.

4. URBANISTICA

4.1 GENERALITÀ

Le problematiche attuali relative alla gestione e prevenzione dei fenomeni di dissesti del suolo e del sottosuolo sono la conseguenza della sovrapposizione e del contrasto tra due dinamiche territoriali: quella “spontanea”, che ha determinato il disegno attuale del territorio in termini di tipologie insediative, articolazioni infrastrutturali e costruzione del paesaggio, e quella “controllata”, risultato dell’applicazione di un corpus normativo ricchissimo e spesso eccessivamente frammentato, la cui sintesi appare estremamente complessa.

L’urbanistica, termine generale che comprende l’attività di pianificazione, governo e gestione del territorio, è un insieme di funzioni, poteri e strumenti che costituiscono riferimento importante per riconoscere e prevenire il “rischio territoriale” e proteggere il territorio.

La pianificazione urbanistica e territoriale può essere definita come lo strumento atto a disciplinare la compatibilità delle diverse forme d’uso del territorio, recependole, localizzandole e coordinandole in modo da ottimizzarle, e la cui finalità è quella di armonizzare le preoccupazioni di breve termine con le necessità di lungo termine.

La complessità normativa dell’argomento rende spesso difficoltoso comprendere gerarchia, struttura, contenuti ed effetti sul territorio dei vari strumenti di pianificazione, allungando tempi e modalità di attuazione dei singoli progetti. Relativamente alle tematiche di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e di difesa del territorio, tale complessità risulta accresciuta, soprattutto nella normativa regionale, dalla compresenza di aspetti propri di gestione urbanistica e di tematiche afferenti alla difesa del suolo.

Di seguito si riporta un quadro sintetico dei principali strumenti esistenti, finalizzato alla costruzione di un quadro di riferimento dei principali strumenti urbanistici previsti dalla normativa vigente. Per ciascun gruppo si riportano alcune schede di sintesi relative:

- agli strumenti di pianificazione a maggior valenza territoriale dal punto di vista della tematica della difesa del suolo;
- agli strumenti operativi maggiormente utilizzati all’interno del percorso progettuale e valutativo di un intervento.

In Appendice²² sono riportate delle schede di sintesi strutturate in modo da offrire:

- per gli strumenti urbanistici una rapida ricognizione dei riferimenti normativi, dei soggetti promotori, delle funzioni, dei contenuti del quadro conoscitivo, delle prescrizioni, degli elementi specifici di difesa del suolo, degli elaborati grafici e tecnici e dell'iter di approvazione;
- per gli strumenti operativi, una rapida ricognizione dei riferimenti normativi, della definizione, dell'iter procedurale e dei rapporti con la pianificazione territoriale.

E' infine presente una parte relativa al regime vincolistico finalizzata alla sintesi della definizione, dell'incidenza sul territorio e della durata dei vincoli di maggior interesse per le tematiche del presente manuale, anch'essa sintetizzata nelle schede in Appendice.

4.2 GLI STRUMENTI URBANISTICI

Gli strumenti urbanistici sono l'insieme di piani, programmi, regolamenti, normative, che definiscono, a varie livelli di competenza e di ambiti territoriali, le scelte relative alla gestione del territorio e regolano le trasformazioni edilizie e urbanistiche dei privati e degli enti pubblici.

Dal punto di vista gerarchico gli strumenti di pianificazione sono organizzati secondo un ordine piramidale che dall'area vasta scende fino alla scala architettonica. Ogni strumento sovraordinato detta le linee guida di utilizzo del suolo che gli strumenti sottordinati via via recepiscono e dettagliano fino a giungere agli strumenti attuativi.

L'iter procedurale può essere così schematizzato:

- fase di impulso
- redazione del piano
- presentazione all'ente preposto per l'adozione
- adozione del piano – misure di salvaguardia
- pubblicizzazione del piano
- osservazioni
- accoglimento/rigetto osservazioni
- approvazioni

²² Appendice B. "Strumenti di pianificazione, strumenti operativi e vincoli"

Gli strumenti urbanistici possono essere divisi secondo lo schema seguente:

Tab. 4.1 - Classificazione degli strumenti urbanistici

| TIPOLOGIA | | STRUMENTI |
|------------------|---|--|
| a) | STRUMENTI DIRETTI DI PIANIFICAZIONE | pianificazione territoriale d'area vasta |
| | | pianificazione urbanistica generale |
| | | pianificazione urbanistica esecutiva |
| b) | STRUMENTI AUSILIARI DI PIANIFICAZIONE | piani territoriali regionali e provinciali, piani d'area, piani di bacino idrografico, piani di settore, ecc. |
| c) | STRUMENTI DI VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE | piano regolatore comunale o intercomunale |
| d) | STRUMENTI OPERATIVI | piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, programma integrato di intervento, programma di recupero urbano, programma di riqualificazione urbana |
| | | piano del traffico, piano energetico, piano di risanamento acustico, ecc. |
| | | valutazione di impatto ambientale, programma pluriennale di attuazione |
| | | accordo di programma, conferenza dei servizi, convenzione, ecc. |

Strumenti diretti di pianificazione

Sono quelli previsti dalla legge urbanistica nazionale e dalle successive leggi a contenuto urbanistico. Si distinguono generalmente in:

Piani territoriali di coordinamento o direttori

Significato

Sono i piani che fissano gli obiettivi e forniscono le linee programmatiche dell'assetto di un ambito territoriale generalmente vasto (regionale o infraregionale). Contengono

le ipotesi dei grandi assi di mobilità, i criteri direttori per le destinazioni d'uso del territorio, la localizzazione di particolari impianti di primario interesse generale, la distribuzione spaziale dei vincoli e delle limitazioni da imporre all'uso del territorio, i criteri di dimensionamento, proporzionamento e normazione dei piani di livello inferiore e, infine, le Direttive di politica urbanistica per una corretta gestione del territorio.

Modalità attuative

I piani territoriali si realizzano generalmente attraverso programmi organici di intervento settoriali nonché attraverso i piani di livello inferiore, ai quali delegano l'imposizione dei vincoli e forniscono parametri e Direttive; possono anche realizzarsi in via integrativa attraverso i piani attuativi e comunque attraverso l'imposizione diretta di vincoli e l'attuazione, diretta o mediata, di opere. In questo caso i destinatari dei piani sono sia gli enti territoriali dotati di potere pianificante sia i privati (cittadini o enti).

Piani urbanistici generali o regolatori

Significato

Sono quei piani che, in accordo con le Direttive del piano territoriale, definiscono l'assetto di un ambito spaziale generalmente limitato (il territorio di un solo comune o di più comuni), traducono gli obiettivi e le linee programmatiche del piano direttore territoriale in vincoli, limitazioni, destinazione e modalità d'uso del territorio, per guidarne lo sviluppo e per organizzarvi gli interventi (privati e pubblici) modificativi.

Modalità attuative

I piani generali sono piani le cui indicazioni si realizzano generalmente attraverso i piani attuativi che definiscono le modalità di intervento per l'attuazione delle opere.

Piani urbanistici particolareggiati o attuativi.

Significato

Sono i piani che, in accordo alle previsioni del piano regolatore generale, precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l'attuazione. In generale si riferiscono ad ambiti spaziali molto limitati. I piani attuativi servono a "specificare" le previsioni del piano generale ma non possono generalmente modificarle che per il loro indispensabile adattamento allo stato di fatto e per la precisazione della destinazione d'uso delle aree pubbliche. I piani attuativi possono invece "definire" anche l'assetto urbanistico generale quando il piano generale ne deleghi loro la competenza.

I piani attuativi operano a livello delle singole proprietà e rendono possibile, anche attraverso l'acquisizione forzosa dei suoli, gli interventi pubblici e/o privati.

Hanno una durata limitata e devono essere ancorati a previsioni di spesa per gli interventi pubblici e la contribuzione dei privati.

Strumenti ausiliari di pianificazione

Sono strumenti che a vario titolo interferiscono con la pianificazione urbana trattandone aspetti settoriali o complementari: piano del traffico, piano energetico, piano di risanamento acustico e i vari programmi dei parcheggi, della rete ciclo pedonale, del colore ecc.

Strumenti di valutazione e di programmazione

Gli strumenti di valutazione (§ 3) servono a verificare la sostenibilità dei P.T.C. o dei P.R.G. o di alcune specifiche previsioni in esso contenute; i secondi (Programma Pluriennale di Attuazione) sono gli strumenti di programmazione finanziaria e temporale degli interventi di P.R.G. e P.T.C.

Strumenti operativi

Comprendono strumenti che interagiscono con il processo di pianificazione aventi come scopo l'innesco del processo formativo del P.R.G. o di un Piano Attuativo.

Quelli di maggior uso nella pratica procedurale sono la Conferenza dei Servizi e l'Accordo di Programma.

4.3 I VINCOLI TERRITORIALI

In campo urbanistico il vincolo rappresenta il divieto assoluto o parziale di trasformazione al quale sono assoggettate zone paesistiche o complessi edilizio-architettonici ritenuti di particolare valenza e rilevanza storico-culturale o ambientale o paesaggistica.

Il vincolo può incidere sul bene anche in dipendenza di normative speciali generali o particolari di destinazione e d'uso del territorio.

Alcuni vincoli impongono l'inedificabilità dei suoli (almeno da parte della proprietà privata) mentre, in altri casi, impongono solamente particolari limitazioni cui attenersi nella trasformazione urbanistica dei suoli e nell'edificazione vera e propria; altri infine sono di natura temporanea a salvaguardia di ambienti o di ecosistemi particolarmente significativi.

In Appendice sono riportate le analisi relative ai vincoli esistenti in campo urbanistico-ambientale il cui rispetto offre maggiori garanzie di prevenzione dei fenomeni di dissesto della *geostruttura* e presenta, quindi, maggior interesse per le tematiche di difesa del suolo.

5. LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA E LA DIFESA DEL SUOLO

5.1 I FONDI STRUTTURALI

Gli interventi sul territorio riguardanti le opere di difesa del suolo, la gestione della prevenzione o delle emergenze legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico, tutti gli interventi di assistenza tecnica e i servizi relativi, possono trovare nella nuova programmazione comunitaria una loro collocazione per ottenere i benefici previsti dalla regolamentazione dei Fondi Strutturali.

Le materie d'interesse debbono essere presenti nei documenti di programmazione: PON, POR e i Complementi di Programmazione, nell'Asse Prioritario 1 – Natura / Risorse Naturali e nelle singole e specifiche Misure.

Per illustrare la complessa materia sono state elaborate:

- 12 tabelle sulla Riforma dei Fondi Strutturali;
- una sintesi del Documento Programma di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) con la descrizione dell'Asse 1 – Natura (v. § 5.4).

Il documento fondamentale, predisposto dalla Commissione, denominato *AGENDA 2000*, rappresenta una strategia destinata a rafforzare la crescita, la competitività, l'occupazione, a modernizzare le politiche chiave e a estendere, mediante l'ampliamento, i confini orientali dell'Unione.

In esso, quindi, sono rideterminate le strategie delle politiche di coesione dell'Unione Europea dal 2000 in poi e un particolare rilievo viene dato alla **Riforma dei Fondi Strutturali**.

La nuova programmazione prevede che ogni singola azione, prevista dagli Stati Membri, debba far riferimento a **tre Obiettivi** e a **quattro Fondi**:

- **Obiettivo 1** - Aree in ritardo di sviluppo, con il PIL pro capite inferiore al 75 % della media U.E., incluse le zone ultraperiferiche;
- **Obiettivo 2** - Zone in declino industriale, aree rurali e zone in crisi dipendenti dalla pesca;
- **Obiettivo 3** - Zone non ricadenti negli obiettivi 1 e 2.

Nelle aree Obiettivo 1 il tasso di partecipazione può raggiungere il massimo del 75% della spesa totale ammissibile e almeno il 50% della spesa pubblica ammissibile.

Nelle aree Obiettivi 2 e 3 il tasso di partecipazione è al massimo del 50% della spesa totale e almeno il 25% della spesa pubblica ammissibile.

- il **Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)** contribuirà allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;
- il **Fondo Sociale Europeo (FSE)** dovrà consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;
- lo **Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)** dovrà consentire l'attuazione della politica comune della pesca;
- il **Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA)** è diviso in due sezioni: la sezione "**Orientamento**" dovrà contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, la trasformazione e lo smercio dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; la sezione "**Garanzia**" dovrà contribuire alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

Il sistema di programmazione sarà applicato per un periodo unico di sette anni. Ciò al fine di limitare le forme e il numero degli interventi per ricondurli, di norma, ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici di programmazione nell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme di intervento.

Al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, gli interventi, pur tenendo conto innanzitutto delle specificità regionali, dovranno curare la coerenza con:

- le azioni dei vari Fondi e le priorità dell'Unione;
- la strategia per l'occupazione;
- le politiche economiche e sociali degli Stati membri;
- le rispettive politiche regionali.

La programmazione sarà ridefinita alla metà del periodo in seguito alla valutazione *in itinere* e all'allocazione della riserva di efficacia.

In questo modo la Commissione è il garante delle priorità strategiche, ma la gestione dei programmi è del tutto decentralizzata.

Tab. 5.1 - Principi cardine dei fondi strutturali

| | |
|---|--|
| 1 | <u>Concentrazione</u> : individuazione degli obiettivi specifici per massimizzare i risultati attesi |
| 2 | <u>Partenariato</u> : concertazione tra Commissione e Stato Membro e le sue articolazioni funzionali e geografiche in tutte le fasi della programmazione |
| 3 | <u>Programmazione</u> : per fare focus su risultati specifici ed evitare interventi a pioggia e duplicazioni |
| 4 | <u>Addizionalità</u> : i Fondi non possono sostituirsi alle spese di competenza dello Stato Membro e previste nel loro bilancio |

Tab. 5.2 - L'intervento dei fondi per obiettivo: programmazione 2000 - 2006

| | | | | | |
|--|------|-----|-----------|----------|------|
| <u>Obiettivo 1</u> : promozione dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo | FESR | FSE | FEOGA - O | | SFOP |
| <u>Obiettivo 2</u> : agevolazione della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali | FESR | FSE | | FEOGA -G | SFOP |
| <u>Obiettivo 3</u> : agevolazione dell'adeguamento e dell'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione | | FSE | | | |

Tab. 5.3 - La nuova programmazione in Italia

| | |
|--|--------------------------|
| Regioni Ob. 1 | |
| Basilicata - Calabria - Campania - Puglia - Sardegna - Sicilia | |
| Regioni Ob. 1 in sostegno transitorio ("phasing-out") | |
| Molise | |
| Le risorse destinate all'Italia | |
| Aree | Dotazione (Meuro) |
| Obiettivo 1 | 21.935 |
| Sostegno Transitorio Ob. 1 | 187 |
| Il 4% delle risorse comunitarie destinate all'Italia costituisce una riserva di efficacia ed efficienza che la Commissione, su proposta nazionale, attribuirà ai programmi considerati efficaci ed efficienti a metà percorso, non oltre il 31 marzo 2004. | |

Tab. 5.4 - I Documenti Unici di Programmazione (DOCUP)

La procedura semplificata di programmazione, utilizzata di norma per gli Obiettivi 2 e 3, prevede la presentazione, da parte dello Stato Membro, di un Documento Unico di Programmazione (DOCUP), che riunisce gli elementi contenuti nei Quadri Comunitari di Sostegno e nei Programmi Operativi.

Con una sola decisione la Commissione approva il contenuto del DOCUP e le modalità di partecipazione dei fondi. Il dettaglio delle Misure viene stabilito nel Complemento di Programmazione.

Tab. 5.5 - La programmazione degli interventi cofinanziati

| <i>Fase di programmazione</i> | | <i>Documento</i> |
|-------------------------------|----------------|--|
| 1 | Pianificazione | - Piano di Sviluppo |
| 2 | Programmazione | - Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) o Documento Unico di Programmazione (DOCUP) |
| 3 | Attuazione | - Programmi Operativi - Sovvenzioni Globali - Grandi Progetti |

Tab. 5.6 - Il Piano di Sviluppo

| <i>Obiettivi</i> | <i>Contenuti</i> |
|---|--|
| Definizione dell'impianto strategico dell'intervento strutturale, chiarendone, in via indicativa, <u>priorità</u> , <u>obiettivi</u> e <u>risorse</u> . | Ogni stato membro presenta alla commissione un Piano di Sviluppo (art. 15 del Reg. 1260/99), contenente: - analisi della situazione attuale (disparità, ritardi e potenzialità di sviluppo); - risorse finanziarie mobilitate e risultati conseguiti nel precedente periodo di programmazione; - strategie e linee principali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi individuati; - indicazioni sull'uso e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi per ciascuna priorità e della addizionalità, in termini di partecipazione di risorse nazionali. |

Tab. 5.7 - Quadro Comunitario di Sostegno (QCS)

| <i>Obiettivi e modalità di approvazione</i> | <i>Articolazione e attuazione</i> |
|--|---|
| Assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate (di norma, le regioni dell'Obiettivo 1). E' approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato Membro, sulla base della valutazione del Piano di Sviluppo. | Il QCS si articola in: - uno o più <u>Assi Prioritari</u> . Il QCS si attua per mezzo di: - uno o più <u>Programmi Operativi</u> . |

Tab. 5.8 - I Programmi Operativi e i Complementi di Programmazione

| <i>Modalità di approvazione</i> | | <i>Contenuti</i> |
|--------------------------------------|---|--|
| <i>Programmi Operativi</i> | I P.O. in cui si articolano normalmente i QCS sono presentati dallo Stato membro ed approvati dalla Commissione sulla base della coerenza con gli obiettivi del QCS e con le altre politiche comunitarie. | <ul style="list-style-type: none"> - un'articolazione in uno o più assi prioritari; - l'indicazione degli obiettivi specifici, per asse, e la valutazione dell'impatto atteso; - una descrizione sintetica delle misure di attuazione degli assi prioritari; - un piano finanziario indicativo articolato per asse prioritario, per anno, per Fondo e con indicazione del totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e di quelli privati stimabili; - le disposizioni di attuazione in materia di gestione, sorveglianza, valutazione e controllo. |
| <i>Complementi di Programmazione</i> | Le disposizioni di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo sono contenute nel cosiddetto Complemento di Programmazione, adottato dallo Stato Membro o dell'autorità di gestione designata. | <ul style="list-style-type: none"> - le misure di attuazione degli assi prioritari, la valutazione ex ante e gli "indicatori di sorveglianza" (art. 36 del Reg. 1260/99); - la definizione dei beneficiari finali delle misure; - il piano finanziario per ciascuna misura, articolato per anno, per Fondo e con l'indicazione dei finanziamenti pubblici ammissibili e di quelli privati stimabili; - le misure di informazione e pubblicità e le modalità concordate in materia di gestione, sorveglianza, valutazione e controllo. |

Tab. 5.9 - Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

| <i>Attività ammissibili nella programmazione 2000 – 2006</i> | |
|--|--|
| a) | investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare l'occupazione durevole; |
| b) | investimenti nel settore delle infrastrutture che, in Obiettivo 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di occupazione durevole, e che, in Obiettivo 2, interessano la diversificazione di zone in declino o il cui ammodernamento può condizionare lo sviluppo di attività economiche in grado di creare occupazione; |
| c) | sviluppo del potenziale endogeno delle PMI attraverso: aiuti ai servizi in favore delle aziende; finanziamento del trasferimento di tecnologia; miglioramento delle possibilità di accesso al credito; realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e all'occupazione; aiuti alle strutture di servizi zionali per la creazione di nuovi posti di lavoro (escluse le misure finanziate dal FSE); attività di assistenza tecnica. |

Tab. 5.10 - Il Fondo Sociale Europeo (FSE)

| <i>Obiettivi</i> | <i>Attività ammissibili</i> | |
|---|-----------------------------|---|
| - combattere la disoccupazione, specie di lunga durata, ed agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro; - promuovere le pari opportunità; - promuovere e migliorare la formazione, l'istruzione e la consulenza; - promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, l'innovazione organizzativa e lo spirito imprenditoriale; - migliorare le condizioni di accesso e partecipazione delle donne al mercato del lavoro. | a) | assistenza alle persone - educazione e formazione professionali, aiuti all'impiego, formazione superiore in materia di scienza e ricerca, nuovi bacini di occupazione; |
| | b) | assistenza alle strutture e ai sistemi - miglioramento dei sistemi di educazione e formazione, modernizzazione dei servizi per l'impiego, sviluppo dei legami tra formazione e occupazione, sistemi di anticipazione dei bisogni di qualificazione; |
| | c) | misure di accompagnamento e sensibilizzazione. |

Tab. 5.11- Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)

| <i>Attività ammissibili nella programmazione 2000 – 2006</i> | |
|--|--|
| a) | misure di accompagnamento alla modernizzazione della pesca; |
| b) | modernizzazione delle flotte; |
| c) | sviluppo dell'acquacoltura; |
| d) | protezione delle zone marine; |
| e) | attrezzaggio dei porti da pesca; |
| f) | trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; |
| g) | promozione dei prodotti. |

Tab. 5.12- Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA)


| <i>Attività ammissibili nella programmazione 2000 – 2006</i> | | |
|--|----|--|
| <i>Sezione Orientamento</i> | a) | investimenti nelle aree a sfruttamento agricolo; |
| | b) | aiuti al prepensionamento; |
| | c) | aiuti compensatori alle zone svantaggiate; |
| | d) | misure agro-alimentari; |
| | e) | trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; |
| | f) | riforestazione; |
| | g) | misure per l'adattamento e lo sviluppo delle zone rurali. |
| <i>Sezione Garanzia</i> | a) | riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali. |

5.2 PIANO DI SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO

Il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) per l'utilizzo dei fondi comunitari 2000-2006 rappresenta uno strumento per programmare la politica di investimento pubblico. Essa deve essere incentrata sulla modifica permanente del contesto, anziché su interventi di compensazione degli svantaggi.

Si tratta di uno strumento particolarmente appropriato per tre ragioni: per il lungo orizzonte temporale definito dall'Unione europea per l'utilizzo dei fondi comunitari; perché, nel recuperare gli esiti del precedente ciclo di programmazione comunitaria 1994-1999 (nell'ultimo biennio l'utilizzo di questi fondi è stato portato dall'8 al 55%), le Regioni del Mezzogiorno che, a differenza di quanto avviene per le risorse ordinarie, già programmano circa metà delle risorse comunitarie, hanno accumulato una importante esperienza amministrativa; infine, per le regole di programmazione e di monitoraggio a cui i fondi comunitari sono vincolati.

Fig. 5.1 - Relazione tra il Piano di Sviluppo del Mezzogiorno e i POR



5.2.1 Gli assi prioritari

Da una visione complessiva dei problemi e delle potenzialità del Mezzogiorno, deriva l'identificazione di "assi prioritari" che il programma potrà assumere come riferimento nel definire le scelte di investimento pubblico.

Gli assi sono sei, con un separato riferimento ai temi del lavoro:

- valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;
- valorizzazione delle risorse culturali e storiche;
- valorizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata;
- sistemi locali di sviluppo;
- reti e nodi di servizio.

Asse I - Risorse naturali

A lungo si è considerata la tutela della *natura* come una scelta alternativa all'affermarsi di processi di sviluppo locale. In parte, in altri momenti storici, è stato davvero così. Si sono prodotte così prassi procedurali e burocratiche che interpretano la tutela dell'ambiente come verifica ex post e sono inadeguate al raggiungimento degli obiettivi.

Oggi vi sono le condizioni per cambiare. Avere cura dell'ambiente naturale, difenderlo e mantenerlo, rendendolo fruibile, rafforza l'identità del territorio e crea condizioni di distinzione di cui una comunità locale, se opportunamente aiutata, si può avvantaggiare; è talora (acqua e suolo) condizione di insediamento e di sicurezza, e quindi di sviluppo. Una nuova offerta di servizi può radicarsi e crescere, nuovi tipi di competenze si possono accumulare e affinare.

Nelle aree già sviluppate, vicino ai centri urbani o a forte presenza manifatturiera, la cura dell'ambiente contribuisce alla qualità della vita e alla competitività del territorio. Nelle aree economicamente più deboli, ove il patrimonio naturalistico è spesso più integro e di valore, intorno alla protezione della natura possono nascere sistemi produttivi (si pensi per esempio all'agricoltura tipica mediterranea) che non consumano o distruggono la qualità ambientale, ma la richiedono e la riproducono.

L'allentamento dei vincoli alla disponibilità di risorse naturali adeguate è in grado di introdurre nel Mezzogiorno, in un quadro di sostenibilità, rilevanti elementi di discontinuità nei processi di accumulazione.

I cambiamenti che occorre favorire riguardano principalmente **5 livelli**:

1. sicurezza, difendendo il suolo dai rischi idrogeologici e sismici;
2. efficienza, migliorando il livello tecnologico e introducendo elementi di concorrenza nella gestione dei servizi locali;

3. quantità, aumentando le risorse disponibili nelle aree meno servite (acqua e energia);
4. qualità, assicurando un patrimonio ambientale disinquinato, conservato e fruibile, e promuovendone la valorizzazione;
5. sostenibilità, rispettando nel lungo periodo la capacità di carico dell'ambiente.

Gli obiettivi che in questo quadro vengono messi a fuoco puntano a ottimizzare gli usi e migliorare il governo delle risorse, impostare forme di gestione più adeguate accelerando la liberalizzazione del settore e favorendo la diffusione dell'imprenditorialità. Essi sono diretti altresì a sviluppare nuovi tipi di attività compatibili, valorizzare attività agricole esistenti condotte in modo innovativo e volte alla tutela e riproduzione delle risorse ambientali e forestali, premiare le soluzioni ecoefficienti, contenere i processi di deterioramento e le loro cause, promuovere il controllo sui parametri di riferimento per la gestione e la protezione delle risorse, mettere in atto strumenti di regolazione attraverso l'utilizzazione di strumenti tariffari ed economici.

Le **priorità della strategia** di valorizzazione delle risorse naturali possono essere identificate in:

- **sviluppo della concorrenza e crescita di sistemi di imprese** nella gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti e nella produzione di energia da fonti rinnovabili; sostegno alle imprese e alle pratiche agricole funzionali al presidio del territorio e alla valorizzazione delle risorse ambientali e delle aree protette;
- **crescita di nuovi sistemi produttivi** sulla base di processi di valorizzazione del patrimonio naturale e maggiore visibilità del sistema dei parchi nazionali e regionali, delle aree protette di minori dimensioni, e delle altre aree di particolare interesse naturalistico (sperimentazione, codificazione e trasferimento di modelli di intervento per una più efficace tutela e valorizzazione; creazione di reti di offerta di beni e servizi; sollecitazione delle tradizioni produttive artigiane, promozione dell'ospitalità turistica diffusa con valorizzazione delle competenze e capacità locali, in particolare delle donne; promozione congiunta delle risorse e delle aree; attivazione della Rete Ecologica Nazionale quale struttura di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico alle politiche integrate di sviluppo locale incentrate sulla valorizzazione dell'ambiente naturale);
- maggiore sicurezza e difesa dal rischio idrogeologico, sismico e da inquinamento;
- razionalizzazione dell'uso e potenziamento delle infrastrutture esistenti (acqua, rifiuti, energia);
- **sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione**, mirati alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e alla

tutela della salute dell'uomo e all'ottimizzazione dell'uso delle risorse.

Dalle priorità indicate discendono, quali **principali ordini di benefici**:

- l'adeguamento dei livelli di servizio e l'aumento della qualità della vita, con ripercussioni positive sia per i residenti, sia per i visitatori, sia per la forza lavoro (in particolare qualificata);
- un contributo alla competitività del Mezzogiorno rispetto ad altre Regioni, e all'attrazione di nuovi insediamenti produttivi; la creazione di una domanda di prodotti e servizi in settori di attività innovativi (come ad esempio strumenti e servizi per l'ambiente, riciclaggio e riuso rifiuti, ricerca e sviluppo per applicazioni in campo energetico);
- la creazione di nuovo reddito e occupazione in ambiti marginali ove le risorse ambientali e umane sono sottoutilizzate e la valorizzazione del patrimonio naturalistico quale fondamentale risorsa per l'attivazione di processi di sviluppo locale in vaste aree del Mezzogiorno.

Le priorità indicate presentano forti connessioni con le aree di concentrazione ("Città" e "Sistemi locali di sviluppo"). Per esempio, la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e da inquinamento permette agli insediamenti di offrire quelle funzioni che trovano collocazione nelle città a servizio di tutto il territorio, e di proteggere importanti investimenti in capitale la cui produttività è strategica per una collettività ampia. Allo stesso tempo la valorizzazione del patrimonio naturalistico, attivando aggregazioni produttive, può dare luogo a nuovi processi di sviluppo soprattutto a livello delle aree locali.

La promozione di nuove attività che utilizzino in modo appropriato le risorse naturali si lega, ad esempio, all'obiettivo di valorizzare le tradizioni e le identità locali a fini di sviluppo turistico, promuovere un'agricoltura di qualità che dia risalto alle produzioni tipiche, sostenere e rilanciare l'artigianato locale. Queste forti connessioni rendono evidente ciò che è ben colto dalla matrice risorse-territorio del PSM – Asse I, ossia che fra gli assi "Risorse" e quelli "Città" e "Sistemi locali" non esiste confine: la collocazione di un programma nell'una o nell'altra linea dipende dal giudizio del programmatore.

Il raccordo con l'asse "Risorse umane" trova specificazione nelle iniziative di formazione, trasferimento di know how, sostegno alla creazione d'impresa, necessarie all'attuazione dei progetti di valorizzazione delle risorse naturali. In questo ambito di particolare interesse appaiono le azioni volte a promuovere un più incisivo e diffuso ruolo delle organizzazioni di economie sociali e di terzo settore, sia nel turismo naturalistico sia nella gestione integrata dei rifiuti.

Per tutte le priorità si rendono necessarie le seguenti **politiche "di accompagnamento"**:

- una politica tariffaria che sia di consistente incentivo agli investimenti e agli incrementi di efficienza;
- la definizione di criteri di selezione degli investimenti che considerino

la fattibilità tecnico-economica e la sostenibilità ambientale delle azioni con riferimento alle condizioni specifiche dei singoli territori.

A tal fine occorre che le Autorità ambientali intervengano con le attività di valutazione sin dalla fase di progettazione degli interventi fornendo:

- indirizzi e assistenza tecnica;
- lo sviluppo di schemi di finanziamento innovativi del tipo finanzia di progetto che, attraverso fattispecie quali la concessione di costruzione e gestione e la concessione di servizi, consentano, unitamente a risorse pubbliche, il sostegno degli ingenti investimenti richiesti dal settore, attraendo anche nuovi soggetti imprenditoriali;
- la modulazione degli aiuti previsti dalle politiche di mercato nel settore agricolo.

5.3 I PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (PON)

Il “Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006” (“QCS ob. 1”), costituisce il documento di programmazione delle risorse dei fondi strutturali destinate alle Regioni italiane in ritardo di sviluppo. Il QCS Ob. 1, approvato con decisione CE(2000) n° 2050 del 1° agosto 2000, interessa le seguenti Regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché il Molise, unica Regione italiana in sostegno transitorio.

L’attuazione del QCS Ob. 1 è strutturata attraverso i **Programmi Operativi Nazionali (PON)** e i **Programmi Operativi Regionali (POR)**.

I PON sono articolati nei seguenti settori di azione:

- PON Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione;
- PON La scuola per lo sviluppo;
- PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- PON Sviluppo Locale;
- PON Trasporti;
- PON Pesca;
- PON Assistenza tecnica.

Ogni regione dell’Obiettivo 1 ha un proprio POR.

In particolare tra i PON, il Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema (PON ATAS) prevede due assi di intervento:

- *Asse I*: Assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale, a sua volta suddiviso nelle misure I.1, I.2, I.3, (finanziato al 75% con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale - FESR);

- *Asse II: Formazione della Pubblica Amministrazione ed azioni di sistema per le politiche per l'inserimento al lavoro e l'adeguamento del sistema formativo, suddiviso nelle misure II.1 e II.2 (finanziato al 70% con il Fondo Sociale Europeo - FSE).*

All'interno dell'Asse I di intervento, la Misura 1.2 riguarda 6 Regioni in ritardo, e prevede *“Azioni di assistenza tecnica e supporto operativo per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di indirizzo, coordinamento e orientamento delle Amministrazioni Centrali, non titolari di PON ma con competenze trasversali, di attuazione e/o di coordinamento/indirizzo”*.

“La misura si propone l'obiettivo di dotare le Amministrazioni centrali trasversali e di settore, (...) dei necessari strumenti rivolti a rafforzare e qualificare le attività di coordinamento settoriale, assistenza ed indirizzo metodologico a favore delle Regioni e degli enti locali nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali (...) e quindi ad accompagnare e supportare i processi di attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali”.

5.3.1 Il Progetto Operativo Difesa Suolo

All'interno del QCS 2000-2006 Ob. 1 e del Programma Operativo Nazionale - PON ATAS 2000-2006 - Misura I.2 sono stati finanziati 13 Progetti Operativi.

Uno di questi è quello proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, denominato Progetto Operativo Difesa Suolo.

Il Progetto Operativo Difesa Suolo si propone di dare supporto alle Regioni dell'Obiettivo 1 nell'attuazione delle misure previste dai POR in tema di Difesa del Suolo, secondo le materie di pertinenza definite dalla L. 183/89 (*“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*) e successive modifiche.

Le attività predisposte hanno l'obiettivo di sostenere ed accompagnare i processi di attuazione della programmazione operativa regionale nel settore della difesa e uso del suolo e delle acque, secondo quanto fissato dalla L. 183/89. Allo stesso tempo il progetto si propone di favorire il potenziamento delle capacità tecniche interne alle singole Amministrazioni, indispensabili per il monitoraggio e la gestione del territorio.

Il Progetto Operativo Difesa Suolo prevede il coinvolgimento delle Regioni, attraverso l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali, del Programma Operativo Nazionale - PON ATAS 2000-2006 per il finanziamento delle azioni mirate ad attuare i POR, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per coordinare e supportare le Regioni nell'attuare i POR sulla materia Difesa Suolo.

I mezzi che la Misura 1.2 del PON ATAS 2000-2006 finanzia sono i seguenti:

- strumenti metodologici di supporto:

- strumenti tecnici adeguati per diffondere le migliori pratiche attuative degli interventi (linee guida, metodologie di progettazione, modalità di valutazione degli interventi, indicatori, criteri di selezione, ecc.);
- servizi di assistenza, attraverso la disponibilità in loco di:
 - risorse umane specializzate supportate in numero e professionalità alle specifiche esigenze rappresentate da ciascuna Regione;
 - consulenze specialistiche mirate per consentire la soluzione di problematiche di elevata criticità, altrimenti non risolvibili;
 - implementazione di sistemi di rete; si tratta di un ulteriore supporto tecnico-operativo per la realizzazione di Unità Informative Regionali organizzate sulla base di un'architettura federata, per la condivisione di dati territoriali necessari all'attuazione degli interventi di difesa del suolo.

La Misura 1.2 sarà attuata per mezzo di Progetti Operativi (PO) presentati dalle Amministrazioni Centrali all'Autorità di Gestione del PON ATAS, che dovranno avere l'assenso da parte delle Autorità di Gestione dei POR, ovvero da parte delle 6 Regioni interessate.

Per potenziare i processi attuativi dei POR delle Regioni Ob. 1 in materia di Difesa del Suolo è stata prevista la realizzazione delle seguenti linee di attività:

- A.1 - Linea attività di Direzione e Coordinamento;
- A.2 - Linea attività di supporto diretto;
- A.3 - Linea attività di supporto indiretto: predisposizione di metodologie e linee guida;
- A.4 - Linea attivazione di Unità Informative Territoriali Federate.

5.4 PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI – GLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO

Per la realizzazione delle opere di difesa del suolo si può accedere ai finanziamenti comunitari; l'azione della Pubblica Amministrazione (la Regione - Assessorato Ambiente) può essere accompagnata e/o supportata, secondo il principio della sussidiarietà nei suoi processi di attuazione, dai programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

E' necessario che esistano tre condizioni:

- le iniziative siano state inserite nella programmazione attraverso il loro inserimento nei POR; ogni azione deve essere prevista ed approvata attraverso il metodo della concertazione verificata ed approvata sia a livello nazionale che comunitario;
- deve essere previsto il cofinanziamento: il contributo dell'U.E., per il principio della sussidiarietà, può prevedere una copertura delle spese ammissibili che varia dal 50% al 75%;
- la cifra corrispondente al cofinanziamento deve risultare iscritta nel Bilancio Regionale.

Le decisioni regionali con le quali si autorizzano i processi di attuazione possono prevedere un'azione diretta della Pubblica Amministrazione (in tal caso si parla di azione a titolarità regionale), oppure si può prevedere un affidamento dell'iniziativa a soggetti terzi (pubblici o privati), in questa eventualità possono essere previste due procedure: domanda a sportello o attraverso un bando di gara.

E' possibile che le opere possano determinare un impatto ambientale e rientrare, quindi, nella normativa prevista dalla VIA; in tal caso il POR deve definire se esiste la necessità ed indicare il ricorso alla VIA.

Nelle Regioni dell'Ob. 1 le misure dei POR, orientate e programmate alle opere di difesa del suolo, alla prevenzione o al ripristino di dissesti idrogeologici, al monitoraggio, agli interventi di assistenza tecnica e ai relativi servizi e tutte contenute nell'Asse 1 – Risorse naturali, possono essere così riassunte:

Tab. 5.13 - Le misure relative alla difesa del suolo

| REGIONE | MISURA |
|-------------------|---|
| Campania | 1.3 - Sistemazione idraulico – forestale e tutela delle risorse naturali 1.5 - Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio 1.6 - Centro di documentazione, controllo e monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico. |
| Basilicata | 1.2 - Silvicoltura protettiva 1.5 - Monitoraggio e prevenzione ambientale e territoriale |
| Puglia | 1.3 - Interventi per la difesa del suolo 1.4 - Sistemazioni agrarie e idraulico – forestali estensive per la difesa del suolo 1.6 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali |
| Calabria | 1.4 - Sistemi insediativi 1.5 - Sistemi naturali 1.6 - Protezione civile |
| Sicilia | 1.01 - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture 1.02 - Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio 1.03 - Mantenimento dell'uso originario del suolo 1.04 - Tutela integrata delle aree costiere |
| Sardegna | 1.3 - Difesa del suolo |

I POR, nei rispettivi Assi e Misure, debbono contenere una dettagliata descrizione delle azioni programmate in modo da poter valutare il processo attraverso il quale si passa dalla programmazione alla sua reale attuazione.

Infatti i POR, per ogni singola azione, debbono contenere:

- titolo, contenuto dell'azione;
- asse prioritario, misura;
- fondo strutturale del quale si chiede l'utilizzo (per le opere del suolo si accede al FERS);
- obiettivo specifico;
- descrizione dell'iniziativa;
- soggetti destinatari dell'intervento;
- copertura geografica;
- normativa di riferimento;
- beneficiario finale;
- amministrazione responsabile;

- procedure amministrative;
- criteri di selezione;
- spese ammissibili;
- connessioni con altre misure;
- quadro finanziario della misura;
- valutazione ex ante;
- quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali;
- valutazione di impatto in genere.

5.5 LE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEI POR: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

5.5.1 Basilicata

Tab. 5.14 - Misura 1.2 - Silvicoltura protettiva

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 58.727.144,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 28.727.144,00 |
| | | | | | | Centrale | 20.109.001,00 |
| | | | | | | Regionale | 8.618.143,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 30.000.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 51,08% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1.098.415,00 | 3.852.902,00 | 6.058.182,00 | 9.559.979,00 | 9.795.688,00 | 12.755.536,00 | 9.090.962,00 | 6.515.483,00 |

Tab. 5.15 - Misura 1.5 - Monitoraggio e prevenzione territoriale

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 7.000.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 3.150.000,00 |
| | | | | | | Centrale | 2.205.000,00 |
| | | | | | | Regionale | 945.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 3.850.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 55,00% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 141.046,00 | 494.747,00 | 777.924,00 | 1.191.468,00 | 1.167.600,00 | 1.520.400,00 | 1.083.600,00 | 623.215,00 |

5.5.2 Calabria

Tab. 5.16 - Misura 1.4 - Sistemi insediativi

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 99.308.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale e regionale | | | | | | | 33.103.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 44.137.000,00 |
| Contributi privati | | | | | | | 11.034.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 50,00% spesa pubblica |
| | | | | | | | <i>44,4% della spesa ammissibile</i> |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 6.470.000,00 | 13.099.000,00 | 13.421.500,00 | 15.591.000,00 | 15.492.000,00 | 13.749.500,00 | 14.270.500,00 | 7.214.500,00 |

Tab. 5.17 - Misura 1.5 - Sistemi Naturali

| <i>Fondo Strutturale FEOGA ()</i> | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 84.658.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale e regionale | | | | | | | 42.329.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 42.329.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 50,00% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 5.516.000,00 | 11.168.000,00 | 11.442.000,00 | 13.290.000,00 | 13.206.000,00 | 11.721.000,00 | 12.166.000,00 | 6.150.000,00 |

Tab. 5.18 - Misura 1.6 - Protezione Civile

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 35.310.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale e regionale | | | | | | | 17.655.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 17.655.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 50,00% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2.300.000,00 | 4.657.000,00 | 4.772.000,00 | 5.544.000,00 | 5.509.000,00 | 4.889.000,00 | 5.074.000,00 | 2.565.000,00 |

5.5.3 Campania

Tab. 5.19 - Misura 1.3 - Sistemazione idraulico – forestale e tutela delle risorse naturali

| <i>Fondo Strutturale FEOGA ()</i> | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | 192.000.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | 48.000.000,00 |
| | Centrale | 33.600.000,00 |
| | Regionale | 14.400.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | 144.000.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | 75,00% |

Tab. 5.20 - Misura 1.5 - Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | 208.183.594,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | 104.091.797,00 |
| | Centrale | 72.864.258,00 |
| | Regionale | 31.227.539,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | 104.091.797,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | 50,00% |

Tab. 5.21 - Misura 1.6 - Centro di documentazione, controllo, monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | 155.111.862,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | 77.555.931,00 |
| | Centrale | 54.289.152,00 |
| | Regionale | 23.266.779,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | 77.555.931,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | 50,00% |

5.5.4 Puglia

Tab. 5.22 - Misura 1.3 - Interventi per la difesa del suolo

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | 169.400.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | 84.700.000,00 |
| | Centrale | 59.290.000,00 |
| | Regionale | 25.410.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | 84.700.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | 50,00% |

5.23 - Misura 1.4 - Sistemazioni agrarie e idraulico – forestali estensive per la difesa del suolo

| <i>Fondo Strutturale FEOGA ()</i> | | |
|--|-----------|----------------------|
| Costo totale Misura | | 48.481.333,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | 11.620.333,00 |
| | Centrale | 8.134.233,00 |
| | Regionale | 3.486.100,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | 48.481.333,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | 50,00% |

Tab. 5.24 - Misura 1.6 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | |
|--|-----------|----------------------|
| Costo totale Misura | | 32.000.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | 16.000.000,00 |
| | Centrale | 11.200.000,00 |
| | Regionale | 4.800.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | 16.000.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | 50,00% |

5.5.5 Sardegna

Tab. 5.25 - Misura 1.3 - Difesa del suolo

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 275.606.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 137.801.000,00 |
| Centrale | | | | | | | 96.435.000,00 |
| Regionale | | | | | | | 41.340.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 137.801.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 50,00% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 35.912.000,00 | 36.793.000,00 | 37.703.000,00 | 48.837.000,00 | 37.152.000,00 | 39.164.000,00 | 40.045.000,00 | |
| <i>Previsione della spesa per anno fondo FERS</i> | | | | | | | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 21.069.000,00 | 9.686.416,00 | 5.320.835,00 | 34.930.000,00 | 61.122.000,00 | | | |

5.5.6 Sicilia

Tab. 5.26 - Misura 1.01 - Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | |
|--|----------------------|
| Costo totale Misura | 18.000.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | 9.900.000,00 |
| Centrale | 6.930.000,00 |
| Regionale | 2.470.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | 8.100.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | 45,00% |

Tab. 5.27 - Misura 1.07 - Protezione consolidamentoversanti, centri abitati e infrastrutture

| <i>Fondo Strutturale FERS ()</i> | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 200.297.778,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 110.163.778,00 |
| | | | | | | Centrale | 77.114.645,00 |
| | | | | | | Regionale | 33.049.133,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 90.134.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 45,00% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 7.000.000,00 | 21.298.000,00 | 27.000.000,00 | 33.000.000,00 | 43.000.000,00 | 30.000.000,00 | 26.000.778,00 | 12.999.000,00 |

Tab. 5.28 - Misura 1.08 - Diffusione competenze per gestione e salvaguardia del territorio

| <i>Fondo Strutturale FSE ()</i> | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 12.871.429,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 3.861.429,00 |
| | | | | | | Centrale | 2.703.000,00 |
| | | | | | | Regionale | 1.158.429,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 9.010.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 70,00% |
| <i>Previsione della spesa per anno</i> | | | | | | | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 801.429,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 570.000,00 |

Tab. 5.29 - Misura 1.09 - Mantenimento dell'originario uso del suolo

| Fondo Strutturale FEOGA () | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 145.000.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 62.350.000,00 |
| | | | | | | Centrale | 43.645.000,00 |
| | | | | | | Regionale | 18.705.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 82.650.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 57,00% |
| Previsione della spesa per anno | | | | | | | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 17.628.265,00 | 18.061.240,00 | 18.507.736,00 | 23.973.505,00 | 18.237.091,00 | 19.224.734,00 | 19.367.429,00 | |

Tab. 5.30 - Misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere

| Fondo Strutturale FERS () | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Costo totale Misura | | | | | | | 148.000.000,00 |
| Partecipazione pubblica nazionale | | | | | | | 81.400.000,00 |
| | | | | | | Centrale | 56.980.000,00 |
| | | | | | | Regionale | 24.420.000,00 |
| Partecipazione Comunitaria | | | | | | | 66.600.000,00 |
| Tasso di partecipazione dei Fondi Strutturali | | | | | | | 45,00% |
| Previsione della spesa per anno | | | | | | | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2.920.000,00 | 10.590.000,00 | 21.730.000,00 | 26.660.000,00 | 33.860.000,00 | 22.890.000,00 | 19.570.000,00 | 9.780.000,00 |

6. PROCEDURE E COMPETENZE

6.1 DIFESA DEL SUOLO

La legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni) ed il successivo Regolamento (D.P.R. 21.12.1999, n. 554 ha fissato per ogni intervento un iter preciso che va dalla fase di programmazione a quella di conclusione dei lavori.

Per le opere di difesa del suolo valgono sostanzialmente le disposizioni della legge quadro con alcune peculiarità per quanto riguarda la programmazione e il finanziamento degli interventi.

Nel seguito si riporta un'analisi sintetica dell'iter procedurale per le opere di difesa del suolo che va dalla programmazione alla completa realizzazione dell'opera, che può essere suddiviso in sei fasi principali.

6.1.1 Individuazione delle criticità e dei fabbisogni finanziari

Le attività propedeutiche alla individuazione delle criticità sono essenzialmente quelle relative alla raccolta delle segnalazioni da parte degli Enti locali (Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, ecc.) alla verifica e al monitoraggio delle situazioni di dissesto e alla elaborazione di dati ottenuti da studi di settore opportunamente commissionati.

Tutte le informazioni raccolte a seguito di questa prima **fase**, che si può definire **conoscitiva**, convergono nella **elaborazione del Piano di Bacino** approvato ed adottato dall'Autorità di Bacino di concerto con la Regione competente sul territorio. All'interno del Piano vengono indicate:

- situazioni di rischio, con valori del livello di rischio crescente da R1 a R4 (ex D. L. 180/98);
- stima dei fabbisogni finanziari.

Informazioni articolate in modo tale da realizzare una sorta di elenco degli interventi necessari suddivisi per livelli di priorità.

6.1.2 Finanziamento

Lo Stato e le Regioni, attraverso le rispettive leggi che regolano la materia e sulla base della Legge finanziaria approvata dal governo, destinano i fondi per gli interventi di difesa del suolo.

Per quanto riguarda il **finanziamento statale** si potrà fare riferimento essenzialmente a:

- L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 267/98;

- Fondi CIPE;
- Fondi comunitari.

Per le singole regioni possono, inoltre, essere in vigore leggi di settore che consentono l'utilizzazione di fondi su appositi capitoli di bilancio regionale da destinarsi ad opere di difesa del suolo.

Ogni volta che viene messa a disposizione una fonte finanziaria si può dare seguito ad un programma di intervento.

6.1.3 Programmazione

L'attuazione della fase di programmazione prevede l'analisi incrociata sia di aspetti finanziari che di aspetti tecnici.

In particolare gli aspetti finanziari sono quelli legati al D.P.R. che stabilisce la ripartizione dei fondi alle Regioni e la normativa che regola le modalità di erogazione; la scelta degli interventi da finanziare non può prescindere dall'analisi tecnica dei fabbisogni individuati dai piani di bacino, basandosi sull'elenco degli interventi che risultano prioritari e, contemporaneamente, sulle norme e sulle linee guida per la pianificazione del territorio, anch'esse contenute nel piano.

Tenendo in considerazione tutti questi aspetti, la **Regione**, di concerto con le Amministrazioni statali (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) e con le Autorità di Bacino, **individua il parco progetti del programma di finanziamento** (che generalmente sarà biennale o triennale).

Il programma di finanziamento viene gestito dalla Regione che lo approva con delibera di Giunta e provvede all'individuazione dell'Ente Attuatore di ciascun intervento (Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, ecc.).

6.1.4 Progettazione

Le competenze delle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento sono di competenza dell'Ente Attuatore, mentre la **Regione** sarà responsabile della **gestione tecnico-amministrativa dei programmi**, esercitando funzioni di:

- controllo;
- finanziamento;
- approvazione;
- alta sorveglianza.

L'Ente Attuatore, in primo luogo provvederà alla **nomina del Responsabile del Procedimento** e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione, a seguito della quale saranno incaricati i progettisti, generalmente esterni all'Ente.

Preliminarmente alla fase di progettazione vera e propria, il Responsabile del Procedimento redigerà il **documento preliminare alla progettazione**, con il quale deve dare indicazioni sulla situazione iniziale, relativamente a vincoli esistenti e norme tecniche da rispettare, agli obiettivi da perseguire e alle strategie per raggiungerli, alle funzioni che l'intervento deve svolgere e in merito ai requisiti tecnici che deve possedere, oltre che sui limiti finanziari, i costi e le fonti di finanziamento.

La progettazione si articola in tre livelli di approfondimento tecnico crescente: preliminare, definitiva ed esecutiva.

Il **progetto preliminare** stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria d'intervento. L'Ente Attuatore esegue una eventuale verifica finalizzata ad accertare la qualità della scelta progettuale e la sua conformità alle indicazioni contenute nel documento preliminare²³ ed approva il progetto preliminare.

Il **progetto definitivo** è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di una eventuale Conferenza dei Servizi (pareri, nulla osta, ecc.). Il progetto definitivo viene inviato dall'Ente Attuatore alla Regione che lo esamina e emette eventuali prescrizioni.

Con il **progetto esecutivo** verranno infine fissati e definiti nel dettaglio i particolari dell'intervento da realizzare. Il progetto esecutivo viene approvato dall'Ente Attuatore, validato dal Responsabile del Procedimento e quindi inviato alla Regione per l'approvazione, che avverrà mediante Determina Dirigenziale che autorizza anche l'espletamento della gara d'appalto.

6.1.5 Esecuzione lavori

La fase di esecuzione lavori si può suddividere in due sottofasce, la prima di affidamento e la seconda di realizzazione dell'opera.

Per l'**affidamento dei lavori** l'Ente Attuatore provvederà a:

- redigere il bando di gara,
- nominare la commissione di gara,
- esperire la gara d'appalto,
- individuare l'impresa appaltatrice,

e quindi, a seguito della verifica dei documenti, all'approvazione degli esiti di gara e alla stipula del contratto.

A seguito della **nomina del Direttore Lavori** si procederà, mediante verbale, alla consegna lavori all'impresa appaltatrice.

23 Atti del seminario "Il nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici" - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino - Marzo 2002

Durante la **fase di realizzazione** dell'opera verranno redatti dal Direttore Lavori gli Stati di avanzamento lavori e i certificati di pagamento, potranno essere previste varianti in corso d'opera, si potranno verificare sospensioni temporanee dei lavori e quindi essere previste proroghe al termine per l'ultimazione dei lavori, rispetto a quella individuata dal verbale di consegna dei lavori.

Nel corso della fase di esecuzione dei lavori la Regione provvederà, secondo le modalità previste da eventuali leggi regionali, e comunque per Stati di Avanzamento Lavori, all'erogazione dei fondi.

6.1.6 Conclusione

Nella fase finale di realizzazione dell'opera l'Ente Attuatore provvederà alla **nomina della Commissione di collaudo**, che a seguito della redazione dello Stato Finale sarà responsabile del collaudo statico e tecnico-amministrativo dell'opera stessa, a seguito del quale si procederà alla liquidazione finale dei lavori.

Tutta la documentazione relativa al collaudo e la rendicontazione finale delle spese sostenute dall'Ente Attuatore verranno inviate alla Regione che provvederà a liquidare il saldo dell'importo finanziato.

A questo punto l'intervento è da ritenersi concluso.

6.2 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

6.2.1 I soggetti del procedimento

I soggetti coinvolti nella procedura di VIA sono i seguenti:

- a. **l'Unione Europea:** emana le Direttive di riferimento in materia di VIA; la Commissione vigila sull'applicazione delle suddette Direttive da parte degli Stati membri;
- b. lo **Stato:** con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio cura l'attuazione delle Direttive comunitarie, anche attraverso l'indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, nel caso della L. 443/2001, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, è titolare del procedimento VIA statale;
- c. le **Regioni:** esplicano le seguenti attività:
 - applicazione della normativa statale emanata tramite Atti di indirizzo e Coordinamento, attraverso l'approvazione e l'adeguamento della legge regionale in materia di VIA e dei relativi strumenti attuativi, approvati con delibera della Giunta Regionale;

- responsabilità dei procedimenti VIA, fase preliminare, verifica e pre-verifica di competenza regionale;
 - partecipazione ai procedimenti di VIA Statali, attraverso la predisposizione di specifici pareri;
- d. le **Province** e i **Comuni**: sono titolari dei procedimenti di valutazione per determinati progetti; insieme alle Comunità Montane forniscono il proprio parere alla Regione nelle procedure di valutazione statali e regionali; gli Enti Parco Regionali sono titolari di procedimenti VIA per progetti che ricadono nel rispettivo territorio; le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno una loro autonomia nelle procedure VIA;
- e. il **CIPE** nella L. 443/2001, comunemente detta “Legge Obiettivo”, riguardante le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, rappresenta l’unica autorità competente e deliberante;
- f. l’**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)**, fornisce il proprio parere in ogni procedimento di valutazione;
- g. le **Aziende Sanitarie**, le **Autorità di Bacino**, i **Bacini Regionali**, i **Consorzi di Bonifica** e le **Soprintendenze** ed altri soggetti pubblici forniscono il loro parere nelle procedure di valutazione, ove nello specifico procedimento siano coinvolte le materie di rispettiva competenza;
- h. il **Proponente** che può essere un soggetto privato o una Autorità Pubblica.

6.2.2 La procedura ordinaria per le opere di competenza nazionale

La procedura di VIA di competenza statale è disciplinata da disposizioni contenute nell’art. 6 della L. 349/86 e nei due D.P.C.M. di attuazione del 1988.

Essa ha natura di vero e proprio procedimento autonomo, integrato a quello autorizzatorio principale del progetto. Tale qualificazione emerge in particolare dal comma 4 dell’art. 14 ter della L. 241/90 che, contenendo la disciplina generale sul procedimento amministrativo, si sovrappone alla normativa speciale anteriore, le cui disposizioni procedurali mantengono un carattere sussidiario, laddove è sancito che “nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima”.

Il procedimento ordinario consta di tre fasi: introduttiva, istruttoria e decisoria.

1. Fase introduttiva

La prima fase prevede l’iniziativa da parte del committente, ossia il soggetto pubblico o privato (a differenza della procedura di VIA di competenza regionale, che distingue tra committente e autorità proponente), che intende realizzare un determinato progetto

da sottoporre a VIA.

L'atto di impulso consiste in una comunicazione del progetto, prima della sua approvazione, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione interessata (art. 6, comma 3, L. 349/86), indicante:

- 1) la localizzazione dell'opera;
- 2) i rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti in atmosfera e quelle sonore prodotte dall'intervento;
- 3) i dispositivi di eliminazione o di recupero dei danni all'ambiente e i piani di prevenzione dei danni e di monitoraggio.

Alla domanda (da presentarsi in 5 copie, tre per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e due rispettivamente per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per la Regione interessata) deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Tali atti possono suddividersi in due gruppi in base alla loro natura. Un primo gruppo, comprendente lo "studio di impatto ambientale" e gli "elaborati di progetto" (lett. a) e b) del cit. art. 2, comma 1), presenta un carattere tecnico ed è finalizzato all'istruttoria svolta dall'autorità competente. Un secondo gruppo, comprendente la "sintesi non tecnica" con gli "allegati grafici di agevole riproduzione" e la "documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'annuncio" di cui all'art. 5 del citato D.P.C.M. (lett. c) e d) del cit. art. 2, comma 1), è costituito da atti non tecnici volti all'informazione del pubblico. L'esattezza di dette allegazioni deve essere attestata da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che firmano il SIA (comma 3 dell'art. 2 del D.P.C.M. cit.).

L'accennato onere di pubblicità, diretto ad informare la popolazione dell'avvenuta comunicazione del progetto alle autorità competenti, deve essere soddisfatto mediante la pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio, recante l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione e una sommaria descrizione del progetto (art. 6, comma 3, L. 349/86 e art. 5, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377). Con il fine di assicurare un'adeguata efficacia agli annunci sui quotidiani, è intervenuta la Circolare del Ministero dell'Ambiente 11.08.1989 (come modificata dalla Circolare 25.11.2002), che detta alcuni indirizzi in ordine alla scelta del quotidiano, al formato ed ai contenuti di massima dell'annuncio medesimo. Inoltre, sempre per consentire la consultazione da parte del pubblico, è previsto l'obbligo per il committente di depositare alcune copie del progetto e degli elaborati presso il competente ufficio della Regione o Provincia autonoma interessata (art. 5, comma 2, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377), mentre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio deve assicurare la consultazione della sintesi non tecnica anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche (art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

La pubblicità, anche in conformità delle disposizione della L. 241/90, svolge una duplice funzione: quella di assicurare la trasparenza dell'attività dell'autorità compe-

tente e quella di consentire l'eventuale partecipazione di soggetti terzi, potenzialmente interessati.

Al riguardo, è opportuno stabilire quali soggetti siano legittimati a partecipare alla procedura di VIA. La soluzione varia a seconda della natura riconosciuta all'intervento: qualora si attribuisca ad esso un carattere tecnico, occorre ritenere legittimati solo i soggetti "qualificati" da un punto di vista ambientale; se, invece, si ritengono consentiti anche interventi a contenuto non tecnico, comprendenti elementi di natura socio-politica, allora la legittimazione diverrebbe più ampia. La normativa sul punto non è uniforme. Infatti, l'art. 6, comma 9, della L. 349/86 prevede la facoltà per qualsiasi cittadino di presentare "istanze, osservazioni e pareri sull'opera soggetta a VIA, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto". La disciplina più recente è tuttavia più restrittiva sul concetto di pubblico. In particolare, l'art. della L. 241/90 riconosce la facoltà di intervenire nel procedimento a qualunque soggetto "cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento". Inoltre, la normativa sulla VIA statale non prevede alcuna disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 1996 in merito alla VIA regionale, la quale fissa come criterio di legittimazione il collegamento fisico-spaziale del soggetto che intende partecipare alla procedura con il territorio interessato dall'opera soggetta a VIA. In base alla citata norma, infatti, "chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura".

2. Fase istruttoria

Tale fase consiste in un esame tecnico della compatibilità ambientale del progetto presentato, sulla base della documentazione prodotta dal committente.

Tale attività è pertanto di competenza di un organo tecnico, ossia la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 18, comma 5, L. 67/88). Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può richiedere pareri a enti, amministrazioni pubbliche e organi consulenza tecnico-scientifica dello Stato. All'interno del Dipartimento per la protezione ambientale del Ministero è stata poi prevista la Direzione per la valutazione di impatto ambientale, con compiti di supporto all'attività della predetta Commissione, nonché competente per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la VIA e per le attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente (art. 5, comma 2, del D.P.R. 27.03.2001, n. 178, emanato nell'ambito della riforma dei Ministeri). Inoltre, la Commissione è autorizzata ad avvalersi dell'ausilio dell'ARPAT, dell'ENEA e del CNR, nonché di altri enti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico (art. 77 della L. 289/2002). E' stato, invece, escluso da un parere del Consiglio di Stato che l'attività istruttoria possa essere affidata a soggetti privati, mediante lo strumento contrattuale.

L'attività della Commissione consiste sia in accertamenti di carattere meramente obiettivo, sia in accertamenti di tipo valutativo, non implicanti, comunque, un vero e proprio giudizio, che resta riservato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nella fase decisoria. L'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, individua analiticamente le fasi in cui si articola l'attività della Commissione ed il suo oggetto:

1. accertare la completezza della documentazione presentata;
2. verificare la corrispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal committente;
3. verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti in atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa speciale;
4. accertare la coerenza del progetto, per quanto riguarda le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
5. accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
6. individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

Qualora la documentazione prodotta si dimostri insufficiente, la Commissione può emettere una pronuncia negativa ad effetto interlocutorio, chiedendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di sollecitare il committente alle necessarie integrazioni (art. 6, commi 3 e 4, D.P.C.M. 27 dicembre 1988). La Commissione può anche procedere alla verifica del progetto mediante accertamenti d'ufficio (art. 6, comma 1, D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

In tale fase vengono anche esaminate le istanze, osservazioni e pareri sull'opera soggetta a VIA, che i cittadini possono presentare nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto (si noti che, invece, l'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 prevede per la VIA regionale un termine di 45 giorni e la possibilità di disporre un'inchiesta pubblica).

All'esito dell'istruttoria, la Commissione emana un parere motivato, a carattere obbligatorio, ma con natura di atto interno. La Commissione, inoltre, può anche indicare eventuali "prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto" (art. 6, comma 2, D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

3. Fase decisoria

Tale fase consiste nell'emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale. L'autorità competente ad emettere tale giudizio è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'intervento eventuale del Consiglio dei Ministri e quello solo consultivo della Regione interessata.

L'art. 6, comma 4, della L. 349/86 prevede che "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza".

Alla Regione interessata (ossia quella sul cui territorio dovrà essere realizzato il progetto o su cui esso produrrà i suoi effetti) la normativa assegna un ruolo meramente consultivo.

Più rilevante è, invece, il ruolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quale autorità "concertata". Infatti, il concerto dà luogo ad un atto complesso, alla cui produzione concorrono in posizione di parità sia l'autorità che deve emanare il provvedimento finale, sia l'autorità "concertata". Vi sono poi dei casi in cui tale rapporto sembra rovesciarsi, con l'attribuzione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di un ruolo principale, con riferimento agli interventi in grado di incidere su aree o beni ricadenti nell'ambito di competenza di quest'ultimo ministero. Ciò alla stregua dello stesso comma 4, il quale prevede che "per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvede di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

Inoltre, si richiamano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 della L. 349/86, secondo il quale "restano ferme le attribuzioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nelle materie di sua competenza" e del comma 8 del medesimo art. 6 della L. 349/86, per il quale "il Ministro per i Beni Culturali nel caso previsto dall'art. 1 bis, comma 2, del D.Lgs. 27.06.1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella L. 431/85, esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del D.P.R. 616/77, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio". Infine, l'art. 26 del D. Lgs. 490/99 (contenente il testo unico in materia di beni culturali ed ambientali), con l'obiettivo di semplificare il procedimento di approvazione dei progetti riguardanti alcuni "beni culturali" (indicati dal precedente art. 2 del medesimo T.U.), che siano anche da assoggettare a VIA, prevede che qualora il progetto si presenti incompatibile con le esigenze conservative del bene culturale, la pronuncia negativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali vincola anche l'esito della VIA. In tali ipotesi, dunque, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali viene assegnato un potere inibitorio, che prevale su quello del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Nel caso in cui nel termine di 90 giorni non venga emanata la pronuncia sulla compatibilità ambientale, la procedura di approvazione riprende il suo corso. Secondo alcuni

l'inutile decorso del termine suddetto configurerebbe un'ipotesi di silenzio-assenso, con gli stessi effetti di una pronuncia positiva. Secondo altri si tratterebbe di un'ipotesi di silenzio-devolutivo, trasformando la pronuncia del Ministero da obbligatoria in facoltativa. La giurisprudenza ha comunque affermato la natura non perentoria del termine in esame, con la conseguenza che la pronuncia può intervenire anche successivamente allo spirare di esso, quando il procedimento di approvazione del progetto sia ripreso.

Quanto al suo contenuto, il provvedimento conclusivo può essere: positivo, negativo, interlocutorio negativo (qualora la documentazione prodotta risulti incompleta).

La pronuncia positiva può consistere in un mero giudizio di compatibilità oppure può essere un giudizio subordinato all'adempimento di specifiche prescrizioni indicate al committente. La Circolare Ministeriale dell'8.10.1996, precisa che la decisione deve tener conto anche gli impatti cumulativi e sinergici, e, per altro verso, deve considerare anche i costi ed i benefici economico-sociali del progetto.


Nel caso in cui il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non concordi con la valutazione espressa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la controversia viene rimessa al Consiglio dei Ministri. Tale previsione è confermata dall'art. 14 quater, comma 5, della L. 241/90 (come modificato dalla L. 340/2000) che, nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo, prevede applicazione dell'art. 5, comma 2, lettera c bis della L. 400/88 (introdotta dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 303/99), il quale attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le varie amministrazioni a diverso titolo competenti.

Nell'ipotesi di esecuzione di opere contrastanti con il parere di compatibilità ambientale già espresso o tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico ed ambientale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha il potere di ordinare la sospensione dei lavori (art. 6, comma 6, L. 349/86). Si enucleano due diverse ipotesi: il caso in cui il committente dia esecuzione ad un'opera in difformità rispetto al progetto già sottoposto alla procedura di VIA o non osservi le prescrizioni eventualmente incluse nella pronuncia di compatibilità, ed il caso in cui non vi sia stata avviata alcuna procedura di VIA o il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non si sia uniformato alla valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, senza rimettere la questione al Consiglio dei Ministri. Della questione viene, quindi, investito il Consiglio dei Ministri, il quale, si ritiene, possa anche giungere a revocare la precedente pronuncia di compatibilità (in analogia a quanto previsto da numerose leggi regionali, che attribuiscono alla Giunta regionale simile potere di revoca).

Pacifica è la natura obbligatoria dell'atto conclusivo del procedimento di VIA posto che la legge stessa lo configura come atto necessario.

Ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90 (come modificati dalla L. 127/97 e dalla L. 340/00), si deve ritenere superati i dubbi in merito alla natura provvedimentale dell'atto conclusivo del procedimento di VIA.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



Milone A., Bilanzone C., *La Valutazione di impatto ambientale*, La Tribuna, Piacenza, 2003

Infatti l'art. 14 cit. comma 5, espressamente qualifica tale atto come provvedimento, che come tale deve essere adeguatamente motivato ed è autonomamente impugnabile. Occorre, tuttavia, tener presente che trattandosi comunque di atto di esercizio di discrezionalità tecnica (come più volte evidenziato dalla giurisprudenza) risultano poi in concreto limitate sia le possibilità di impugnazione, sia l'ampiezza del sindacato del giudice amministrativo. Quanto alla legittimazione all'impugnazione, essa deve essere riconosciuta a tutti coloro che abbiano presentato delle osservazioni.

Al provvedimento di VIA occorre, infine, riconoscere efficacia vincolante o quasi vincolante, come risulta sia dalla disposizione che prevede che esso possa contenere prescrizioni rivolte al committente, sia dalla disposizione che vincola il Ministro competente alla realizzazione dell'opera a rimettere al questione al Consiglio dei Ministri, qualora voglia discostarsene. D'altronde, negare efficacia vincolante a tale provvedimento significherebbe vanificare la stessa ratio dell'istituto.

Le novità, introdotte dall'atto di indirizzo e coordinamento per la VIA regionale, attengono soprattutto agli strumenti di semplificazione procedurale suggeriti alle Regioni. L'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, infatti, prevede un'integrazione ed un coordinamento fra le diverse procedure relative a materie attinenti alla VIA, pur rimanendo formalmente procedure distinte, oppure una vera e propria unificazione dei procedimenti, assegnando al giudizio di compatibilità ambientale un carattere assorbente rispetto alle altre autorizzazione *latu sensu* ambientali.

6.2.3 La procedura ordinaria per le opere di competenza regionale

Analogamente al procedimento delineato per la VIA statale, anche la procedura prevista per la VIA regionale consta di tre fasi necessarie: introduttiva, istruttoria e decisoria. Essa, però, è arricchita di due ulteriori fasi a carattere eventuale e preliminare rispetto alla procedura ordinaria: la cosiddetta fase di *screening* e la cosiddetta fase di *scoping*.

Fase di screening

La fase di *screening*, attinente ai soli progetti dell'allegato B, consiste in una procedura di verifica in merito alla necessità di sottoporre un certo progetto a VIA. A tal fine il committente deve fornire alcune informazioni, sulle quali si pronuncia l'autorità competente nei successivi 60 giorni, individuando anche misure di mitigazione degli impatti e di monitoraggio degli interventi. In caso di inutile decorso del predetto termine il progetto, secondo il principio del silenzio-assenso, si intende escluso dalla procedura di VIA. L'autorità competente emette la propria valutazione sulla base dei criteri indicati dall'allegato D, riguardanti in particolare le caratteristiche del progetto (ad es.: dimensioni del progetto, utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti) e la sua ubicazione (con particolare riferimento alla sensibilità ambientale delle diverse zone, tenendo conto della capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell'ambiente naturale). Anziché procedere all'esame caso per caso, le Regioni possono anche stabilire una serie di condizioni di esclusione in relazione a specifiche categorie progettuali o di situazioni ambientali. Anche il tale fase è assicu-

rata l'informazione del pubblico mediante la pubblicazione degli elenchi dei progetti per i quali è stata chiesta la verifica e i relativi esiti.

Fase di scoping

Il sub-procedimento di *scoping* ha invece la finalità di consentire al committente o all'autorità proponente di richiedere quali informazioni tra quelle indicate nell'allegato C siano in concreto necessarie.

Fase introduttiva

Per quanto attiene alla fase introduttiva, il committente o l'autorità proponente (a seconda che il progetto abbia ad oggetto un'opera privata o pubblica) deve presentare la domanda, corredata dal progetto e dal SIA, oltre che all'autorità competente (quella cioè a cui spetta di emettere la valutazione di compatibilità ambientale, la cui individuazione spetta alle leggi regionali, che nella maggior parte dei casi designano la Giunta Regionale), anche alla Provincia, ai Comuni interessati ed eventualmente anche all'Ente di gestione delle aree naturali protette.

Fase istruttoria

Le predette autorità devono esprimere un proprio parere entro il termine di 60 giorni, decorso il quale l'autorità competente può emettere il giudizio di compatibilità ambientale, anche in assenza di detti pareri. Si può richiedere una sola volta di integrare lo studio o la documentazione allegata, con indicazione del termine per adempiere. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, la procedura si interrompe.

L'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è variamente denominato nelle varie Regioni come Commissione regionale VIA o Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente.

Particolarmente rilevanti sono le forme di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento previste per la VIA regionale. Oltre a prevedere il deposito presso determinati uffici del progetto, del SIA e della sintesi non tecnica, e la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale, l'atto di indirizzo e coordinamento consente alle Regioni di prevedere altre forme di pubblicità. La partecipazione del pubblico è, poi, assicurata mediante la possibilità per "chiunque" di presentare osservazioni scritte nel termine di 45 giorni dall'annuncio. Inoltre, l'autorità competente può disporre un'inchiesta pubblica i cui risultati confluiscono nel giudizio finale. In alternativa, è possibile lo svolgimento di un sintetico contraddittorio tra il proponente e i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Ciò consente al committente di richiedere all'autorità competente di uniformare il progetto ai pareri e alle osservazioni, indicando il tempo al tal fine necessario.

Fase decisoria

L'autorità competente rende il giudizio nel termine di 90 giorni dall'emissione dei pareri (o dalla scadenza dei 60 giorni all'uopo previsti) o della ricezione della documentazione integrativa. E' possibile una proroga di massimo 60 giorni.

Quanto alla natura e all'efficacia della decisione si richiama quanto già esposto in merito al provvedimento conclusivo della procedura statale.

6.2.4 La procedura Speciale

La L. 443/2001 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”, comunemente nota come “*Legge obiettivo*”, e il D. Lgs. 190/02, allo scopo di accelerare e snellire le procedure introduce un “*regime speciale*” di VIA. La procedura speciale si applica nel caso di:

- infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;
- insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale;
- opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale.

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere indicate nell’art. 1 del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190: e viene concluso prima dell’avvio dei lavori.

Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti allo *screening* o a VIA regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione delle Regioni.

L’istruttoria sui progetti è eseguita nel rispetto dell’art. 6 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e del D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348, viene poi reso pubblico nelle forme previste.

Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo Studio di Impatto Ambientale e lo trasmette al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si avvale della Commissione Speciale VIA, nominata con decreto del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; tale Commissione è composta da venti membri, oltre il Presidente, scelti tra professori universitari, professionisti particolarmente qualificati e tra dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per le opere sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, decorsi 90 giorni dalla presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione di compatibilità ambientale, comunicandola alle Regioni interessate, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, per le opere di cui all’art. 13 (insediamenti produttivi ed infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico), anche al Ministero delle Attività Produttive. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE.

Il CIPE, accentrando i poteri autorizzatori,, diviene l’unica Autorità competente all’approvazione del progetto e del VIA.

Nel caso di motivato dissenso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio o del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri che vi provvede nella prima riunione utile successiva. La Commissione Speciale VIA provvede all'istruttoria tecnica, ed entro 60 giorni dalla presentazione del progetto esprime il proprio parere.

Se la Commissione rileva incompletezza nella documentazione presentata il termine viene differito di 30 giorni.

Le integrazioni vengono richieste entro 39 giorni dall'apertura della procedura.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non provveda ad inviare le integrazioni entro i 30 giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

6.2.5 Le procedure d'urgenza

Ci troviamo nella fattispecie della necessità ed urgenza, cioè di un fatto di per sé eccezionale per le sue caratteristiche di emergenza.

In tali casi si prevede **la esclusione dalle procedure VIA** in virtù di interventi disposti in via d'urgenza dall'autorità competente per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente e/o in seguito a calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ai sensi dell'art. 5 della L. 225/92)

I provvedimenti di esclusione sono emanati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministeri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto all'informazione sull'intervento e sulle eventuali deroghe.

Sono altresì esclusi dalle procedure VIA i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e i progetti relativi ad opere o interventi destinati a scopi di difesa nazionale.

6.2.6 Le procedure semplificate

La semplificazione rappresenta una deroga ai principi generali del procedimento amministrativo o, quanto meno, una deviazione rispetto al consueto corso del procedimento.

Si è rilevato che la cura dell'interesse ambientale comporta una eccezione all'eccezione, e dunque, la reviviscenza dei principi suddetti.

Si illustreranno le procedure previste con l'introduzione della Conferenza di Servizi e dello Sportello Unico.

Conferenze di servizi

Costituisce uno dei principali strumenti di semplificazione ed è disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/90, modificata ed integrata dall'art. 17 della L. 127/97, e da ultimo modificato dalla Legge di Semplificazione L. 340/2000.

La necessità di intervenire con un processo semplificatorio dipendeva dal fatto che i molteplici centri decisionali pubblici interessati, in ragione delle rispettive competenze, potevano, in tempi diversi e senza la prefissione di termini perentori, tutti pronunciarsi nel merito della questione.

Il legislatore, considerata tale situazione, ha operato su due fronti.

Per un verso, ha concentrato in un'unica sede, la conferenza, l'esame dei vari interessi pubblici concorrenti coinvolti dal provvedimento di approvazione del progetto. Dall'altro, l'esame contestuale dei molteplici interessi afferenti il territorio trova la sua giustificazione, oltre che nell'indicata esigenza di celerità, anche nella necessità, originata dalla natura olistica dell'interesse ambientale, di una considerazione complessiva e non settoriale delle conseguenze ambientali di un intervento sul territorio.

L'attuale organizzazione dei pubblici poteri, con la tendenza alla parcellizzazione delle competenze, è quanto di meno idoneo alla soluzione dei problemi ambientali, caratterizzati da complessità e trasversalità.

La Conferenza di Servizi tenta di rispondere a questa esigenza.

Esistono due tipologie di Conferenza di Servizi:

1. "istruttoria", mediante la quale si procede ad un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e finalizzata alla sostituzione dell'acquisizione degli interessi pubblici di norma effettuata attraverso la partecipazione procedimentale dei soggetti cui quegli interessi fanno capo, con un accordo;
2. "decisoria", che consente all'amministrazione procedente di "acquisire interesse, certi, nulla-osta, assenti comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche", promovendo quindi una determinazione concordata che produce gli effetti degli atti di assenso.

La procedura prevede che l'Ufficio VIA competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, predisponga un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invii alle amministrazioni convocate.

Il rapporto è altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla Conferenza di Servizi.

Ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.

Il dissenso manifestato in sede di conferenza deve essere motivato e deve indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso.

Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della Conferenza.

I lavori della Conferenza si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul

Bollettino.

Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di *screening*.

Nei casi di particolare complessità, l'autorità competente può prorogare il termine fino ad un massimo di 60 giorni per acquisire nuova documentazione, fare accertamenti o indagini.

Chiunque, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino, può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta le proprie osservazioni.

Tale termine viene diminuito a 30 giorni in presenza dello *screening*.

L'autorità proponente comunica le osservazioni presentate al proponente il quale ha la possibilità di fornire controdeduzioni entro 20 giorni prima della conclusione della Conferenza.

L'autorità competente, in casi di particolare rilievo, ha la possibilità di promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni pubbliche, le associazioni e le parti interessate per fornire massima informazione sul progetto, sul SIA, e per acquisire nuova conoscenza.

L'autorità competente delibera la VIA entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino, esprimendosi, altresì, sulle osservazioni, contributi, controdeduzioni.

Il termine si riduce a 105 giorni nel caso di esistenza di *screening*.

La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Lo Sportello Unico

L'istituzione dello Sportello Unico affonda le proprie radici nel processo di semplificazione amministrativa operata dai numerosi decreti noti come “*Leggi Bassanini*” (L. 127/97) e rappresenta l'obiettivo strategico della complessiva riforma della Pubblica Amministrazione avviata nel 1997.

Scopo primario dello Sportello Unico è agevolare e favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio, da realizzare attraverso:

- la **semplificazione** delle procedure necessarie per la realizzazione e/o modifica di un'opera (principalmente impianti produttivi di beni e servizi);
- la **certezza e l'abbreviazione** dei tempi di risposta alle istanze attraverso l'individuazione di un unico interlocutore, responsabile dell'intero procedimento, che assicura il raccordo delle attività istruttorie interistituzionali dei diversi enti coinvolti;
- la **diffusione** delle informazioni.

Il procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere l'Autorizzazione attinente

all'insediamento di attività produttive si chiama Procedimento Unico ed è regolato dalla normativa emanata con D.Lgs. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'art. 25 emerge: "Il procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza".

Occorre però sottolineare che, quando alla lettera d) dell'art. 25 si introduce il concetto di Autocertificazione ai fini dell'attestazione della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, "l'interessato ha facoltà di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale", introducendo così il principio secondo cui l'interesse ambientale, nel corso del procedimento VIA, si pone a fondamento di una deroga alla normativa che prevede meccanismi di semplificazione.

6.3 GESTIONE DEL TERRITORIO

Rimandando all'Appendice B²⁴ l'analisi delle competenze e procedure per ciascuna tipologia di strumento urbanistico, di seguito si riporta un quadro d'insieme delle competenze relative alla gestione del territorio così come definito dalla L. 59/97 e dal D.Lgs. 112/98.

Con tale normativa "tutte le funzioni e compiti non espressamente conservati allo Stato (...) sono conferiti agli enti locali".

Sulla base dei principi costituzionali allo Stato, tra l'altro, spetta l'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti delle Regioni e degli enti locali nonché l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività che comporti inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'U.E. o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Territorio e urbanistica

Allo Stato spettano i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese; spettano inoltre allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione

²⁴ Appendice B. "Strumenti di pianificazione, strumenti operativi operativi e vincoli"

Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza Stato - Regioni²⁵.

Allo Stato spetta l'emanazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, il monitoraggio del territorio anche in funzione della repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, l'indicazione dei criteri di raccolta e informatizzazione del materiale cartografico esistente. Relativamente alla localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle Regioni e dagli enti locali, l'amministrazione interessata presenta ogni anno alla Regione un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Alle *Regioni* spettano i compiti di previsione (con legge regionale, previa intesa con le amministrazioni competenti) che i piani territoriali di coordinamento assumano il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali.

Protezione della flora e della fauna

Allo *Stato*, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono riservati in primo luogo i compiti concernenti il recepimento e l'attuazione delle Direttive e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, compresi quelli di salvaguardia delle aree naturali protette dichiarate di rilevanza internazionale o nazionale, delle biodiversità e delle specie animali e vegetali specificatamente protette da accordi e convenzioni internazionali o a livello comunitario. È compito dello Stato, inoltre, l'attività conoscitiva e di supporto tecnico alla progettazione in materia ambientale nonché quella di predisposizione di standard ambientali uniformi su tutto il territorio, l'indicazione delle specie cacciabili, di quelle minacciate di estinzione, il risarcimento del danno ambientale, i soggetti legittimati all'azione e il giudice competente. Per tutte queste attività vige l'attività di vigilanza e monitoraggio.

²⁵ Per la definizione e i compiti della Conferenza Stato - Regioni v. D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”*.

Alle *Regioni* spetta la determinazione delle priorità dell'azione ambientale, il coordinamento degli interventi ambientali e la ripartizione delle risorse finanziarie ad esse assegnate dalla Stato. Spetta poi alle *Regioni* provvedere all'individuazione e al conseguente conferimento agli enti locali delle funzioni specifiche di protezione della flora e della fauna.

Parchi e riserve naturali

Allo Stato spettano i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri; l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Alle *Regioni* e agli enti locali spettano le rimanenti funzioni amministrative mentre, con atto di indirizzo e coordinamento, sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-*Regioni*, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a *Regioni* o enti locali.

6.4 FONDI COMUNITARI

6.4.1 Attivazione dei POR: utilizzo delle risorse presenti nelle Misure

Vengono di seguito descritte le procedure attraverso le quali si passa dalla Programmazione all'Attuazione del Programma Operativo Regionale.

Le opere di difesa del suolo, programmate nei POR e nei Complementi di Programmazione, saranno realizzate solo attraverso una procedura che prevede:

- la gestione;
- la sorveglianza;
- il monitoraggio;
- la valutazione;
- il controllo.

Si illustrerà, in particolare, il procedimento della *gestione*.

Per gli aspetti procedurali e organizzativi non si prenderà in considerazione una specifica Regione ma si tratterà la materia attraverso una elaborazione di più regolamenti regionali, tenendo presente che difficilmente le *Regioni* si discostano dai regolamenti dell'Unione Europea che vengono recepiti e poi adottati.

Da qui, in relazione all'approvazione dei regolamenti finanziari relativi all'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2000 – 2006 da parte dell'U. E. (438 e 448), ogni

Regione adatta il POR e i Complementi di Programmazione per recepire le misure idonee alla loro più efficace attuazione.

Organizzazione

Data la particolare ampiezza e complessità della realtà organizzativa dell'Ente Regione, il sistema di gestione del POR prevede gradi significativi di deleghe/responsabilità ed una loro particolare articolazione.

a) Autorità di Gestione

Garantisce l'istituzione ed il governo di un sistema di gestione e controllo del POR, ed è in genere rappresentato dal **Dipartimento per l'Economia - Giunta Regionale - Regione**. Fanno parte del Dipartimento i Responsabili dei Fondi Strutturali e i Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento interessate all'attuazione del programma previsto dal POR. Il **Responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma** assicura il governo del sistema di gestione, riferisce agli organi politici e viene coadiuvato dal Responsabile Tecnico del Dipartimento per l'Economia, che lo assiste e presiede il Comitato di Coordinamento e diviene il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Rapporti con organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale".

b) Comitato di Coordinamento (Conferenza dei responsabili dei Fondi Strutturali e degli Assi)

E' composto dal Responsabile Tecnico del Dipartimento per L'Economia (Presidente), dai Responsabili Coordinamento dei Fondi e dai Responsabili Coordinamento degli Assi. Al Comitato sono associati il Responsabile dell'Autorità Ambientale del POR, il Direttore del Nucleo di Valutazione e l'Esperto in Sicurezza e Legalità.

Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese ed è il responsabile di tutti gli atti relativi al coordinamento a livello di Programma. In particolare:

- a) elabora il C. di P., e le relative proposte di modifica sottoposte dal Comitato della Giunta Regionale per l'approvazione sottoponendole poi all'attenzione del Comitato di Sorveglianza. Quando le proposte di modifica riguardano specifiche misure il C.d.C. si raccorda con il responsabile di misura interessato;
- b) esprime, su richiesta dell' Autorità di Gestione, pareri su proposte di delibere di Giunta;
- c) esprime il proprio parere in merito agli schemi di protocollo e agli schemi di convenzione previsti dalla procedura di formazione dei Progetti Integrati (PI);
- d) esprime, su richiesta dell' Autorità di Gestione, pareri sugli atti sospetti di irregolarità segnalati all' Autorità di gestione dalle Autorità di Pagamento;
- e) elabora indirizzi e indicazioni per il Dipartimento per l'Economia, cui

devono conformarsi le attività delle Aree Generali di Coordinamento interessate; a tal proposito il Comitato di Coordinamento è responsabile della redazione del “Piano di lavoro” delle strutture coinvolte nell’attuazione del POR così come previsto nel complemento di programmazione.

Il “**Piano di lavoro**” dovrà provvedere alla definizione particolareggiata degli aspetti procedurali, quindi alla quantificazione degli obiettivi di ciascun ufficio e alla loro relativa graduazione nell’arco temporale di riferimento, nonché alla definizione di eventuali sistemi di “premio” o “sanzione” da applicarsi sulla base dei risultati conseguiti.

Nella redazione del “Piano di lavoro” il Comitato di Coordinamento determinerà gli impegni operativi che ciascun ufficio dovrà assolvere nel corso dell’anno in rapporto agli obiettivi generali fissati dall’autorità di gestione del POR. A tal fine, si dovranno determinare i carichi di lavoro ed i tempi di svolgimento degli impegni suddetti, tenendo conto degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi agli iter procedurali. In considerazione della peculiarità delle diverse tipologie di operazioni, della grande articolazione della struttura regionale impegnata sul POR, della complessità delle operazioni da svolgere e della molteplicità dei soggetti coinvolti (compresi gli organismi intermedi esterni), le procedure ed i Piani di lavoro sono elaborati, sotto il coordinamento dei responsabili dei singoli Fondi, dai responsabili di misura e dai dirigenti dei settori coinvolti se non coincidenti.

Il Piano di lavoro viene approvato dal Dipartimento per l’Economia in seduta collegiale e sottoposto al Presidente della Giunta Regionale.

Il Piano di lavoro viene aggiornato almeno ogni sei mesi e, comunque, secondo le necessità.

c) Responsabili degli Assi

Coadiuvano l’Autorità di Gestione nelle funzioni di coordinamento del Programma utilizzando i dati di monitoraggio, curano il raggiungimento degli obiettivi d’impatto e verificano lo stato delle eventuali integrazioni.

d) Responsabili dei Fondi Strutturali

- a) esercitano la funzione di Autorità di Pagamento;
- b) coordinano ed assistono i Responsabili di Misura nella strutturazione e gestione delle piste di controllo;
- c) per le misure finanziate dai fondi di propria competenza curano, di concerto con l’Autorità di Gestione del Programma, l’istituzione e l’implementazione di un efficiente ed efficace sistema informatizzato per la raccolta dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; ricevono i dati di monitoraggio dai responsabili di misura tramite Uffici all’uopo preposti presso ogni Area Generale di Coordinamento interessata all’attuazione del POR;

- d) forniscono all'Autorità di Gestione del Programma le informazioni, relative alle misure di propria competenza, necessarie per la elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione;
- e) assicurano l'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento, concordandone le modalità con l'Unità per la Gestione Finanziaria del Dipartimento per l'Economia;
- f) coordinano l'attività di elaborazione delle procedure e dei piani di lavoro, da parte dei responsabili di misura e dei dirigenti dei settori coinvolti se non coincidenti;
- g) forniscono al Comitato di Coordinamento indicazioni necessarie per:
 - elaborare la metodologia e gli schemi organizzativi del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1260/99 e con le indicazioni del QCS;
 - predisporre i criteri per la informatizzazione delle procedure amministrative;
 - predisporre i criteri per la redazione dei bandi e della modulistica per la presentazione di istanze di finanziamento;
 - individuare, di concerto con il Nucleo per la Valutazione degli Investimenti Pubblici Regionali, ove costituito, i criteri per la predisposizione dei bandi per la selezione del valutatore indipendente e di eventuali società di monitoraggio e/o assistenza, tenuto conto delle indicazioni del QCS e degli indirizzi metodologici che saranno definiti a livello nazionale;
 - determinare i criteri per rendere omogenea, tra i diversi fondi strutturali che finanziano il POR, la redazione e la procedura delle certificazioni di spesa e della rendicontazione da trasmettere alla Commissione, tenuto conto degli indirizzi definiti a livello nazionale.

e) Responsabili di Misura

L'individuazione dei Responsabili di Misura è esplicitata nell'allegato del C.d.P.. La dotazione organizzativa relativa alle risorse umane e strumentali è dettagliata nel medesimo documento, ove vengono inoltre indicate le modalità di acquisizione dell'organico.

I Responsabili di Misura sono responsabili della gestione e del controllo ordinario interno sulla gestione della misura di propria competenza e svolgono le funzioni pro-

prie del responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90.

I Responsabili dell'attuazione della misura utilizzano un team composto almeno da una figura tecnica di categoria D, una figura amministrativa di fascia C e un supporto di Segreteria di fascia B oltreché i supporti ordinari del Settore. I dirigenti di Settore, che sono anche Responsabili di Misura, possono individuare altri Dirigenti o Funzionari con posizione organizzativa cui delegare singole parti del procedimento. Quando una parte dell'iter è svolta da un organismo intermedio, tale organismo individua il/i responsabili di procedimento per la parte di loro competenza. Questi ultimi diventano i referenti del Responsabile di Misura cui rispondono degli adempimenti assunti e da assumere, sulla base delle procedure stabilite nel piano di lavoro.

I Responsabili di Misura, nella loro qualità di responsabili del procedimento:

- a) istruiscono le delibere attuative del Complemento di Programmazione, ivi comprese quelle relative ai bandi, e le trasmettono con atto formale al dirigente di settore qualora non coincidente; le delibere sono presentate per l'approvazione da parte della G.R. dal Responsabile del Settore competente, dal Responsabile dell' A.G.C. e dall' Assessore delegato per materia, previo visto dell'Autorità di Gestione che ne attesta la coerenza programmatica con le previsioni del POR e del C.d.P.;
- b) emanano i bandi; hanno la responsabilità dell'istruttoria, valutazione e redazione delle graduatorie; quando il Complemento di Programmazione attribuisce tali operazioni ad organismi intermedi (per es. le Province), la responsabilità è attribuita al responsabile del procedimento individuato all'interno di tale organismo; le graduatorie sono trasmesse con atto formale dal Responsabile di Misura al Dirigente del Settore competente (ove non coincidente) che, con proprio atto, le approva ed assume i provvedimenti di concessione; tali provvedimenti sono notificati ai beneficiari dal Responsabile di Misura;
- c) assicurano la regolarità amministrativa e tecnico-giuridica degli interventi da ammettere al finanziamento;
- d) promuovono e sovrintendono agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;
- e) assicurano il rispetto della normativa comunitaria, in particolare in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- f) assicurano che le procedure di selezione degli interventi garantiscano, in via preliminare, la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accertano l'acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;

- g) acquisiscono il parere vincolante del Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici relativamente alla fattibilità degli interventi di importo superiore ai 10 Meuro ed alla coerenza e fattibilità dei Progetti Integrati;
- h) provvedono all'istruzione ed alla redazione delle determine di impegno; le trasmettono formalmente al dirigente del Settore competente, ove non coincidente, che le assume e le trasmette contestualmente all'Autorità di Pagamento, all'Ufficio di Ragioneria; il responsabile di misura provvede all'imputazione dei relativi dati nel sistema di monitoraggio del POR;
- i) provvedono all'istruzione ed alla redazione delle determine di liquidazione; le trasmettono formalmente al dirigente del Settore competente, ove non coincidente, che le assume e le trasmette contestualmente all'Autorità di Pagamento, all'Ufficio di Ragioneria; il responsabile di misura provvede all'imputazione dei relativi dati nel sistema di monitoraggio del POR;
- l) rilevano, e trasmettono tramite le Unità di Monitoraggio delle A.G.C. all'Autorità di Gestione:
- i dati relativi all'attuazione della misura, alimentando in continuo il sistema di monitoraggio con riferimento agli indicatori previsti dal complemento di programmazione;
 - i dati da inserire nel rapporto annuale di esecuzione del POR;
 - le eventuali irregolarità riscontrate o trimestralmente l'assenza di irregolarità;
 - raccolgono e trasmettono i dati inerenti le certificazioni di spesa dei beneficiari finali all'Autorità di pagamento del fondo con la periodicità necessaria alla elaborazione delle certificazioni di spesa da parte di quest'ultima;
 - attestano, oltre la legittimità e regolarità delle procedure, anche la regolarità contabile finanziaria di ogni fase dell'operazione finanziata (regolarità amministrativa e contabile);
 - strutturano e gestiscono la pista di controllo della misura di loro competenza in raccordo con i responsabili dei fondi strutturali e con il supporto dell'unità di staff di A.G.C. per il controllo di primo livello;
 - per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte al Comitato di Coordinamento in ordine alle esigenze di adattamento del C.d.P.

Meccanismi di attuazione

Attività e Procedure di Gestione

L'attuazione del Programma Operativo è assicurata in base alle rispettive funzioni e competenze:

- dalla Giunta regionale;
- dal Dipartimento per l'Economia;
- dai responsabili dei fondi (FESR, FSE, FEOGA, SFOP);
- dai Responsabili delle Misure e dei Progetti Integrati.

La Giunta Regionale approva la proposta di Complemento di programmazione, nonché le proposte di modifica del POR e del complemento stesso, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR. Essa esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte dei soggetti attuatori.

Il Dipartimento per l'Economia è l'Autorità di Gestione del POR; esso è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Nell'ambito del Dipartimento per l'Economia talune funzioni vengono svolte dal Comitato di Coordinamento.

Comitato di Coordinamento

Le Autorità di Pagamento per ciascun Fondo strutturale (FESR, FEOGA, SFOP, FSE) provvedono alla certificazione delle spese (Regolamento (CE) n. 1260/99, art. 38, punto 1, lett. d) in base ai dati resi disponibili dai Responsabili di misura.

Il Responsabile di Misura, così come il responsabile dei Progetti Integrati, è responsabile della gestione finanziaria della Misura stessa o del Progetto e svolge le funzioni proprie del Responsabile del Procedimento di cui alla L. 241/90.

Per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte al Comitato di Coordinamento tramite il Responsabile del Fondo Strutturale interessato e fornisce dati e informazioni in ordine alle procedure ed ai tempi di attuazione delle azioni.

I Responsabili di Misura o di Progetto Integrato, nella loro qualità di Responsabili del Procedimento, in particolare:

- a. promuovono e sovrintendono agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;
- b. assicurano il rispetto della normativa comunitaria, in particolare in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- c. verificano in via preliminare la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accertano l'acquisizione da parte dei

- beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;
- d. raccolgono, e trasmettono all' Autorità di Gestione del POR:
- i dati relativi all'attuazione della misura con riferimento alle esigenze di alimentazione periodica del sistema di monitoraggio e agli indicatori previsti dal complemento di programmazione;
 - i dati da inserire nella relazione annuale di attuazione del POR;
 - le eventuali irregolarità riscontrate trimestralmente o l'assenza di irregolarità ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94;
 - gestiscono la pista di controllo della misura di loro competenza;
 - provvedono all'istruzione ed alla redazione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti assunti dal dirigente del settore competente e trasmessi alla ragioneria regionale per l'ordinativo (mandato) di pagamento , ed alla trasmissione al responsabile del Fondo strutturale interessato del riepilogo delle somme erogate nonché dell'avanzamento della spesa.

La dotazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dei Responsabili di misura e di Progetto integrato saranno definite nel Complemento di programmazione.

Procedure

Di norma, l'acquisizione delle domande da proporre a finanziamento per le diverse misure avverrà attraverso la pubblicazione di specifici bandi.

Le domande acquisite entro i termini fissati dal bando saranno sottoposte ad istruttoria, valutazione e selezione, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, sotto la responsabilità del responsabile di misura.

Il complemento di programmazione, per alcune misure o per parte di esse, potrà individuare eventualmente singole specifiche iniziative in quanto necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali.

In questo caso il Dipartimento per l'Economia deve comunque verificare la coerenza di tali iniziative rispetto al programma, nonché valutare la loro effettiva fattibilità, anche con riferimento al rispetto della normativa comunitaria nazionale e regionale vigente.

Le proposte di investimento di importo superiore a 10 Meuro saranno sottoposte a valutazione da parte del Nucleo regionale di Valutazione. Gli esiti della valutazione saranno considerati vincolanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento al finanziamento.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto, la relativa attuazione potrà essere realizzata direttamente dalla Regione ovvero affidata ad un'Amministrazione Centrale (nell'ipotesi di finanziamento di regimi di aiuto nazionali per es. L. 488/92). Nel caso di attuazione

regionale, le attività istruttorie, di valutazione, selezione e di formulazione delle relative graduatorie potranno essere affidate anche ad organismi esterni all'Amministrazione regionale, selezionati attraverso procedure concorsuali.

Per gli interventi le cui procedure concorsuali sono direttamente espletate dalle strutture regionali si seguirà il seguente percorso procedurale:

- sulla base dei contenuti e dei criteri formulati nel Complemento di Programmazione, i Responsabili di Misura, tenuto conto delle indicazioni e degli indirizzi del Dipartimento, provvedono ad emanare i bandi di selezione dei progetti;
- le proposte progettuali pervenute a seguito dei bandi, sono istruite dagli uffici regionali competenti e a seguito dell'istruttoria e inserite in un elenco di interventi ordinati in graduatoria sulla base di priorità definite nel bando, avvalendosi dell'assistenza del Dipartimento per l'Economia; le graduatorie, redatte dal Responsabile di Misura sulla base di criteri dettati analiticamente nel bando di concorso, sono approvate dal Dirigente del Settore che provvede alla concessione del finanziamento ai beneficiari.

Per gli interventi superiori a 10 Meuro, l'ammissibilità resta subordinata alle risultanze dell'analisi effettuata dal Nucleo di valutazione. Il Responsabile di Misura provvede alla notifica dei provvedimenti in questione agli interessati, mentre il Dipartimento per l'Economia provvede alla pubblicizzazione delle graduatorie.

Per una tempestiva attivazione degli interventi previsti dal programma, ove debbano obbligatoriamente essere acquisiti approvazioni, pareri, benestari, nulla-osta, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 16 e segg. della L. 241/90.

Nel caso in cui i termini per emanare i provvedimenti richiesti, fissati in detti articoli, siano superiori a quelli stabiliti da altre disposizioni di leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, si applicheranno questi ultimi.

Gli eventuali pareri negativi o dinieghi di autorizzazioni dovranno essere debitamente motivati e tempestivamente notificati agli interessati. Nella comunicazione saranno fornite indicazioni sulle possibilità e sui termini di ricorso a detti provvedimenti.

Nei casi in cui non sia possibile applicare, ai sensi della legislazione vigente, il principio del "silenzio-assenso", saranno indette, ove ne ricorrano gli estremi, apposite "Conferenze di Servizi" ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, come modificato dall'art. 2 comma 12, della L. 53/93.

Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel POR da parte delle Autorità pubbliche competenti, si adottano, come strumento normale di azione, le modalità stabilite dalla L. 241/90 e dall'art. 2 comma 203 della L. 662/96 della Conferenza dei Servizi.

Tale modalità sarà utilizzata, in particolare, per gli interventi previsti dai Progetti Integrati.

APPENDICI

A. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

La classificazione e l'individuazione dei possibili interventi da realizzarsi per la bonifica di situazioni di dissesto in atto o potenziale risulta estremamente complessa, proprio a causa della natura stessa degli elementi che entrano in gioco nella definizione del problema e della estrema variabilità delle caratteristiche di tali elementi.

Gli interventi di difesa del suolo possono essere finalizzati alla bonifica di dissesti di tipo gravitativi, alla sistemazione idraulica, al ripascimento e alla protezione dei litorali ed infine alla protezione del suolo e del sottosuolo da fenomeni di inquinamento e sovrasfruttamento.

Nel seguito viene riportato un elenco non esaustivo ma rappresentativo delle possibili tipologie di intervento.

1. Interventi per la bonifica di dissesti di tipo gravitativo:

- interventi non strutturali che prevedono essenzialmente la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati, il rilievo geomorfologico e il monitoraggio dei movimenti del versante e del livello della falda;
- interventi di difesa e consolidamento e di stabilizzazione al piede dei versanti (gabbionate, muri, terre armate, palificate, ecc.);
- interventi di rimozione dei pericoli di crollo da pareti rocciose (tiranti, chiodature, reti di contenimento e paramassi, disgaggio massi, iniezioni con fluidi di consolidamento, ecc.);
- interventi di riforestazione di estese superfici facendo ricorso ad impianto di specie vegetali miste autoctone (sono da privilegiare interventi che si integrino con l'uso dei suoli tradizionalmente in atto), interventi integrati di forestazione e di idraulica forestale finalizzati al ripristino con specie autoctone di superfici a bosco distrutte da incendi;
- interventi finalizzati alla riduzione delle azioni destabilizzanti esercitate dalle acque di scorrimento superficiale e profondo (pozzi e trincee drenanti, opere di collettamento delle acque superficiali, ecc.);
- interventi volti alla bonifica e al ripristino di fronti di cava ovvero siti di miniera abbandonati, o in generale di aree di cave dismesse;
- interventi per la salvaguardia di ecosistemi vulnerabili che rivestono un ruolo rilevante per l'ambiente complessivo.
- ecc.

2. Interventi di sistemazione idraulica:

- interventi non strutturali che prevedono essenzialmente la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati, il monitoraggio dei movimenti del versante e del livello della falda e misure di portata;
- interventi finalizzati alla riduzione dei fenomeni di erosione di instabilità delle sponde (gabbionate, scogliere, muri di sostegno, palificate, materassi, georeti, geostuoie, lastre e prefabbricati, manti bituminosi, ecc.) e sistemazioni di foce dei corsi d'acqua;
- interventi per la riduzione del rischio di esondazione (bacini di laminazione delle piene, scolmatori di piena, derivatori, opere di sfioro e restituzione, ecc.);
- interventi finalizzati alla riduzione della velocità della corrente e alla stabilizzazione del fondo dei corsi d'acqua (soglie in CLS, pietrame o gabbioni, briglie e controbriglie, vasche di dissipazione, ecc.);
- opere di regolazione dei laghi;
- ecc.

3. Interventi di ripascimento e di protezione dei litorali:

- interventi non strutturali che prevedono essenzialmente il controllo dei parametri che influenzano i fenomeni di erosione delle coste e di quelli che caratterizzano l'evoluzione di tali fenomeni (Rilievo topografico e batimetrico, Misure mareografiche e del moto ondoso, ecc.);
- interventi per la difesa delle coste dall'erosione in grado di arrestare o rallentare il fenomeno (scogliere soffolte o emergenti, palificate, palizzate, rivestimenti, pennelli, banchine, moli frangiflutti, ecc.);
- interventi di protezione delle coste a mezzo ripascimento artificiale degli arenili;
- ecc.

4. Interventi di protezione del suolo e del sottosuolo da fenomeni di inquinamento e sovrasfruttamento:

- interventi di realizzazione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di impianti di fognatura nonché di impianti di depurazione di acque di scarico urbane e da insediamenti produttivi;
- interventi per la riduzione dell'uso agricolo di fertilizzanti inorganici, concimi animali e pesticidi, riequilibrio del rapporto capi di bestiame superficie disponibile;
- interventi di abbattimento dei carichi di fosforo di origine puntuale da insediamenti civili e zootecnici;

- bonifica delle falde inquinate e bonifica delle discariche di rifiuti situate su aree che interessano falde acquifere utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile;
- interventi tendenti a ridurre la risalita della salinità nei tratti di foce di fiumi e canali e interventi destinati alla riduzione dei fenomeni di subsidenza, volti a contrastare situazioni quali la risalita del cuneo salino (ad es: immissione in falda profonda di acqua dolce, ecc.);
- interventi di ricarica delle falde acquifere superficiale (ad es: invasi superficiali di laminazione/dispersione per infiltrazione nel sottosuolo di acque di scarico depurate, acque meteoriche dilavanti estese superficiali pavimentate, ecc.) e rifacimento o chiusura di pozzi impropriamente realizzati;
- interventi che privilegino un uso multiplo della risorsa idrica, ad esempio il riutilizzo delle acque usate, adeguatamente depurate, a scopo irriguo;
- interventi che privilegino l'utilizzo minimale della risorsa idrica tendenti al ripristino degli equilibri naturali (ad es: deflussi naturali in alveo superficiale, ridotta/nulla modificazione delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque utilizzate, ecc.) ovvero che riconvertano usi e, attualmente in atto, che implicino impatto considerevole sull'ambiente;
- ecc.

A questi si aggiungono interventi di tipo non strutturale finalizzati alla riduzione del valore degli elementi a rischio o alla riduzione della vulnerabilità. Tra questi si ricordano:

- evacuazione delle aree instabili e delocalizzazione dei centri abitati ubicati in zone a rischio idrogeologico;
- interdizione e limitazione dell'espansione urbanistica in zone a rischio idrogeologico e ridefinizione dei possibili usi del suolo;
- messa a punto di sistemi di monitoraggio di allarme, che consentano un adeguato preannuncio dell'evento calamitoso;
- organizzazione di piani di emergenza e di soccorso;
- ecc.

B. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, STRUMENTI OPERATIVI E VINCOLI

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Programma Territoriale Regionale (P.T.R.)

| | |
|----------------|---|
| L. 1150/42 | Legge urbanistica |
| L. 765/67 | Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica L. 1150/42 |
| L. 641/67 | Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 |
| D.P.R. 8/72 | Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni Amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici |
| D.P.R. 616/77 | Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 382/75 |
| L. 431/85 | Conversione in legge con modificazioni del D. L. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale |
| L. 183/89 | Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| L. 142/90 | Ordinamento delle autonomie locali |
| L. 10/91 | Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia |
| D. Lgs. 112/98 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97 |

Soggetto promotore

Regioni.

Funzioni e contenuti del Piano

Il P.T.R. individua gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

Le finalità fondamentali sono le seguenti:

- coordinare l'attività pianificatoria degli Enti locali e centrali sul territorio al fine di eliminare i possibili contrasti e di risolvere eventuali interferenze e sovrapposizioni;
- orientare e indirizzare la pianificazione dei livelli inferiori con proposte e parametri a carattere generico la cui osservanza potrebbe anche essere facoltativa;
- fissare alcune "Direttive" obbligatorie per la pianificazione svolta dagli Enti locali e centrali sul territorio considerato.

Ha, quindi, la funzione di orientare e coordinare l'attività urbanistica svolta settorialmente o globalmente da altri Enti pianificanti, stabilendo Direttive principalmente in rapporto a:

- zone da riservare a speciali destinazioni, senza alcuna limitazione tipologica;
- zone da assoggettare a vincoli particolari o limitazioni di legge;
- nuovi insediamenti edilizi, residenziali, commerciali, industriali, turistici, ecc.;
- impianti di particolare natura e importanza;
- rete delle principali vie di comunicazione, esistenti o in programma.

Contenuti del quadro conoscitivo

Nel P.T.R. si individuano:

- le reti delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, idroviarie, aeree ed i relativi impianti (punti di scambio, scali ferroviari, porti, aeroporti);
- opere di sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali e dei bacini idrologici, opere di bonifica in genere, aree di rimboschimento, ecc.;
- grandi azionamenti residenziali, commerciali, industriali, aree paesistiche e di interesse storico-artistico e culturale, agricole e forestale, infrastrutturali;
- obiettivi, metodi e norme di intervento o di attuazione nonché parametri quantitativi (abitanti o addetti), aggregati opportunamente per assicurare unità di indirizzo ed omogeneità di contenuti ai piani urbanistici subordinati.

Prescrizioni

Il P.T.R. deve considerarsi un Piano di indirizzo e, solo in subordine, un Piano di interventi diretti, cioè un Piano di vincoli di destinazione, di tutela, di rispetto. Pertanto, mentre alcune indicazioni (p.e. principali linee di comunicazione, aree per destinazioni speciali, aree soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge o norme relative agli standard, alla salvaguarda, ai tempi di attuazione, alle priorità, ecc.) possono ritenersi vincolanti, altre (grandi azzonamenti) non possono ritenersi vincolanti che per il solo concetto informatore poiché la loro precisazione, impossibile alla scala del Piano o semplicemente “prematura” come livello di pianificazione, viene demandata ad altri Enti pianificanti.

Elementi specifici di difesa del suolo

Nella sua natura di programma “quadro” di programmazione socio-economica e territoriale contempla anche le opere esistenti e in progetto per la sistemazione fisica dell’habitat quali opere di sistemazione idrogeologica dei corsi d’acqua naturali e artificiali, di opere idrauliche, ecc..

Elaborati

La natura e la composizione degli elaborati dipende dalla legislazione regionale; in linea di massima il P.T.R. è composto dai seguenti elaborati:

- relazione sullo stato di fatto del territorio regionale;
- relazione sulle scelte di assetto territoriale correlate agli obiettivi di sviluppo socio-economico che si intendono perseguire;
- il progetto di P.T.R., consistente in una serie di tavole idonee a definire l’assetto territoriale previsto anche attraverso un insieme di “progetti”;
- un compendio di norme e di criteri di attuazione del piano;
- un programma di attuazione del piano o dei progetti con l’indicazione dei tempi e dei mezzi finanziari occorrenti.

Iter procedurale

L’iter procedurale è funzione della specifica legislazione regionale. Possono essere individuati due orientamenti generali.

La Giunta Regionale predispone il progetto di P.T.R.. Nella fase di studio sono consultati i Comitati di consultazione di zona, il Comitato regionale economico-sociale e il Comitato urbanistico regionale. Il progetto di P.T.R. è depositato e del deposito viene data notizia perché chiunque possa prenderne visione. Non sono previste osservazioni salvo le risultanze delle consultazioni e il parere dei tre organi citati che devono per-

venire entro 60 giorni dalla richiesta. Il progetto definitivo viene deliberato dalla Giunta regionale e adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Si comunica il P.T.R. al Ministero delle Infrastrutture e delle Infrastrutture e dei Trasporti che può far pervenire, entro 60 giorni, osservazioni relative al coordinamento con gli interventi statali. Scaduto il termine il P.T.R. viene deliberato dalla Giunta regionale, approvato con DPGR e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

La Giunta regionale propone al Comitato regionale economico-sociale il progetto di P.T.R.: il CR lo adotta e ne invia copia al Governo, alle Province, alle Comunità montane e agli altri Enti interessati. Il CR dispone la pubblicazione sulla G.U. e sul BUR del provvedimento di adozione, indicando la sede in cui gli interessati possono prendere visione del P.T.R.. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Governo, Comuni, Province, Comunità montane, Organismi Comprensoriali ed Enti pubblici interessati, organizzazioni sociali e i proprietari delle aree interessate da provvedimenti immediatamente vincolanti possono far pervenire osservazioni motivate alla GR. La GR esamina le osservazioni nei successivi 90 giorni e predispone gli elaborati definitivi. Il P.T.R. viene presentato al CR che lo approva con Legge Regionale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Riferimenti normativi

| | |
|------------------|---|
| L. 1150/42 | Legge urbanistica |
| L. 142/90 | Ordinamento delle autonomie locali |
| L. 10/91 | Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia |
| D.P.R. 412/93 | Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. |
| D. Lgs. 112/98 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97 |
| D. Lgs. 267/2000 | Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali |

Soggetto promotore

Province.

Funzioni e contenuti del Piano

Il P.T.C.P. costituisce un piano di livello intermedio con le seguenti funzioni:

- a. *difesa del territorio* e delle sue risorse: difesa del suolo, prevenzione dei dissesti e delle calamità, tutela e corretto uso delle risorse idriche ed energetiche, sistemazione idraulica e idraulico-forestale, consolidamento del suolo e regimazione delle acque;
- b. *tutela e valorizzazione dell'ambiente* e delle sue caratteristiche fisiche e culturali: tutela e valorizzazione della flora, della fauna e delle acque interne, istituzione di parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, disciplina degli scarichi (liquidi e gassosi), tutela e valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
- c. *migliore assetto del territorio provinciale*: valutazione della vocazione delle sue varie componenti e indicazione di un loro sommario azzonamento; definizione della localizzazione di massima delle infrastrutture di accertato interesse sovra-comunale; definizione delle principali linee di comunicazione, della rete del trasporto pubblico;
- d. *coordinamento dell'attività di programmazione dei Comuni*: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa, coordinamento ed approvazione degli strumenti urbanistici generali dei comuni.

Contenuti del quadro conoscitivo

Nello specifico, la L. 142/90 rimanda alle Regioni, in fase di recepimento, la definizione del contenuto dei P.T.C.P.

Prescrizioni

Il P.T.C.P. si attua attraverso la pianificazione comunale subordinata; per alcune previsioni (vincoli di rispetto, tutela, salvaguardia) e la localizzazione di funzioni, attrezzature e servizi già definiti, le previsioni possono essere immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati.

Elaborati

Gli elaborati costitutivi del P.T.C.P. possono essere divisi in:

1. *elaborati di supporto*: stralci della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, stralci di programmi e progetti degli Enti e delle Amministrazioni statali (Anas, Autostrade, Ferrovie, Enel, Snam, ecc.), dei Servizi regionali e di altri Enti (Consorti, Grandi comuni, Parchi, ecc.);
2. *elaborati di studio*: analisi dello stato di fatto, redatte orientativamente in scala 1:25.000, e riguardano, tra l'altro:
 - a. la geologia e la stabilità dei suoli;

- b. la microclimatologia, pedologia e geopedologia;
 - c. l'agricoltura e le foreste;
 - d. l'inquinamento del terreno, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria;
3. *elaborati di progetto*: nella scala di rappresentazione grafica più opportuna sono, tra gli altri:
- a. lo *Schema generale di assetto del territorio provinciale* (tavola di sintesi delle previsioni principali);
 - b. il *Piano di tutela dell'habitat*, con particolare riferimento alle zone di rischio geologico e idrogeologico, dei biotopi, dei parchi naturali, delle riserve naturali, ecc.;
 - c. il *Piano di tutela dell'ambiente* con particolare riferimento ai monumenti naturali, alle caratteristiche del paesaggio, alle emergenze ambientali, ecc.;
 - d. l'*Azzonamento di massima del territorio*, correlato alla vocazione prevalente delle sue parti;
 - e. il *Piano degli interventi* per la sistemazione idrica, morfologica e idraulico-forestale, per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti, per l'approvvigionamento idrico ed energetico, con le relative e specifiche localizzazioni;
 - f. la *Relazione tecnica* che illustra gli obiettivi, i criteri, gli indirizzi e le priorità per attuare gli interventi previsti nonché gli eventuali studi di "impatto ambientale" per i nuovi interventi ed opere che lo richiedono;
 - g. le *Norme tecniche d'attuazione*, che attribuiscono le competenze della Provincia e degli Enti territoriali sott'ordinati in merito al recepimento delle singole previsioni del P.T.C.P, al loro grado di vincolo (Previsioni indicative, previsioni vincolanti), ai criteri di formazione, dimensionamento, dotazione e disciplina dei piani comunali.

Iter procedurale

La definizione delle procedure di approvazione dei P.T.C.P, sulla base dell'art. 117 della Costituzione, è attribuita alla Regione. La L. 142/90 stabilisce però che la legge regionale deve assicurare "il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi poliennali e dei piani territoriali di coordinamento". Le leggi regionali devono prevedere due fasi:

- *fase di concertazione* delle scelte (nei limiti del possibile) con le amministrazioni statali e regionali interessate e con i Comuni, con apporti di associazioni e istituti vari;
- *fase di partecipazione tradizionale*, e cioè presentazione delle "osser-

vazioni” con successive controdeduzioni della Provincia e definizione del Piano da inoltrare alla Regione per l’approvazione finale previa verifica di conformità agli indirizzi regionali di programmazione socio-economica e territoriale.

Relativamente alle previsioni puntuali del P.T.C.P (localizzazione di attrezzature, infrastrutture ed insediamenti di livello sovracomunale) è prevista l’applicazione di misure di salvaguardia.

Il P.T.C.P., per la parte di indirizzo e di previsioni di massima, si attua in modo indiretto attraverso piani settoriali, programmi speciali e piani esecutivi con un maggiore grado di autonomia rispetto ai piani esecutivi del P.R.G.. I vincoli eventualmente dettati hanno durata massima di 5 anni dalla data di approvazione del P.T.C.P. Gli accordi di programma raggiunti per l’attuazione alcune previsioni possono costituire varianti degli strumenti urbanistici.

Piano Paesistico (P.P.)

Riferimenti normativi

| | |
|----------------|--|
| R.D. 1357/40 | Regolamento per l’applicazione della L. 1497/39 |
| L. 1150/42 | Legge urbanistica generale |
| L. 1187/68 | Modifiche e integrazioni alla L. 1150/42 |
| D.P.R. 448/76 | Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 |
| D.P.R. 616/77 | Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 382/75 |
| D.M. 21/9/84 | Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circoli glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici |
| L. 431/85 | Conversione in legge con modificazioni del D. L. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale |
| L. 142/90 | Ordinamento delle autonomie locali |
| L. 10/91 | Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia |
| D. Lgs. 112/98 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97 |
| D. Lgs. 490/99 | Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della L. 352/97 |

Soggetto promotore

Regione – La L. 431/85 prevede, in caso di inadempienza, il potere sostitutivo dello Stato.

Funzioni e contenuti del Piano

Il P.P. ex L. 1497/39 aveva come finalità la disciplina delle trasformazioni di aree di una certa ampiezza soggette a vincolo paesistico ex L. 1497/39²⁶.

La L. 431/85 (“*Legge Galasso*”) ha come finalità la salvaguardia dell’ambiente naturale (conservazione degli ecosistemi) e della tutela del patrimonio storico-culturale, nonché della loro valorizzazione per una migliore utilizzazione collettiva. Ciò avviene attraverso l’introduzione di tre importanti innovazioni.

1. Ampliamento *ope legis* delle aree soggette a vincolo paesaggistico:
 - a) territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per terreni elevati sul mare;
 - b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 200 m dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi;
 - c) fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e i 1200 m per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circoli glaciali;

²⁶ Attualmente esistono 3 gruppi di beni soggetti a vincolo paesaggistico:

- singoli immobili oggetto di una certazione in concreto del loro valore ambientale ai sensi della L. 1497/39: cose immobili “che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica” e di ville, giardini e parchi che “i distinguono per la loro non comune bellezza”;
 - bellezze d’insieme di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 1 L. 1497/39 assoggettate a vincolo in seguito ad una certazione in concreto effettuata in base alla legge citata: si tratta di complessi di cose immobili che “compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” e delle bellezze panoramiche “considerate come quadri naturali”. A questi si aggiungono o punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico che sono tutelati in quanto strumentali al godimento delle bellezze naturali;
 - beni individuati per categorie dalla L. 431/85 il cui valore paesaggistico o ambientale e da considerare presunto
- f) i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- g) i territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. Obbligatorietà per la pianificazione paesistica regionale (i P.P. cosiddetti “*di seconda generazione*”).

3. Possibilità di utilizzare due configurazioni di P.P.: *a)* il P.P. “specialistico” che disciplina esclusivamente le aree soggette a vincolo paesistico; *b)* il Piano “urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali”; nel caso in cui esista una specifica normativa regionale, disciplina sotto il profilo paesistico tutto il territorio, indipendentemente dalla presenza del vincolo.

Contenuti del quadro conoscitivo

Le ricerche e gli studi necessari per redigere un Piano territoriale paesistico concernono tre gruppi di fattori: fisico-ambientali, naturalistico-ambientali, storico culturali. In particolare, per quanto qui di interesse, i primi comprendono, tra l'altro:

- geologia, geomorfologia, climatologia, geopedologia, ed uso del suolo;
- caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici;
- fenomeni di instabilità e dissesto potenziali e attuali;
- idrografia superficiale e sotterranea;
- risorse idriche (potabili, agricole, industriali) e grado di vulnerabilità;
- inquinamento del suolo e del sottosuolo e interventi di bonifica;
- risorse idrotermali e relativa fruibilità;
- smaltimento dei rifiuti solidi civili e industriali;
- attività estrattiva.

I fattori naturalistico-ambientali comprendono, tra l'altro:

- ambiti di interesse paesistico (aree montane, collinari, di pianura, fluviali, ecc.);
- ambiti di interesse naturalistico (zone umide, zone integre, ecc.);
- aree di interesse agricolo, distinte secondo il grado di integrità e viste non solo sotto il profilo naturalistico ma anche come bene economico;

- le aree a parco e le riserve naturali, distinte secondo le categorie morfologiche e naturalistiche.

Infine, all'interno dei fattori storico-culturali, sono considerati tra l'altro:

- monumenti naturali;
- i geotopi, cioè i fenomeni geomorfologico-naturali di rilevante interesse (cascate, grotte marittime, massi erratici, ecc.) e le formazioni geologiche rare e singolari.

Prescrizioni

Il P.T.P. contiene previsioni zonizzative dettagliate ed immediatamente vincolanti, oppure sommarie ma da specificare nei successivi piani di dettaglio; deve precisare le tipologie degli interventi ambientali consentiti o prescritti sulle singole aree (restauro, recupero cave, discariche, nuclei antichi, periferie urbane, fruizione, problemi emergenti, ecc.) nonché gli Enti cui competono, i caratteri degli interventi e le priorità. Il P.T.P. può prevedere la razionalizzazione del sistema vincolistico, proponendo la revisione e l'integrazione dei vincoli paesistici vigenti.

Il P.T.P. può agire direttamente sui privati e/o contenere prescrizioni da recepire e specificare negli strumenti urbanistici comunali.

Elementi specifici di difesa del suolo

Poiché il fine del PP è la salvaguardia degli ambienti naturali, l'intero piano persegue obiettivi di tutela del territorio. All'interno degli elaborati di studio è presente l'analisi del rischio geologico (versanti, corpi idrici, litorali, subsidenza e bradisismi, rischi da attività antropiche) rappresentata graficamente ed eventualmente corredata da un Rapporto di sintesi.

Elaborati

Il P.T.P. è composto da:

- elaborati di studio (tavole e monografie settoriali);
- elaborati di progetto;
- grafici (tavole);
- descrittivi (relazione illustrativa);
- normativi (norme tecniche di attuazione).

I *documenti grafici* sono tavole che individuano le zone omogenee e le unità di paesaggio, illustrano, di ciascuna, le caratteristiche paesistiche e ne precisano i livelli di tutela e le compatibilità d'uso del territorio insieme ai codici che ne consentono la lettura. La rappresentazione della maglia vincolistica è effettuata di norma su base I.G.M.

al 25.000 o, in modo più efficace, sulla CTR al 10.000; le rappresentazioni di sintesi e le proposte sommarie di intervento possono essere effettuate su base I.G.M. al 50.000 o 100.000.

I *documenti descrittivi* illustrano la metodologia adottata per le singole ricerche e le relative risultanze, la scomposizione in aree omogenee e il regime di tutela messo a punto.

Il *documento normativo* contiene gli elementi che consentono al P.T.P. di acquistare efficacia: norme (vincolistiche e prescrittive), Direttive (per la pianificazione) ed indirizzi (per le politiche di attuazione) idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente senza precluderne l'uso.

Iter procedurale

Stante la difficoltà di generalizzare procedure che variano a seconda della realtà regionale, sono comunque previste le seguenti fasi:

- a. elaborazione e adozione del progetto;
- b. partecipazione;
- c. approvazione;
- d. attuazione.

In particolare, nella fase d'elaborazione e adozione e in attesa dell'approvazione del Piano sono previste misure di salvaguardia di rilevanza tale da rendere necessaria la sospensione di ogni determinazione sulle domande di concessione relative ad interventi con esse contrastanti; le misure di salvaguardia durano fino all'approvazione del piano e non dovrebbero comunque superare i 5 anni.

Piano di Bacino (P.d.B.)

Principali riferimenti normativi

| | |
|-----------------------|--|
| L. 183/89 | Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| D.P.R. 7 gennaio 1992 | Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 marzo 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| D.P.R. 18 luglio 1995 | Atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri di redazione dei Piani di Bacino |

Soggetto promotore

Autorità di Bacino nazionali, interregionali, regionali a seconda della rilevanza del bacino.

Funzioni e contenuti del Piano

Il P.d.B. è il principale strumento attuativo della L. 183/89; la finalità è la promozione della gestione unitaria dei bacini idrografici, mettendo in coerenza la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

I contenuti (art. 17, comma 3), relativamente agli aspetti di pianificazione, sono:

1. le Direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
2. l'indicazione delle opere necessarie, distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, nonché il tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
3. l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli, delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o forma di uso del suolo o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente;
4. la valutazione preventiva, anche la fine di scegliere tra ipotesi di governo e di gestione tra loro diverse, del rapporto costi/benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
5. la normativa e gli interventi volti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e relative fasce di rispetto, specificamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
6. l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche caratteristiche *geostrutturali*, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
7. le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo e la dispersione nel terreno di discariche di rifiuti civili e industriali che possono comunque incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
8. le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
9. il piano delle possibili utilizzazioni idriche future sia per le derivazioni sia per altri scopi, distinte per tipologie e impieghi secondo le qualità.

Contenuti del quadro conoscitivo

A livelli di approfondimento variabili a seconda dei contesti, il P.d.B. contiene elementi inerenti:

1. l'ambiente fisiografico (individuazione del bacino, morfologia, geologia, pedologia, idrologia, uso del suolo, climatologia, sedimentologia e trasporto solido);
2. la normativa e la caratterizzazione delle ripartizioni amministrative;
3. la descrizione dell'ambiente antropico;
4. il censimento degli scarichi nei corpi idrici;
5. il censimento opere di difesa del territorio;
6. lo stato di manutenzione e di efficienza delle opere.

Prescrizioni

Il P.d.B. contiene prescrizioni sull'uso del suolo in relazione alla delimitazione delle aree di pertinenza fluviale e alle aree a rischio frana in funzione dei livelli di rischio che le caratterizzano.

Le prescrizioni riguardano la realizzazione di infrastrutture e possono prevedere la delocalizzazione di manufatti a rischio.

Elementi specifici di difesa del suolo

Il Piano prevede la programmazione triennale degli interventi finalizzati alla rimozione e/o alla mitigazione delle situazioni di rischio (secondo gli indirizzi della L. 183/89).

Elaborati

Gli elaborati obbligatori ai sensi della L. 183/89 e successivo D.P.R. 18/7/95 sono i seguenti:

1. la relazione tecnica in cui sono descritte le analisi sullo stato di fatto, gli obiettivi specifici, le ipotesi progettuali e l'articolazione delle fasi attuative, comprensive degli aspetti economici ed amministrativi;
2. le norme di attuazione attraverso cui sono individuati i criteri, le Direttive, le prescrizioni d'uso, finalizzati alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nonché sono regolamentati gli aspetti operativi del piano ed i rapporti con gli strumenti di pianificazione ed i progetti di intervento;
3. il programma degli interventi;
4. gli elaborati cartografici descrittivi dell'assetto del territorio e relativi

alla perimetrazione delle aree a rischio; la scala di tali rappresentazioni varia a seconda del dettaglio richiesto da un massimo di 1:100.000 a 1:2.000.

Iter procedurale

L'Autorità di Bacino, sia a livello nazionale che regionale, provvede alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione del Piano di Bacino. In particolare:

- il Comitato tecnico provvede alla elaborazione del progetto di Piano di Bacino servendosi dell'ausilio della Segreteria tecnico-operativa, il progetto di Piano viene adottato con Delibera del Comitato Istituzionale;
- sulla Gazzetta ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate viene data notizia dell'adozione del Piano e vengono specificati i tempi, i luoghi e le modalità con cui chiunque fosse interessato può prendere visione della documentazione;
- presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate, il progetto di Piano e la relativa documentazione sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

Entro i quarantacinque giorni successivi al periodo di consultazione possono essere inviate alla Regione territorialmente competente osservazioni sul progetto di Piano, oppure essere annotate su un apposito registro depositato presso la Regione stessa.

Entro i successivi trenta giorni le Regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di Piano.

Il Comitato Istituzionale, tenuto conto di tutte le osservazioni e dei pareri adotta il Piano di Bacino.

Per i bacini di rilievo nazionale il Piano viene approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di bacini di rilievo interregionale o regionale il Piano è approvato con atti delle Regioni territorialmente competenti. Le disposizioni del Piano di Bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Il controllo sull'attuazione delle disposizioni del Piano di Bacino viene esercitato dal Comitato istituzionale

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Il P.R.G. è, tra gli strumenti urbanistici, quello che presenta la maggiore complessità poiché le sue prescrizioni hanno maggiore incidenza sull'uso del territorio. Pertanto, rimandando alla letteratura specializzata per un'esauriente trattazione dell'argomento, di seguito si espongono in modo sintetico le principali componenti del Piano.

Principali riferimenti normativi

| | |
|----------------|--|
| L. 2359/1865 | Espropriazioni per causa di utilità pubblica |
| L. 1150/42 | Legge urbanistica |
| L. 1902/52 | Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori |
| L. 167/62 | Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare |
| L. 1187/68 | Modifiche e integrazioni alla L. 1150/42 |
| L. 291/71 | Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia |
| L. 865/71 | Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica (...) |
| L. 10/77 | Norme per l'edificabilità dei suoli |
| D.P.R. 616/77 | Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 382/75 |
| L. 457/78 | Norme per l'edilizia residenziale |
| L. 47/85 | Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie |
| L. 122/89 | Disposizioni in materia di parcheggi (...) |
| L. 183/89 | Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| L. 104/92 | Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate |
| L. 179/92 | Norme per l'edilizia residenziale pubblica |
| D. Lgs. 285/92 | Nuovo codice della strada |
| D.P.R. 495/92 | Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada |
| D. Lgs. 112/98 | D. Lgs. 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97 |
| D. Lgs. 114/98 | Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (...) |

Soggetto promotore

Comune

Funzioni e contenuti del Piano

Il P.R.G. considera la totalità del territorio comunale ed indica essenzialmente:

1. la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2. la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3. le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4. le aree da destinare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale;
5. i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; le norme per l'attuazione del piano.

In alcune Regioni le Leggi Urbanistiche regionali stabiliscono che il P.R.G. si presenti articolato in Piano Strutturale e Piano Operativo. Il primo definisce il quadro delle strategie di intervento sul territorio. Le strategie vengono elaborate a partire dalla definizione di invarianti strutturali e vengono consegnate alla pianificazione operativa per la disciplina d'uso del suolo, per l'attuazione dei progetti e per la normativa. Il Piano Operativo rende inoltre possibile l'attuazione integrata degli interventi "per progetti". Il secondo definisce la norma territoriale, le prescrizioni e le indicazioni di obbligazione relativa ai settori di sua competenza.

Elementi specifici di difesa del suolo

Nelle ricerche preliminari lo stato di fatto comprende, tra l'altro, una caratterizzazione dell'ambiente fisico comprendente la descrizione della *geostruttura* (v. Parte I); in particolare occorrono due livelli di approfondimento²⁷:

- a. un livello generale, esteso a tutto il territorio comunale (riconducibile a cartografie in scala 1:25.000/1:10.000) da utilizzarsi prevalentemente per il disegno di governo del territorio aperto;
- b. un livello specifico (scala 1:5.000/1:2.000) da utilizzarsi nelle porzioni di territorio che verranno interessate da trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

In particolare, relativamente al livello generale, può essere utile e opportuno ricostruire e descrivere la *geostruttura* e valutarne i parametri fisico-meccanico-idraulici (v. Parte I). Il livello specifico è un approfondimento degli aspetti tecnici che riguardano il problema in esame.

²⁷ Arnolfi S., Filpa A., *L'ambiente nel piano comunale*, Il sole 24 ore, 2000

Elaborati

Gli elaborati principali costituenti il P.R.G. sono:

1. tavola di inquadramento regionale e infraregionale;
2. tavola di inquadramento territoriale contenente le indicazioni dei P.R.G. dei comuni limitrofi contenente:
 - a. viabilità principale, ferrovie ed altre infrastrutture di trasporto, distinguendo l'esistente dal progettato;
 - b. le strutture abitative: abitati esistenti, zone di espansione o nuovi abitati con relativi servizi e attrezzature;
 - c. le strutture produttive: zone rurali, zone industriali artigianali e commerciali, zone terziarie, esistenti od i progetto, e i relativi servizi;
 - d. le zone a vincolo particolare (paesistico, aeronautico, idrogeologico, ecc.);
 - e. le principali infrastrutture di interesse intercomunale;
 - f. i limiti amministrativi;
3. stralci dei Piani Territoriali Sovraordinati;
4. tavola dello stato di fatto del territorio comunale;
5. schema generale organizzativo del territorio comunale;
6. tavole di indagine: planimetrie dello stato di fatto (consistenza, destinazione ad altezza degli edifici, consistenza dei servizi e delle attrezzature, destinazioni d'uso, valenze architettoniche e ambientali, ecc.) che consentano una completa lettura del territorio;
7. tavole di progetto di P.R.G.:
 - a. piano di azzonamento, piano della viabilità, piano delle infrastrutture;
 - b. schema di organizzazione del territorio comunale;
 - c. delimitazione e computo delle aree residenziali, produttive e di uso pubblico;
 - d. tavola delle zone omogenee;
 - e. tabella di verifica degli standard urbanistici;
 - f. planimetrie particolari per zone soggette a speciali sistemazioni o trasformazioni;
8. norme tecniche di attuazione;
9. relazione tecnica contenente:
 - a. illustrazione dello stato di fatto;

- b. illustrazione della problematica conseguente all'analisi dello stato di fatto;
- c. illustrazione del progetto di P.R.G.;
- d. illustrazione dei criteri di dimensionamento;
- e. illustrazione dei criteri di attuazione del Piano.

Iter procedurale

Ricordando che il procedimento può subire variazioni a seguito della legislazione urbanistica delle varie regioni, in linea generale l'iter può essere sintetizzato negli schemi seguenti:

Approvazione del P.R.G. (sub-procedimento comunale)

| <i>Fasi</i> | | <i>Contenuti</i> |
|--------------------|---|--|
| 1 | Fase di impulso | Delibera consiliare con cui vengono definite le linee guida del P.R.G. (o di una sua variante) e vengono nominati i progettisti |
| 2 | Fase istruttoria e predecisionale | Relazione geologica e socio-economica Assunzione dei pareri prescritti (es. circoscrizioni, ASL, ecc.) |
| 3 | Fase costitutiva | Delibera consiliare di <u>adozione</u> del nuovo P.R.G. – <i>con l'adozione del P.R.G. si applicano automaticamente le misure di salvaguardia sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le nuove prescrizioni</i> |
| 4 | Partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati | <u>Pubblicazione</u> : il piano adottato è depositato in visione per 30 giorni presso la segreteria comunale <u>Osservazioni</u> : Ogni cittadino, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, può presentare osservazioni al progetto del piano |
| 5 | Delibera di controdeduzioni – Il consiglio si pronuncia a favore o contro le osservazioni senza modificare il piano | <u>Esame delle osservazioni</u> : i progettisti incaricati e gli uffici comunali esaminano le osservazioni |
| 6 | Trasmissione del nuovo Piano al Presidente della Giunta Regionale | |

Mantini P. (a cura di), *Codice dell'edilizia e dell'urbanistica*, 24 Ore S.p.A., 2000

Approvazione del P.R.G. (sub-procedimento regionale)

| <i>Fasi</i> | | <i>Contenuti</i> |
|-------------|--|---|
| 1 | Fase istruttoria | <u>Esame del piano adottato da parte dell'Ufficio Tecnico Regionale</u> |
| 2 | Fase predecisionale | Proposta, inviata al comune per l'opportuna deliberazione, di apportare al Piano le modifiche: <ul style="list-style-type: none"> - che non comportano sostanziali innovazioni; - volte ad assicurare il coordinamento con il P.T.C.; - volte alla razionale e coordinata sistemazione delle opere statali; - volte alla tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; - volte all'osservanza degli standard. |
| 3 | Entro 90 giorni il Consiglio Comunale delibera in merito alle proposte regionali di modifica. Entro 15 giorni il Comune trasmette alla Regione la delibera di controdeduzioni. <i>Le controdeduzioni comunali non vincolano la Regione</i> | |
| 4 | Fase costitutiva | Decreto regionale di <u>approvazione</u> del Piano. La Regione può apportare al Piano le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al Piano dai cittadini ed accettate dal Consiglio Comunale: <ul style="list-style-type: none"> - che non comportano sostanziali innovazioni; - volte ad assicurare il coordinamento con il P.T.C.; - volte alla razionale e coordinata sistemazione delle opere statali; - volte alla tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; - volte all'osservanza degli standard. |

STRUMENTI OPERATIVI

Accordo di Programma (A.D.P.)

Riferimenti normativi

| | |
|----------------|---|
| L. 183/89 | Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
| L. 142/90 | Ordinamento delle autonomie locali |
| L. 208/91 | Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane |
| L. 394/91 | Legge quadro sulle aree protette |
| L. 179/92 | Norme per l'edilizia residenziale pubblica |
| L. 493/93 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia. |
| L. 662/96 | Misure di razionalizzazione della finanza pubblica |
| L. 127/97 | Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo |
| D. Lgs. 32/98 | Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 59/97 |
| D. Lgs. 112/98 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97 |

Definizione

L'accordo di programma è l'istituto mediante il quale si possono promuovere, definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più tra i soggetti seguenti: Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici.

Iter procedurale

L'art. 27 della L. 142/90 prevede l'A.D.P. per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento. Il presidente della Regione, o il presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un'A.D.P., anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Il promotore (Presidente della Regione, Presidente della Provincia o Sindaco), convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Ottenuto il loro consenso unanime l'accordo viene approvato con atto formale del promotore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, se approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Se l'A.D.P. comporta variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena la decadenza.

Per i progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione statale, e per le quali siano immediatamente disponibili i relativi finanziamenti, l'approvazione dell'A.D.P. comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di tali opere. La dichiarazione cessa di avere efficacia trascorsi tre anni senza che le opere abbiano avuto inizio.

La vigilanza sull'esecuzione dell'A.D.P. e degli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati e dal Commissario di governo nella Regione oppure dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

Se l'intervento e il programma di intervento comportano il concorso di due o più regioni confinanti, la conclusione dell'A.D.P. è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il collegio di vigilanza è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da un rappresentante di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita in tal caso la funzioni attribuite al Commissario di Governo o al Prefetto.

A.D.P. e Pianificazione territoriale

Programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale: gli interventi previsti dai programmi triennali ex L. 183/89 debbono di norma attuarsi in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti in base ad accordi di programma.

Aree protette: il Ministro dell'Ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e delle aree marine protette, A.D.P. per sviluppare azioni economiche sostenibili con i Ministri per le Politiche Agricole, dell'Industria, delle attività produttive, del Commercio, dell'Artigianato, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per i Beni Culturali e Ambientali con le Regioni e altri soggetti pubblici e privati. E' inoltre previsto l'utilizzo dell'A.D.P. per il coordinamento degli interventi nell'ambito delle aree naturali protette regionali.

Difesa dell'ambiente: la L. 59/97 prevede l'A.D.P. per conferire alle Regioni ulteriori funzioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente; qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'azione integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti

pubblici e privati, si procede con intesa, A.D.P. o convenzione.

Risorse idriche e difesa del suolo: la L. 59/97 prevede l'A.D.P. per conferire alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni relative alle risorse idriche e alla difesa del suolo. Fino all'adozione di un apposito A.D.P. per la definizione del bilancio idrico, le funzioni relative alla gestione del demanio idrico sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici; per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più Regioni, lo Stato e le Regioni interessate stipulano A.D.P. con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Conferenza di Servizi (C.d.S.)

Riferimenti normativi

| | |
|----------------|--|
| L. 142/90 | Ordinamento delle autonomie locali |
| L. 241/90 | Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi |
| L. 493/93 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia |
| D.P.R. 383/94 | Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale |
| L. 662/96 | Misure di razionalizzazione della finanza pubblica |
| L. 127/97 | Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo |
| D. Lgs. 112/98 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/97 |
| D. Lgs. 114/98 | Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 59/97 |
| D.P.R. 447/98 | Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi (...) a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 59/97 |
| Dir. 3/3/99 | Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici |
| C.M. 2495/54 | Formazione dei piani regolatori generali e particolari. Istruzioni ministeriali |

Definizione

La conferenza dei servizi è l'istituto finalizzato all'esercizio coordinato e tempestivo di funzioni relative ad una stessa questione.

Iter procedurale

L'art. 27 della L. 142/90 prevede la C.d.S. per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma. In base a tali norme, per verificare detta possibilità, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate; qualora l'intervento o il programma d'intervento comporti il concorso di due o più regioni confinanti la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La C.d.S. può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. Le determinazioni concordate nella C.d.S. sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

La L. 241/90 contempla la possibilità di indire la C.d.S. da parte del Responsabile del Procedimento i cui compiti sono i seguenti:

- valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accertamento di ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare il R.d.P. può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- proposta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione delle conferenze di servizi;
- cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

VINCOLI

Vincoli di P.R.G. e di pianificazione attuativa

Contenuti

Le prescrizioni contenute nel P.R.G., estese all'intero territorio comunale, riguardano la localizzazione della rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; la divisione del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; l'individuazione delle aree da destinare alla formazione di spazi di uso pubblico e destinate a speciali servitù; le aree da riservare ad uffici pubblici o di uso pubblico; opere e impianti da destinare a impianti di interesse collettivo e sociale.

I vari strumenti attuativi del P.R.G. inquadrano e individuano un insieme vincolistico di variegata natura.

Durata

Le prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato fino al rinnovo del piano stesso (dopo 20 anni) e l'insieme vincolistico propositivo di piano non attuato cessa la propria efficacia. L'insieme vincolistico determinato dalla pianificazione attuativa vige per 10 anni e le parti di esso non attuate dopo tale periodo perdono efficacia.

Vincolo ambientale-paesaggistico e vincolo archeologico

Riferimenti normativi

| | |
|----------------|---|
| L. 1089/39 | Tutela delle cose di interesse artistico e storico |
| L. 1497/39 | Protezione delle bellezze naturali |
| L. 431/85 | Conversione in legge con modificazioni del D. Lgs. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale |
| D. Lgs. 490/99 | Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 |

Definizione

Sono *beni ambientali* tutelati in ragione del loro interesse pubblico:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma della lettera a. che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d. le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di tali bellezze.

Sono anche sottoposti a tutela, in ragione del loro interesse paesaggistico:

- a. i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (fascia di rispetto);
- b. i territori contermini ai laghi compresi in fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (fascia di rispetto);
- c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circoli glaciali;
- l. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi;
- m. i territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- n. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici²⁸;

²⁸ Gli “usi civici” sono diritti di godimento che si concretano in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina), spettanti ai membri di una collettività su terreni di proprietà comunale o anche di terzi. Molti di questi diritti risalgono al Medioevo, derivando da concessione di antichi signori feudali. Il vincolo che deriva a favore della collettività che gode dell'uso civico è indisponibile, sia da parte della collettività stessa che da parte dei singoli, per la propria quota ideale. Quando gli usi civici gravano su beni della comunità di appartenenza dei beneficiari, la loro disciplina presenta varie analogie con l'uso generale dei beni demaniali; quando gravano su beni di terzi, presentano le caratteristiche del diritto reale su cosa altrui. La legislazione vigente concernente gli usi civili è volta alla loro progressiva liquidazione, ma tale risultato non è stato ancora raggiunto.

- o. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- p. i vulcani;
- q. le zone di interesse archeologico.

Sono *beni archeologici* le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno antropologico.

Iter di determinazione

Relativamente ai *beni ambientali*, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico, le Regioni compilano appositi elenchi su base provinciale in due elenchi distinti.

Il primo comprende le “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica” e le “ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma della lettera a. che si distinguono per la loro non comune bellezza”; il secondo comprende le “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica” e “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma della lettera a. che si distinguono per la loro non comune bellezza”.

L'elenco di tali beni è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ciò che riguarda i beni archeologici, il loro elenco è compilato a cura delle regioni, delle province, dei comuni, di enti pubblici, e presentato al M.BB.CC.AA.

Incidenza sul territorio

Il vincolo, che non comporta necessariamente l'inedificabilità assoluta, persegue gli obiettivi di salvaguardia del bene stesso che è stato dichiarato di interesse pubblico.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati secondo norma o ricadenti nelle categorie elencate precedentemente, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione; essi hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione²⁹.

²⁹ Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; per gli interventi l'esercizio delle attività silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g).

Per i progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali l'autorizzazione è rilasciata secondo le seguenti procedure: sulla base del progetto definitivo presentato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ambientali il progetto può essere autorizzato oppure può avere pronuncia negativa da trasmettersi al Ministero dell'Ambiente. Se anche quest'ultimo si pronuncia negativamente, la VIA si considera conclusa negativamente

Durata

Il vincolo è imposto a tempo indeterminato.

Vincolo idrogeologico

Riferimenti normativi

| | |
|--------------|---|
| R.D. 3267/23 | Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani |
|--------------|---|

Definizione

Il vincolo idrogeologico deriva dalle caratteristiche tecniche della *geostruttura*.

Tale vincolo è imposto su terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per la loro particolare condizione colturale e morfologica possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la propria stabilità o turbare il regime delle acque.

Iter di determinazione

L'individuazione delle aree sottoposte a vincolo è fatta per zone ricadenti nel perimetro dei singoli bacini idrografici e viene stabilita anche su proposta di altri Enti interessati che debbono inviare al Sindaco, nel cui territorio ricade l'area interessata una carta in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'area da vincolare. Tale carta è allegata ad una relazione che espone e spiega le circostanze e i motivi che consigliano la proposta. La documentazione viene pubblicata nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi trascorsi i quali la determinazione del vincolo si intende definitiva per ogni effetto di legge.

Incidenza sul territorio

Gli interventi di trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e quelli che possono modificare la stabilità dei versanti devono essere subordinati all'autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire la denudazione, la perdita di stabilità, la modificazione del deflusso delle acque.

Per le aree boschive ogni trasformazione dei suoli è soggetta anche ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione forestale competente, sempre che non intervengano altri regimi vincolistici discendenti da diverse leggi statali speciali o da norme locali.

Durata

Il vincolo è imposto a tempo indeterminato e vige sul territorio individuato dall'Amministrazione forestale a far data dal termine di pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato e dura fino alla pubblicazione di un eventuale nuovo assetto da attuare con le medesime modalità.

Vincolo idraulico

Riferimenti normativi

| | |
|-------------|---|
| R.D. 523/04 | Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie |
|-------------|---|

Definizione

Il vincolo idraulico è imposto sulle acque pubbliche (fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatoi naturali) e sui terreni limitrofi e detta disposizioni sull'esecuzione e sul controllo delle opere di qualunque natura che possano avere relazione con il deflusso delle acque.

In particolare:

- il Capo IV (Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche) si occupa della modificazione di argini, della necessità di poter provvedere ad essi anche con provvedimenti urgenti e, più in generale, della costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua;
- il Capo VII (Polizia delle acque pubbliche) detta una serie di norme di tutela degli alvei e delle loro aree adiacenti relative a tutti i corsi d'acqua pubblici elencando tutte le opere ed atti vietati in modo assoluto e quelle eseguibili previa autorizzazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile.

Iter di determinazione

Gli elenchi dei corsi di acque pubbliche sono pubblicati sulla G.U.R.I.

Incidenza sul territorio

Negli ambiti vincolati ogni attività edilizia e/o agraria è subordinata al rispetto delle indicazioni e delle limitazioni previste. L'Ufficio del Genio Civile è preordinato al rilascio e all'emanazione di provvedimenti autorizzativi e repressivi.

Quelli autorizzativi riguardano, tra gli altri:

- a. nulla osta per la realizzazione e/o modifica di argini, di opere specifiche per la salvaguardia del corso d'acqua (briglie, soglie, ecc.) e di opere di attraversamento (stradali, ferroviari, in subalveo, con tubi, ecc.);
- b. pareri, su richiesta dell'Agenzia del demanio, per l'ottenimento di concessioni in uso di aree del demanio fluviale (attraversamenti, utilizzo di aree di pertinenza di corsi d'acqua) o per la sdemanializzazione di aree abbandonate dai corsi d'acqua.

Quelli repressivi (v. art. 93 e seguenti del T.U.) hanno come scopo finale quello di evitare che l'esecuzione di qualsivoglia opera (manufatto, movimento di terra, piantagione) possa essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque all'interno dell'alveo del corso d'acqua interessato.

Durata

La durata del vincolo è a tempo indeterminato e vige sui corsi di acque pubbliche e sui terreni ad essi circostanti a far data dall'entrata in vigore del decreto di individuazione del corso d'acqua e perdura fino all'emanazione di nuovo decreto modificativo.

Vincolo demaniale marittimo

Riferimenti normativi

| | |
|-------------|--------------------------|
| R.D. 327/42 | Codice della navigazione |
|-------------|--------------------------|

Definizione

Il demanio è il complesso dei beni di proprietà dello Stato o di enti pubblici, destinato ai fini e ai soddisfacimenti dei bisogni e delle necessità pubbliche. L'utilizzo di tali beni è subordinato a precise norme e prescrizioni.

Fanno parte del demanio marittimo:

- a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua marina o

salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Iter di determinazione

L'amministrazione della Marina Mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia. Nei luoghi nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi d'acqua i limiti del demanio marittimo sono fissati dal Ministero per le Comunicazioni di concerto con quelli dell'Economia e delle Infrastrutture nonché con gli altri Ministeri interessati.

Incidenza sul territorio

Il vincolo comporta l'applicazione della disciplina d'uso dei beni demaniali che regola, per esempio, l'estrazione e la raccolta di sabbia e ghiaia o altri materiali, l'impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti, la repressione a seguito di occupazioni abusive, le nuove opere in prossimità del demanio marittimo, ecc.

Dal punto di vista edilizio, entro una zona di 30 metri dal territorio del demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, l'esecuzione di nuove opere è sottoposta all'autorizzazione del Capo di Compartimento, sempre che altre norme statali e regionali non ne inibiscano l'uso.

Durata

Il vincolo vige a tempo indeterminato e perdura fino a quando, ritenuta la zona demaniale non più utilizzabile per pubblici usi, viene esclusa dal demanio marittimo con apposito D.M. del Ministro per la Marina Mercantile.

Vincolo di immodificabilità temporanea

Riferimenti normativi

| | |
|-----------|---|
| L. 431/85 | Conversione in legge con modificazioni del D. L. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale |
|-----------|---|

Definizione

In riferimento ai Piani Paesistici il vincolo di immodificabilità temporanea è imposto al fine di garantire una più adeguata tutela di zone di particolare interesse o soggette a pericolo o rischio ambientale impedendo possibili interventi edilizi e di fruizione o sfruttamento.

Iter di determinazione

Nelle more dell'adozione dei Piani Paesistici le Regioni possono individuare le aree da sottoporre a vincolo.

Incidenza sul territorio

L'imposizione del vincolo si traduce nel divieto di qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia³⁰.

Durata

Il vincolo, imposto a tempo determinato, dura mediamente un biennio alla fine del quale, sul territorio vincolato, deve vigere uno specifico Piano Territoriale Paesistico.

³⁰ Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

C. LE REGIONI DELL'OBBIETTIVO 1: LA NORMATIVA SPECIFICA

LA DIFESA DEL SUOLO

La normativa specifica a livello Regionale oltre a recepire le disposizioni della normativa Nazionale è indirizzata, attraverso la delimitazione dei bacini di interesse Regionale ed interregionale, alla definizione delle aree a maggiore rischio idrogeologico, alla tutela delle risorse idriche nonché alla tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.

Si deve sottolineare che non sempre a livello regionale sono state emanate norme specifiche sulla difesa del suolo o in attuazione della L. 183/89, ma più frequentemente si trovano disposizioni che hanno finalità equivalenti alla legge quadro nazionale ma che interessano la gestione delle risorse idriche piuttosto che l'organizzazione delle attività di bonifica o l'organizzazione delle attività per la tutela del patrimonio forestale.

Si riporta nel seguito una sintesi della normativa regionale che direttamente o indirettamente contiene disposizioni relative alla difesa del suolo.

Basilicata

La normativa regionale che contiene riferimenti alla difesa del suolo è quella relativa alla disciplina delle attività in materia forestale (L.R. 42/98), alla organizzazione delle attività di bonifica (L.R. 33/01) oltre a quella che disciplina l'utilizzo delle risorse idriche (L.R. 21/2002). A questa si aggiunge la Legge regionale che costituisce l'Autorità di Bacino della Basilicata (L.R. 2/01).

L.R. 42/98 - "Norme in materia forestale"

La Legge individua tra le attività della Regione e dell'Azienda forestale anche quella di definire gli interventi necessari alla valorizzazione del territorio, dell'ambiente, alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti operativi:

- Piano pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale;
- Programmi annuali di intervento;
- Piani di assestamento forestale.

L.R. 2/01 - “Costituzione dell’Autorità di Bacino della Basilicata”

La Regione istituisce l’Autorità di Bacino dei fiumi regionali Basento, Cavone ed Agri ed interregionali Bradano e Sinni-Noce, delimitandone i bacini idrografici di competenza, individuandone gli organi costituenti e le rispettive competenze.

L’Autorità di Bacino, nell’ambito dei bacini idrografici di competenza, provvederà a:

- elaborare ed approvare i piani di Bacino e ad adottare le misure di salvaguardia;
- adottare i programmi di intervento;
- controllare l’attuazione dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
- elaborare una relazione annuale sull’uso del suolo.

La Regione si occuperà direttamente della progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sulle opere e gli impianti dichiarati di interesse regionale dai Piani di Bacino.

La Legge stabilisce, inoltre che:

- i piani di intervento devono essere coordinati con i programmi annuali e pluriennali di attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo e delle acque (piani di tutela delle acque, progetti di gestione degli impianti, ecc.);
- gli interventi nelle aree agro-forestali non classificate di bonifica (L.R. 22/95) sono affidati in via prioritaria alle Comunità Montane e alle Province;
- gli interventi nel territorio agro-forestale classificato di bonifica (L.R. 22/95) sono affidati in via prioritaria ai Consorzi di Bonifica.

L.R. 33/01 - “Nuove norme in materia di bonifica integrale”

La Regione e i Consorzi di Bonifica attraverso attività di pianificazione e programmazione provvedono alla individuazione delle azioni finalizzate alla manutenzione del territorio, alla sicurezza idraulica, alla tutela delle risorse idriche e alla difesa e conservazione del suolo, delle produzioni agricole, dell’ambiente e dello spazio rurale. Tutto ciò servendosi del Piano di Bonifica e di valorizzazione del Territorio rurale e dei Programmi Triennali dell’attività di bonifica.

L.R. n. 21 del 3 giugno 2002 – “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico”

La Legge istituisce la Società “Acqua S.p.A. – Società per azioni per l’approvvigiona-

mento idrico” e ne individua le competenze e le attività di pertinenza, oltre a stabilire che la Regione si debba occupare di:

- promozione dell'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica;
- definizione delle azioni necessarie alla tutela delle acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi a quello agricolo ed infine ad altri usi;
- approvvigionamento idrico per l'uso civile, irriguo ed industriale anche quando sia necessario il trasferimento di acqua tra bacini idrografici e verso regioni diverse;
- organizzazione e funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere.

Calabria

Le Leggi regionali che regolano anche in maniera trasversale la difesa del suolo nella Regione Calabria sono quelle che hanno portato alla costituzione delle Autorità di Bacino regionale ed interregionale (L.R. 34/96, L.R. 35/96) e la normativa in materia di tutela e utilizzo razionale delle acque (L.R. 10/97), a queste si aggiungono le disposizioni che disciplinano le attività di alcuni enti (Consorzi di Bonifica e Azienda Forestale) che hanno influenza sull'assetto del territorio (L.R. 5/88, L.R. 23/90, L.R. 20/92).

Si ricorda, infine che la L.R. 24/87 inserisce le opere di consolidamento di abitati minacciati da frane e le opere di difesa dalle acque e dai corsi d'acqua, salvo il nulla osta ai fini idraulici, tra le opere che possono essere finanziate dalla Regione ed eseguiti dai Comuni, dalle Province e dalle Associazioni o Consorzi di Comuni.

L.R. 5/88 - “Norme in materia di bonifica”

I soggetti coinvolti nelle diverse attività sono la Regione, in particolare il Consiglio Regionale e il Comitato Regionale per la Bonifica ed i Consorzi di Bonifica.

In particolare il Consiglio Regionale ha il compito di approvare il Piano di Bonifica proposto dalla Giunta Regionale e contenente indicazioni relative a interventi, incentivi e vincoli necessari alla tutela dell'assetto e allo sviluppo del territorio rurale.

I Consorzi di Bonifica devono, invece, provvedere a:

- redigere il Piano relativo al comprensorio di competenza in accordo con gli enti locali interessati;
- coordinare il Piano con altri Piani e programmi di assetto e sviluppo del territorio;
- provvedere alla manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti di bonifica.

Attività queste individuate dal Piano Comprensoriale di Bonifica che ha validità a tempo indeterminato e all'interno del quale vengono:

- delimitate le aree il cui utilizzo è limitato e vincolato da particolari condizioni geologiche e idrauliche;
- delimitate le zone ad elevata suscettività per le produzioni agricole di qualità pregevole;
- indicate le opere pubbliche di bonifica;
- individuate le opere direttamente connesse con la tutela dell'assetto e lo sviluppo del territorio rurale.

Il Comitato Regionale per la Bonifica, infine, esprime parere obbligatorio consultivo e non vincolante sul Piano di Bonifica, sui programmi poliennali, sulla delimitazione dei comprensori di bonifica, su regolamenti e statuti, e su argomenti comunque attinenti all'organizzazione e all'economia della bonifica.

L.R. 23/90 - "Norme in materia di pianificazione regionale"

In materia di tutela del territorio la norma individua la Regione come responsabile della definizione degli usi previsti o possibili e quelli esclusi, oltre che dei limiti, dell'entità e delle caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili o necessari al fine di tutelare "l'integrità fisica del territorio, in considerazione di specifiche caratteristiche geologiche e idrogeologiche" attraverso:

- Programmi regionali di intervento;
- Piani esecutivi regionali;
- Progetti regionali di intervento.

Questi dovranno contenere:

- prescrizioni immediatamente vincolanti che devono essere recepite dagli strumenti di pianificazione;
- relazione che documenta lo stato di fatto e le previsioni a cui si riferiscono le scelte operate e giustifica tali scelte;
- elaborati cartografici a scala non inferiore a 1:25.000;
- norme.

L.R. 20/92 - "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria"

La Regione, attraverso il Programma Regionale di Forestazione (che costituisce parte integrante dei Piani di Bacino) e i Piani annuali di attuazione definisce:

- interventi sull'assetto idrogeologico del territorio al fine di ottenere la

correzione dei corsi d'acqua e per consentire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde;

- interventi di carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;
- interventi sull'assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, finalizzati alla difesa del territorio.

Nell'ambito della difesa del suolo si possono collocare anche alcune attività assegnate all'Azienda Forestale della Regione Calabria che provvederà a:

- eseguire gli interventi previsti dal Piano annuale;
- contribuire alla difesa del suolo e alla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati in gestione;
- promuovere l'istituzione di parchi naturali, riserve, oasi faunistiche, aree protette.

L.R. 34/96 – “Istituzione dell’Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni”

La Regione Calabria, in accordo con la Regione Basilicata, istituisce l'Autorità di Bacino interregionale, individua le finalità legate all'attività dell'Autorità di Bacino, individua gli organi costituenti l'Autorità di Bacino e le rispettive competenze e indica come strumenti operativi il Piano di Bacino e i Programmi di intervento.

L.R. 35/96 - “Istituzione dell’Autorità di Bacino Regionale”

La Regione istituisce l'Autorità di Bacino regionale, provvede a delimitare i bacini idrografici di competenza regionale, individua gli organi costituenti l'Autorità di Bacino e le rispettive competenze e fornisce indicazioni sui contenuti del Piano di Bacino che insieme ai Programmi di intervento rappresenta il principale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo.

L.R. 10/97 - “Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”

La Regione attraverso il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (che è parte integrante del Piano di Bacino) e il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti si occupa di:

- programmazione ed indirizzo di attività finalizzate alla tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione delle risorse idriche, oltre che alla difesa, alla conservazione e al recupero del suolo nei bacini idrografici;
- organizzazione del servizio idrico integrato;

- adeguamento ed emanazione di norme;
- organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

Sono invece delegate alla Provincia attraverso il Regolamento di Esercizio:

- il rilascio di autorizzazioni e controllo degli scarichi delle fognature pubbliche;
- il rilascio di autorizzazioni e controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili;
- il rilascio di autorizzazioni e controllo degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- l'approvazione dei progetti di impianti di depurazione a servizio di pubbliche fognature e verifica della compatibilità ambientale;
- l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- l'installazione e manutenzione della rete per il controllo qualitativo dei corpi idrici.

Sono invece i comuni che si occupano di:

- rilasciare autorizzazioni e controllare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature;
- organizzare il servizio idrico integrato;
- eseguire ricognizioni e provvedere alla realizzazione dei programmi di cui all'art. 11, comma 3, della L. 36/94;
- gestire i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico.

E' infine l'Ente d'Ambito che si occupa di programmazione, sviluppo e controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici.

La legge disciplina inoltre:

- gli scarichi delle pubbliche fognature;
- le metodologie per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche.

Campania

La Regione Campania ha emanato una Legge regionale specifica sulla difesa del suolo con la quale è stata istituita l'autorità dei bacini regionali, che si aggiunge alla Legge di istituzione dell'Autorità dei bacini interregionali dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore (L.R. 8/94 e L.R. 11/02).

Disposizioni in materia di difesa del suolo sono, inoltre, inserite nella legge relativa alla riorganizzazione delle attività dei Consorzi di Bonifica (L.R. n. 4 del 25/2/2003).

L.R. 8/94 - “Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”

La Regione istituisce l’Autorità di Bacino Regionale individuandone organi costituenti e relative competenze e fornisce indicazioni sui contenuti minimi del Piano di Bacino che rappresenta il principale strumento normativo e tecnico-operativo per la pianificazione delle attività dell’Autorità di Bacino.

Nell’ambito dei bacini idrografici di competenza l’Autorità di Bacino provvederà a:

- elaborare ed approvare i Piani di Bacino e ad adottare le misure di salvaguardia;
- adottare i programmi di intervento;
- controllare l’attuazione dei Piani di Bacino e dei programmi di intervento;
- elaborare una relazione annuale sull’uso del suolo.

L.R. 11/02 - “Istituzione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore”

La Regione Campania, in accordo con le regioni Puglia, Molise e Abruzzo, istituisce l’Autorità di Bacino interregionale delimitando i bacini idrografici di competenza, individuando le finalità dell’attività dell’Autorità di Bacino, nonché gli organi costituenti e le rispettive competenze.

La Legge fornisce indicazioni sui contenuti del Piano di Bacino, strumento normativo e tecnico-operativo, e assegna alla Regione il compito di indirizzare, coordinare e controllare le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione che riguardano i singoli bacini idrografici.

Nell’ambito dei bacini idrografici di competenza l’Autorità di Bacino provvederà a:

- adottare i singoli Piani di Bacino e le misure di salvaguardia;
- adottare i programmi di intervento;
- controllare l’attuazione dei Piani di Bacino.

L.R. 4/03 - “Norme in materia di bonifica integrale”

I Consorzi di Bonifica attraverso il Piano Generale di Bonifica svolgono, tra le altre, attività finalizzate alla conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, nonché alla razionale utilizzazione delle risorse idriche e alla salvaguardia dell’ambiente rurale.

La legge definisce quali sono le opere pubbliche di bonifica (tra le quali rientrano gli interventi in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino) e, in attuazione della L. 183/89, art. 21 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 8/94, articolo 10, riconosce la priorità degli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche di prosciugamento e di scolo e delle altre opere gestite dai Consorzi e finalizzate alla salvaguardia degli insediamenti civili e delle attività produttive.

Alla Regione competono le attività relative a:

- approvazione del Piano Generale di Bonifica;
- finanziamento degli interventi, delle attività di studio e ricerca finalizzati alla realizzazione di nuove opere e delle attività di progettazione;
- classificazione e declassificazione dei Comprensori di Bonifica, delimitazione e definizione dei perimetri consortili anche tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di Bacino.

Puglia

Le Leggi regionali in cui vengono esplicitamente o implicitamente riportate disposizioni in materia di difesa del suolo sono diverse.

Alcune indicazioni vengono fornite dalla normativa regionale che regola i lavori pubblici (L.R. 13/01) e da quella che riorganizza le attività nelle aree boschive (L.R. 18/00). A queste si aggiungono le leggi di istituzione delle Autorità di Bacino regionali ed interregionale (L.R. 12/01 e L.R. 19/02).

L.R. 18/00 - “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”

La Legge disciplina funzioni e compiti amministrativi legati alla tutela idrogeologica del suolo di cui al R.D. 3267/23 e al R.D. 1126/26. In particolare vengono individuati tra i compiti delle Comunità Montane e delle Province (per le aree non comprese in alcuna Comunità montana):

- emanazione di provvedimenti impositivi e gestione del vincolo idrogeologico;
- autorizzazione all'esecuzione di interventi in aree vincolate;
- esenzioni e rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di Bacino;
- programmazione di interventi di forestazione protettiva.

L.R. 12/01 - “Istituzione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore”

La Regione Puglia, in accordo con le regioni Campania, Molise e Abruzzo istituisce l'Autorità di Bacino interregionale e svolge attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione che riguardano i singoli bacini idrografici, individuando il Piano di Bacino e i Programmi di Intervento (predisposti dall'Autorità di Bacino e approvati dalle Regioni) come gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi da adottare.

La Legge contiene indicazioni relative a:

- delimitazione dei bacini idrografici;
- individuazione delle finalità legate all'attività dell'Autorità di Bacino;
- individuazione degli organi costituenti l'Autorità di Bacino e le rispettive competenze;
- indicazione dei contenuti del Piano di Bacino.

L.R. 13/01 - "Norme regionali in materia di lavori pubblici"

La Legge contiene disposizioni relative alla individuazione dei soggetti attuatori e all'identificazione e quantificazione dei bisogni, oltre che indicazione delle risorse finanziarie disponibili, delle opere da realizzare, dei costi e dei tempi di realizzazione

La Regione attraverso il Programma Previsionale Triennale e il Programma annuale di finanziamento provvede a:

- programmazione, monitoraggio e controllo sui lavori pubblici di interesse regionale;
- progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale, nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi;
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale;
- approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

L.R. 19/02 - "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia"

La Regione istituisce l'Autorità di Bacino Regionale individuandone organi costituenti e relative competenze e fornisce indicazioni sui contenuti minimi del Piano di Bacino che rappresenta il principale strumento normativo e tecnico-operativo per la pianificazione delle attività dell'Autorità di Bacino.

Nell'ambito dei bacini idrografici di competenza l'Autorità di Bacino provvederà a:

- elaborare ed approvare i Piani di Bacino e ad adottare le misure di salvaguardia;

- adottare i programmi di intervento;
- controllare l'attuazione dei Piani di Bacino e dei programmi di intervento;
- elaborare una relazione annuale sull'uso del suolo;
- convocare una volta l'anno la Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque.

Sardegna

Relativamente agli interventi di difesa del suolo la Regione Sardegna fa riferimento alla Legge nazionale n. 183/89, richiamata anche dalla L.R. 26/99 (art. 6, comma 1) in relazione al finanziamento di interventi straordinari a seguito degli eventi alluvionali del 1999.

Il finanziamento degli interventi deve essere preceduto da un accertamento da parte dei tecnici dell'Amministrazione regionale delle effettive condizioni del dissesto.

L.R. 29/97 - "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36"

La Legge regionale delimita gli ambiti territoriali ottimali, definisce le competenze e l'ordinamento degli organi dell'Autorità d'Ambito.

In particolare vengono attribuite alla Regione competenze relative a:

- programmazione, pianificazione ed indirizzo delle attività dell'Autorità d'Ambito;
- definizione e modifica dei limiti degli Ambiti Territoriali Ottimali;
- elaborazione dello schema di statuto dell'Autorità d'Ambito.

Alle Province e ai Comuni è demandato il compito di organizzare il servizio idrico integrato e di costituire l'Autorità d'Ambito che si occuperà di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso lo Statuto e il Piano degli Interventi (predisposto dall'Ente gestore).

L.R. 14/00 - "Attuazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie"

La legge stabilisce che la Regione (Assessorato della difesa dell'Ambiente), le Province e l'Autorità d'Ambito dovranno provvedere, attraverso la stesura del Piano di Tutela delle Acque, all'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perse-

guire, delle misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, della cadenza temporale degli interventi con relative priorità e costi.

La legge, inoltre, istituisce il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione e fornisce disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi

Ulteriori disposizioni normative regionali si riferiscono alla tutela delle risorse idriche (L.R. 29/97 e L.R. 14/00).

Sicilia

Con il Decreto Attuativo n. 298/41 del 4 luglio 2000 la Regione Sicilia ha adottato il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (aggiornato con D.A. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000), con il quale vengono individuate le aree a rischio "Molto elevato" ed "Elevato" e i corrispondenti interventi consentiti.

Con Circolare n. 59354 del 29 novembre 2000 la Regione Sicilia ha definito le tipologie di intervento ammissibili al finanziamento nell'ambito della difesa del suolo e i criteri e le modalità per presentare richieste di finanziamento.

Inoltre sono presenti richiami alla difesa del suolo anche in alcune leggi regionali relative ad attività nel settore forestale (L.R. 88/75, L.R. 52/84, L.R. 16/96).

L.R. 88/75 - "Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali"

La Legge attribuisce alla Regione, tra l'altro, la predisposizione del programma per le opere di difesa e conservazione e difesa del suolo a presidio dei grandi invasi già realizzati o in corso di realizzazione, gli interventi di sistemazione dei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto (Piano Generale degli Interventi) e individua gli organi dell'Azienda delle Foreste Demaniali e ne stabilisce le rispettive competenze, identificando come strumenti operativi da adottare:

- i Programmi per il Miglioramento e l'Ampliamento del Patrimonio Boschivo;
- i Piani di Governo dei Boschi Demaniali;
- il Programma di gestione annuale delle foreste.

L'azienda dovrà tra l'altro provvedere alla individuazione degli interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli in zone demaniali o da acquisire al demanio e alla pubblicazione di un bollettino d'informazione sui provvedimenti, circolari, disposizioni, dati statistici relativi al settore forestale, oltre a studi e risultati di ricerche di carattere scientifico, tecnico ed economico.

La Legge istituisce, inoltre, la Conferenza permanente delle Comunità Montane.

L.R. 52/84 - “Nuovo interventi nel settore forestale”

Vengono assegnate alla Regione le attività relative all’attuazione degli interventi in materia di difesa e conservazione del suolo, tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura e alla rideterminazione dei bacini imbriferi montani nel territorio della Regione, attività che saranno sintetizzate nel Piano Generale di Massima.

La Legge istituisce un Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla Regione nella redazione del Piano Generale di massima che sarà articolato in Piani di Bacino, corrispondenti alle singole unità idrografiche nel territorio regionale e conterrà:

- direttive generali per l’attuazione degli interventi di difesa del suolo e sistemazione idraulica e idrogeologica;
- elenco delle opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, interventi per la sistemazione del bacino, la regolazione dei corsi d’acqua, la difesa degli abitati dai fenomeni di dissesto idrogeologico;
- opere di consolidamento dei terreni e ogni altro intervento concernente la conservazione del suolo;
- indicazione delle zone assoggettate a particolari limitazioni, con speciale riguardo alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d’acqua e ai vincoli di carattere paesaggistico, naturalistico e idrogeologico;
- ecc.

Al Corpo Forestale della Regione viene assegnata la competenza primaria in materia di sistemazioni idrauliche e forestali nell’ambito dei bacini montani, mentre l’Azienda delle foreste demaniali provvederà all’esecuzione, in amministrazione diretta, di opere di sistemazione idraulico-forestale, rinsaldamento di terreni franosi, calanchivi o gravemente dissestati, compresi i versanti lungo le arterie stradali, oltre ad opere per la raccolta delle acque per uso irriguo e le opere di bonifica connesse.

L.R. 16/96 - “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”

La Legge attribuisce alla Regione, attraverso il Programma Poliennale di interventi idraulico-forestali il compito di promuovere e realizzare interventi, da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente in accordo con la redazione dei Piani di Bacino e fornisce alcune indicazioni sulla tipologia di interventi realizzabili.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Basilicata

Riferimenti normativi

| | |
|------------|--|
| L.R. 47/94 | Disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente |
| L.R. 47/98 | Disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente |
| L.R. 7/99 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del D. Lgs 112/98 |

Contenuti

Con L.R. 47/98 la Basilicata recepisce nella sostanza le disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1996; pertanto sono sottoposti alla procedura di VIA:

- i progetti di opere ed interventi elencati nell'allegato A;
- i progetti di opere e interventi elencati nell'allegato B se ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette;
- i progetti di opere ed interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
- gli interventi di ampliamento delle opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti di superficie e dei volumi fino alla misura del 30%.

Sono sottoposti alla procedura di screening:

- i progetti dell'allegato B che non ricadono in aree naturali protette;
- gli interventi di ampliamento delle opere esistenti rientranti nelle categorie progettuali elencate negli allegati A e B per aumenti di superficie o dei volumi fino al 30%

Competenze e procedure

Dal punto di vista procedurale l'istruttoria tecnica è tenuta dal Comitato Tecnico Regionale Ambiente (C.T.R.A.); tale comitato esprime parere in merito alla compatibilità ambientale dei progetti; sulla base di tale parere la Giunta Regionale esprime il "giudizio di compatibilità ambientale".

Il giudizio di compatibilità ambientale ha valenza urbanistica. Infatti il giudizio positivo o l'esclusione dalla procedura di VIA in fase di *screening* viene dato a condizione

che la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

Dal punto di vista della semplificazione amministrativa, per i progetti sottoposti a VIA che necessitino contemporaneamente di pareri, autorizzazioni o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con un unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale.

Il giudizio di compatibilità ambientale ha una validità temporale limitata, stabilita caso per caso dalla Giunta Regionale.

Particolarmente importante è la fase dell'informazione e della partecipazione, arrivando a promuovere, per iniziativa della Regione e per opere di particolare importanza, consultazioni o udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che abbiano presentato pareri ed osservazioni.

Non sono previste deleghe alle Province ed ai Comuni i quali hanno la possibilità di rendere pareri nell'ambito dei procedimenti di VIA.

Calabria

Riferimenti normativi

| | |
|----------------|--|
| L.R. 3/99 | Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 |
| D.G.R. 3746/99 | Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 |
| L.R. 19/01 | Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria |

La Regione Calabria non ha ancora provveduto all'emanazione di una specifica normativa sulla VIA limitandosi al recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996.

Campania

Riferimenti normativi

| | |
|----------------|---|
| D.G.R. 7636/98 | Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 in materia di VIA |
|----------------|---|

La Regione Campania non ha ancora provveduto all'emanazione di una specifica normativa sulla VIA limitandosi al recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996. L'Autorità competente è l'Assessorato Tutela dell'Ambiente e Ciclo Integrato delle Acque – Struttura Operativa VIA.

Puglia

Riferimenti normativi

| | |
|--------------|---|
| L.R. 11/2001 | Norme sulla valutazione di impatto ambientale |
|--------------|---|

Contenuti

Pur recependo l'impianto del D.P.R. 12 aprile 1996, la legge, pur fornendo un Elenco delle opere soggette a VIA, considera la lista non rigida e consente al proponente di chiedere volontariamente l'assoggettamento a via di un'opera compresa nell'allegato B e lo *screening* per opere non comprese negli allegati. Anche l'Autorità competente ha la possibilità di incidere sugli elenchi ed ha possibilità di disporre con deliberazione motivata di sottoporre a procedura di VIA o *screening* quei progetti, localizzati esclusivamente sul proprio territorio, che non sono compresi negli allegati ma che per tipologia, dimensione, localizzazione e vulnerabilità dei siti interessati possono produrre un impatto ambientale rilevante.

Competenze e procedure

Le opere soggette a VIA o *screening* sono suddivise in sei elenchi attribuiti alla competenza di Regione, Province, Comuni ed Enti Parco; in particolare a questi ultimi sono attribuite competenze per la VIA e/o la valutazione di incidenza per tutte le tipologie progettuali comprese anche parzialmente all'interno dell'area parco.

Relativamente alla semplificazione e al coordinamento delle procedure al giudizio di compatibilità ambientale non è attribuito alcun potere sostitutivo e comprensivo di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta di carattere ambientale.

Dal punto di vista della partecipazione tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (pubblico, proponente, autorità competente) hanno la possibilità di partecipare attivamente al procedimento.

Per garantire tempi certi per la conclusione della procedura, in fase di *screening* è prevista l'esclusione automatica del progetto dalla VIA in caso di non pronunciamento entro i termini dell'autorità competente. In fase di VIA, trascorsi i termini prescritti, la VIA potrà essere deliberata anche in assenza dei pareri dei comuni, province ed enti gestori delle aree protette.

Sardegna

Riferimenti normativi

| | |
|---------------|---|
| L.R. 1/99 | Norma transitoria in materia di VIA |
| D.G.R. 2/8/99 | D.G.R. 2/8/99 Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. 1/99 concernente "Norma transitoria in materia di VIA" |
| L.R. 17/2000 | Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale |

Contenuti

La Regione Sardegna ha recepito gli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 dettando successivamente disposizioni in merito alla VIA da effettuare sulle nuove modifiche strutturali e di combustibile per impianti di combustione.

Competenze e procedure

La Regione è l'Autorità competente in materia di procedimento VIA mentre l'Assessorato alla difesa dell'ambiente è l'organo tecnico preposto allo svolgimento dell'istruttoria. I tempi previsti per la conclusione dell'istruttoria e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale sono fissati in 150 giorni.

Sicilia

Riferimenti normativi

| | |
|-------------|---|
| D.G.R. 4/99 | Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 concernente "Atto di indirizzo e coordinamento" |
|-------------|---|

Contenuti

La Regione Sicilia ha semplicemente recepito il D.P.R. 12 aprile 1996.

Competenze e procedure

L'Autorità competente in materia di VIA è l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

LA GESTIONE DEL TERRITORIO**Basilicata**

La legge attualmente in vigore in merito al governo del territorio è la L.R. 23/99 "Tutela, governo ed uso del territorio". Di seguito si riporta lo schema dei soggetti, degli strumenti e dei relativi contenuti.

| SOGGETTI | STRUMENTI | CONTENUTI |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| Regione | Carta Regionale dei Suoli (CRS) | <ul style="list-style-type: none"> - perimetrazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) individuandoli nelle loro relazioni, secondo la loro qualità e per grado di vulnerabilità e riproducibilità; - definizione dei livelli di trasformabilità del territorio regionale per mezzo dell'individuazione e perimetrazione dei regimi di interventi, il riconoscimento dei vincoli ricognitivi; - definizione di azioni e norme d'uso finalizzate alla conservazione e alla difesa del suolo. |
| | Quadro Strutturale Regionale (QSR) | - definizione degli obiettivi strategici di politica territoriale attraverso misure di strategia territoriale che rafforzino la complementarietà, l'integrazione dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale per migliorarne la qualità e la funzionalità complessive. |
| Provincia | Piano Strutturale Provinciale (PSR) | <ul style="list-style-type: none"> - quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale a scala provinciale; - individuazione di linee strategiche di evoluzione di tali sistemi; - verifica di coerenza tra le linee strategiche con gli indirizzi del QSR. |
| Comune | Piano Strutturale Comunale (PSC) | <ul style="list-style-type: none"> - quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale a scala comunale; - individuazione dei regimi di salvaguardia; |
| | Piano Operativo (PO) | <ul style="list-style-type: none"> - definizione vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti da realizzare o trasformare; - individuazione aree destinate alla riorganizzazione urbana e all'edificazione (Piani Attuativi); - aree destinate a spazi pubblici o usi pubblici; - norme di attuazione. |
| | Regolamento Urbanistico (RU) | disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale. |

Calabria

La legge attualmente in vigore in merito al governo del territorio è la L.R. 19/2002 recante “*Norme per la tutela, governo e uso del territorio*”. Di seguito si riporta lo schema dei soggetti, degli strumenti e dei relativi contenuti.

| SOGGETTI | STRUMENTI | CONTENUTI |
|-----------------|--|---|
| Regione | Piano Territoriale di coordinamento Regionale (P.T.R.) | <ul style="list-style-type: none"> - definizione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente; - azioni e norme d’uso finalizzate alla difesa del suolo e alla prevenzione e difesa dai rischi sismici e idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali; - perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionale; - riconoscimento vincoli ricognitivi ed ex lege; - carta regionale dei suoli. |
| Provincia | Piano Territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) | <ul style="list-style-type: none"> - quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità; - quadro conoscitivo dei rischi; - prescrizioni sull’articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani; - prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale. |
| Comune | Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) | <ul style="list-style-type: none"> - definizione delle strategie per il governo del territorio comunale; - definizione dei limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, podologiche, idraulico-forestali ed ambientali; - disciplina dell’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale³¹; |

³¹ Il P.S.C. deve essere integrato da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione.

| | | |
|--------|--|---|
| Comune | Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) | Norme e disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione. |
| | Piano Operativo Temporale (P.O.T.) facoltativo | Attuazione del P.S.C. attraverso l'individuazione delle trasformazioni del territorio per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio. |
| | Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) | Strumenti urbanistici di dettaglio che attuano il P.O.S. o del P.O.T. |
| | Strumenti di pianificazione negoziata | <ul style="list-style-type: none"> - Programma Integrato d'Intervento (P.I.N.T.); - Programma di Recupero Urbano (P.R.U.); - Programma di Riqualificazione Urbana (RIURB); - Programma di Recupero degli Insediamenti Abusivi (P.R.A.); - Comparti edificatori; - Programma d'area. |

Una specifica parte della Legge (art. 50), relativa all'assetto agricolo forestale del territorio, indica, tra gli obiettivi degli strumenti urbanistici, la promozione della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici e idraulici e la salvaguardia della sicurezza del territorio.

Campania

La legge attualmente in vigore in merito al governo del territorio è la L.R. 14/82 recante “*Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica (...)*” e s.m.i.. Attualmente è in discussione il testo della nuova legge urbanistica³², cui si fa riferimento per lo schema dei soggetti, degli strumenti e dei relativi contenuti.

| SOGGETTI | STRUMENTI | CONTENUTI |
|-----------------|--|---|
| Regione | Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) | Determinazione delle finalità da raggiungere nel governo del territorio regionale, dettando previsioni di carattere strutturale e programmatico. |
| | Piani settoriali regionali (Psr) | Regolazione di interessi e attività che coinvolgono l’uso del territorio. |
| Provincia | Piano territoriale provinciale (Ptp) | Determinazione delle finalità da raggiungere nel governo del territorio provinciale, dettando previsioni di carattere strutturale e programmatico. |
| | Piano settoriale provinciale (Psp) | Regolazione di interessi e attività che coinvolgono l’uso del territorio. |
| Comune | Piano urbanistico comunale (Puc) | Disciplina della tutela ambientale e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale. |
| | Piani urbanistici attuativi (Pua) | Strumenti di attuazione delle previsioni del Puc ovvero esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione previsti dalle previsioni programmatiche. |
| | Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) | Disciplina relativa alle tipologie e alle modalità esecutive delle trasformazioni, delle attività di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. |

³² Il testo, disponibile all’indirizzo <http://www.regione.campania.it/territorio/index16.html>, è aggiornato al 05/06/2001.

Puglia

La Legge attualmente in vigore in merito al governo del territorio è la L.R. 20/2001 “*Norme generali di governo e uso del suolo*”. Di seguito si riporta lo schema dei soggetti, degli strumenti e dei relativi contenuti.

| SOGGETTI | STRUMENTI | CONTENUTI |
|-----------------|---|--|
| Regione | Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) | Definizione delle linee generali dell'assetto del territorio e degli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale |
| Provincia | Piano territoriale di coordinamento provinciale | Piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali. |
| Comune | Piano Urbanistico Generale (PUG) | Previsioni strutturali: individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio comunale e determinazione delle direttrici di sviluppo dell'insediamento, delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini. Previsioni programmatiche: definizione della localizzazione delle aree da ricomprendere nel PUE stabilendo trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili – disciplina delle trasformazioni suddette per le aree non sottoposte a preventiva redazione del PUE. |
| | Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) | Strumento di attuazione del PUG; può essere di iniziativa pubblica, privata o mista e può assumere finalità e effetti di piano attuativo dello strumento urbanistico generale oppure di quei piani (programma integrato, programma di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana) che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo. |

Sardegna

La Legge attualmente in vigore in merito al governo del territorio è la L.R. 45/89 “*Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale*”. Di seguito si riporta lo schema dei soggetti, degli strumenti e dei relativi contenuti.

| SOGGETTI | STRUMENTI | CONTENUTI |
|-----------------|--|---|
| Regione | Piano territoriale paesistico | <ul style="list-style-type: none"> - analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio; - individuazione degli scenari paesaggistici, dei relativi ambiti territoriali e delle utilizzazioni compatibili; - individuazione degli ambiti per i quali sono ammessi interventi a) di trasformazione, b) di restauro e recupero ambientale, c) di cui ai punti a) e b) da subordinare all’assunzione di atti di pianificazione provinciale. |
| Provincia | Piano urbanistico provinciale o subprovinciale | Individuazione di specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei in merito all’uso del territorio agricolo e costiero, alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali, all’individuazione e regolamentazione dell’uso delle zone per attività produttive, ecc. |
| Comune | Piano urbanistico comunale | contenuti coerenti con la normativa nazionale |
| | Piano urbanistico intercomunale | |

Sicilia

La legge attualmente in vigore in merito al governo del territorio è la L.R. 71/78 recante “*Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia di urbanistica*”

| SOGGETTI | STRUMENTI | CONTENUTI |
|-----------------|---------------------------|---|
| Regione | | |
| Provincia | | |
| Comune | Piano Regolatore Generale | i contenuti sono quelli previsti dalla L. 1150/42 e dalla L. 457/78 |
| | Piani Particolareggiati | |
| | Piani di Lottizzazione | |

BIBLIOGRAFIA

Difesa del suolo

Autorità di Bacino del fiume Arno, *Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Relazione*, Firenze, 2002;

Autorità di Bacino del fiume Tevere, Pubblicazione quadrimestrale, Anno V, n. 12-13, *La pianificazione del bacino del fiume Tevere 1992-2000*, Gangemi Editore, 2000;

Cannata P. G., *Governo dei bacini idrografici – Strumenti tecnici e pianificatori*, ETAS Libri, 1994;

Da Deppo L., Datei C., Saladin P., *Sistemazione dei corsi d'acqua*, Edizioni Libreria Cortina, Padova, 2000;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, *Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico*, Maggio 2002;

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e Unione delle Province d'Italia, *Pianificazione territoriale provinciale e rischio idrogeologico – Previsione e tutela – Report*, Aprile 2003;

Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, Collana editoriale di studi e ricerche n. 2, *Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico – Relazione*, Dicembre 2002.

Valutazione di Impatto Ambientale

Associazione Analisti Ambientali, *Glossario Normativo Ambientale*, Quaderno di Valutazione Ambientale n. 3/2002;

Attori D., Bevesi M., Sini D., *Quadro comparato delle tipologie di opere dei dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA*, Novembre 2001;

Biagiotti F. et alii, *Proposta di metodologia d'analisi del interferenze e degli impatti negli S.I.A. per infrastrutture lineari: il caso della S.G.C. E78 "Grosseto-Fano" tratto marchigiano da Mercatello sul Metauro a S. Stefano di Gaija*", *Geologia Tecnica & Ambientale*, n. 2, 2003;

Bruzzi L. (a cura di), *VIA: guida agli aspetti normativi, procedurali e tecnici*, Maggioli, Rimini, 1999;

Busca A., Campeol G. (a cura di), *VIA strategica e nuova Direttiva comunitaria CEE*, Roma, 2002;

Casadio M., Elmi C., *Il Manuale del Geologo*, Pitagora, Bologna, 1995;

Centro VIA Italia, *La valutazione di Impatto Ambientale*, Documentazione del Corso di Formazione del 8/11 Aprile 2003, Centro Congressi Fast Milano;

De Leo G., *La valutazione di Impatto Ambientale*, Dipartimento di Scienze Ambientali – Università degli Studi di Parma – Seminario ARPA Lombardia – Marzo 2005;

Franceschini D., Grondacci M., *Semplificazioni, procedure di VIA e impatto ambientale - Atti 2° Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali*, Firenze 24 – 25 Marzo 1998;

Gisotti G., *Esempi di impatti sull'ambiente geologico e relative misure compensative*, Geologia Tecnica, n. 4, 1986;

Gisotti G., *La valutazione dell'ambiente geologico negli studi di impatto*, Geologia Tecnica, n. 3, 1986;

La Camera F., *Valutazione di Impatto Ambientale - Guida all'applicazione delle norme*, Sole 24 Ore;

Martelli A., *Valutazione Impatto Ambientale*, Edizioni Novene, Napoli, 2003;

Milone A., Bilanzone C., *La Valutazione di Impatto Ambientale*, La Tribuna, Piacenza, 2003;

Schmidt di Fiedberg P., Malavschi S., *Guida pratica agli studi di Impatto Ambientale*, Sole 24 Ore – Serie Ambiente e Territorio;

Verdesca D., *Manuale di valutazione d'impatto economico-ambientale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2003.

Urbanistica

Arnolfi S., Filpa A., *L'ambiente nel piano comunale – Guida all'éco-managément nel PRG*, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2000;

Avarello A., *Il piano comunale – Evoluzione e tendenze*, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2000;

Colombo G., Pagano F., Rossetti M., *Manuale di urbanistica – Strumenti urbanistici, tecnica, legislazione, procedure e giurisprudenza*, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2001;

Finocchi Gherzi R., Forlenza O., Forte P., Miele T., Volpe I., *Il decentramento amministrativo*, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano 2000;

Maglia S., Santoloci M., *Il codice dell'ambiente*, La tribuna, Piacenza, 2003;

Mantini P. (a cura di), *Codice dell'edilizia e dell'urbanistica*, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano 2000;

Piazza S. G., *Vincoli e limiti urbanistici ed edilizi*, Buffetti, Roma, 2003;

Sorbo M., Villa M. (a cura di), *Urbanistica, rischio, emergenze e protezione civile*, Urbanistica Dossier n. 37, Roma, 2001.

Programmazione comunitaria

Commissione Europea, *Agenda 2000: un'opportunità per la coesione economica e sociale*, Bruxelles 15 Luglio 1996 – COM (97) 2000 Vol. 1;

Commissione Europea, *Fondi Strutturali 2000/2006 – Analisi Comparata*, Giugno 1999;

Europass, *Il Programma si Sviluppo del Mezzogiorno*, Newsletter n 7, Agosto 1999;

Europass, *La politica Ambientale della U. E.*, Dossier n. 21, Dicembre 1999;

Europass, *La programmazione dei Fondi Strutturali nelle Regioni dell'Ob. 1*, Dossier n. 20, Febbraio 2000;

Europass, *POR – 2000/2006*, Dossier n. 33, Luglio 2000; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, *Linee Guida per la formulazione dei Complementi di Programmazione per i programmi regionali e nazionali per le Regioni dell'Ob. 1 2000/2006*, 1 Agosto 2000;

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 Giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

Ingegneria naturalistica

Regione Emilia Romagna, Assessorato Ambiente e Regione Veneto, Assessorato Agricoltura e Foreste, *Manuale tecnico di ingegneria naturalistica*, 1993;

Regione Lazio, Assessorato per l'Ambiente, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, *Manuale di ingegneria naturalistica – Applicabile al settore idraulico*, Punto Stampa S.r.L., Febbraio 2002;

Regione Liguria, Assessorato edilizia, energia e Difesa del suolo, *Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale*, Stampa Microart's S.p.A, Recco (GE).

Lavori Pubblici

Autori Vari, Atti del seminario dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino , *Il nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici*, ACCA Software S.p.A. , Marzo 2002;

QUASAP (a cura di), *Manuale del Responsabile del Procedimento*, DEI S.r.l., Roma, 2002.